

Incontro di studi sul tema:

**Prova dichiarativa:**

**meccanismi di ricordo, tecniche di escussione e criteri di valutazione**

Roma, 19-21 settembre 2011 - n. 5352

Sessione pomeridiana

20 settembre 2011 ore 15.00

**Le particolarità della valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti ‘vulnerabili’.  
Criteri di verifica della deposizione del minore, della capacità a testimoniare e della  
attendibilità c.d. psicologica  
Presupposti per l’ammissione dell’incidente probatorio  
La tecniche di documentazione**

Relazione del dott. Giuseppe Di Giorgio – Sostituto Procuratore

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

[giuseppe.digiorgio@giustizia.it](mailto:giuseppe.digiorgio@giustizia.it)

[testo provvisorio]

**sommario**

<b>sommario</b> .....	<b>1</b>
<b>Le indagini in tema di abusi sessuali su minori</b> .....	<b>3</b>
<b>L’AUDIZIONE DEL MINORE</b> .....	<b>4</b>
<b>Audizione del minore e testimonianza</b> .....	<b>4</b>
una testimonianza ‘debole’ .....	5
<b>Aspetti normativi dell’audizione dibattimentale del minore</b> .....	<b>6</b>
Capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.) .....	6
UNO. Non imputabilità - non ammonizione - art. 497 comma 2 c.p.p. ....	9
DUE. assistenza psicologica - art. 609 decies c.p. ....	10
TRE regole per l’esame dibattimentale (l’audizione protetta) - artt. 498 e 398 c.p.p. ....	11
art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni) .....	11
1. sottrazione all’esame diretto ed al controesame .....	11
2. facoltà, per il giudice, di avvalersi di un ausiliario .....	12
3. uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. ....	12
art. 398, comma 5 bis .....	13
4. luogo diverso dall’aula del Tribunale .....	14
5. documentazione integrale dell’atto .....	14
QUATTRO. Divieto di domande sulla sessualità .....	15
CINQUE. Si procede a porte chiuse. ....	15
<b>L’audizione del minore nella fase dell’indagini preliminari</b> .....	<b>15</b>
Impiego di un ausiliario .....	16
Documentazione dell’audizione del Pubblico Ministero .....	19
Assunzione di dichiarazioni (de relato e dirette).....	20
Audizione del minore e indagini difensive .....	20
<b>L’incidente probatorio</b> .....	<b>22</b>
art. 392 c.p.p.....	22
a. Il contraddittorio .....	22
b. Una sola audizione.....	23
art. 190 bis c.p.p. ....	23
Quando procedere all’incidente probatorio.....	23
La richiesta di incidente probatorio. Aspetti peculiari. ....	24
Estensioni dell’incidente probatorio .....	25
Il maggiorenne infermo di mente .....	26
Il caso Pupino. La sentenza della Corte di Giustizia delle CE 16.6.2005.....	27

<b>Il minore non ascoltato.....</b>	<b>27</b>
art. 195 c.p.p.....	28
art. 512 c.p.p.....	29
<b>La consulenza neuropsichiatrica /psicodiagnostica.....</b>	<b>31</b>
Fondamento normativo.....	31
I) ausilio all'escussione del teste minorenn. (498.4 c.p.p.).....	32
II) Valutazione delle condizioni psicofisiche del teste - idoneità a testimoniare (competenza) – art. 196 c.p.p.....	32
III) Valutazione sulle dichiarazioni del minore - (credibilità).....	34
Segue. Cenni sulle metodiche di Validation - la S.V.A.....	34
Cosa non può essere chiesto al perito (attendibilità).....	37
Il QUESITO per il consulente/perito.....	40
<b>La valutazione della prova testimoniale del minore.....</b>	<b>41</b>
<b>Decalogo per il Giudice dell'audizione protetta.....</b>	<b>45</b>
1) Scelta del luogo.....	45
2) Scelta della data e dell'ora.....	45
3) Disposizioni per evitare contatti tra indagato e persona offesa.....	45
4) Preparazione del minore.....	46
5) Preparazione del Giudice e dell'ausiliario.....	46
6) Confronto con le parti.....	46
7) massimizzazione dei tempi.....	46
8) Utilizzo di un ausiliario.....	46
9) Modalità particolari.....	47
10) Padronanza di alcune tecniche di ausilio.....	47
<b>Tecniche di esame del teste minorenn.....</b>	<b>48</b>
<b>La struttura dell'intervista del teste minorenn.....</b>	<b>48</b>
<b>Prima fase: creazione del clima relazionale (<i>Rapport Phase</i>).....</b>	<b>49</b>
<b>Seconda fase: il racconto libero dei fatti (<i>Free Narrative Account</i>).....</b>	<b>50</b>
<b>Terza fase: L'interrogatorio di approfondimento (<i>Questioning Phase</i>).....</b>	<b>51</b>
Le domande suggestive.....	52
Qualche stratagemma per favorire o sbloccare il colloquio.....	54
<b>Quarta fase: La fase di chiusura (<i>Closing Interview</i>).....</b>	<b>55</b>
<b>CENNI SPECIALISTICI.....</b>	<b>55</b>
Elementi di psicologia della memoria e della testimonianza.....	55
Tipi di memoria.....	55
Amnesia infantile.....	56
La narrazione come momento formativo di memoria.....	56
La suggestionabilità del minore.....	56
Abuso e maltrattamento del minore.....	57
Abusi sessuali intrafamiliari.....	58
Abusi sessuali extrafamiliari.....	58
Esisti clinici dell'abuso psicologico e fisico-sessuale.....	58
I comportamenti sessualizzati.....	60
I test psicologici proiettivi.....	60
Principali rischi (ed errori) nella conduzione di un esame di un minore.....	61
<b>APPENDICE.....</b>	<b>64</b>
<b>CARTA DI NOTO III (2011).....</b>	<b>64</b>
<b>PROTOCOLLO DI VENEZIA (2007).....</b>	<b>66</b>
<b>LINEE GUIDA A.I.P.G.....</b>	<b>69</b>
<b>REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.....</b>	<b>71</b>

## Le indagini in tema di abusi sessuali su minori

Senza enfatizzare oltre misura la delicatezza del bene protetto dalle fattispecie sostanziali che possono aver rilievo nel tema di cui ci occupiamo<sup>1</sup>, occorre premettere che la complessità dei procedimenti in tema di reati sessuali ai danni di minori è essenzialmente **di carattere probatorio** e deriva in linea di massima dalla somma di due aspetti:

1) dalle difficoltà tipiche nelle indagini in materia di violenza sessuale, nelle quali molto spesso l'unica fonte di prova è di tipo dichiarativo e risiede nelle dichiarazioni della persona offesa

2) dalle peculiarità connesse al fatto che il dichiarante è un minore, versante in condizioni psico-evolutive derivanti dall'età che aprono problemi di non scontata soluzione

Nella maggior parte dei casi di violenza sessuale non esiste la possibilità di acquisire riscontri esterni obiettivi e specifici, essendo la vittima, per lo più sola al momento del fatto.

Peraltro, attesa l'ampia nozione di 'atti sessuali' accolta dalla giurisprudenza<sup>2</sup> in sede di identificazione della nozione introdotta nel codice (art. 609 bis c.p.) con la novella del 1996, i reati sessuali sono reati a condotta non vincolata che possono avere nella realtà diversissime forme di attuazione. Accanto agli episodi che presentano grande impiego di violenza ed elevata invasività fisica, possono sussistere casi di bassissimo coinvolgimento della fisicità di autore e di vittima, talvolta subdoli e repentini<sup>3</sup>, ma ugualmente carichi di anti giuridicità.

---

<sup>1</sup> La lesione della 'libertà sessuale' con riferimento ai soggetti minorenni incide sulla **integrità fisico-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalità sessuale**. In tema di reato ex art. 609 quater c.p. la giurisprudenza parla di **'assoluta intangibilità sessuale'** con riguardo ai minori infraquattordicenni e di **'relativa intangibilità sessuale'** con riferimenti alle fattispecie punite in presenza di un rapporto qualificato con il minore. Vedi Cass., Sez. 3, anno/num 200429662 Rv 229358 Sent. 29662 13/05/2004 - 08/07/2004.

La recente sentenza della Corte Costituzionale 322/2007 (11/07/2007 dep. 24/07/2007), pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-sexies del codice penale, coglie il destro per evidenziare come *"La disposizione dell'art. 609-sexies cod. pen., oggi impugnata, è in effetti espressiva di una precisa scelta del legislatore: quella, cioè, di accordare una protezione particolarmente energica – in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva – ad un bene di indubbia pregnanza, anche nel quadro delle garanzie costituzionali (art. 31, secondo comma, Cost.) e di quelle previste da atti internazionali (tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 20 novembre 1959; la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; e, con specifico riguardo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, da ultimo, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003). Tale è, in specie, la "intangibilità sessuale" di soggetti – quali i minori infraquattordicenni – che, in ragione della loro immaturità fisico-psichica, per un verso, sono considerati incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti di natura sessuale (sulla legittimità costituzionale della relativa presunzione, sentenza n. 151 del 1973); e, per un altro verso, risultano particolarmente esposti ad abusi..."*

<sup>2</sup> Ex multis:

Sez. 3, Sentenza n. 11958 del 22/12/2010 Ud. (dep. 24/03/2011 ) Rv. 249746 Est: Fiale A. Imputato: C.

*La fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli "atti sessuali", quali definiti dall'art. 609 bis cod. pen., coinvolgono oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale, nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale. (Nella specie il reo aveva indotto la vittima a compiere su se stessa atti sessuali di autoerotismo, culminati nel conseguimento del piacere sessuale di entrambi).*

Sez. 3, Sentenza n. 35625 del 11/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007 ) Rv. 237294 Polifrone

*In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e neppure l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.*

Cass., Sez. 4, Sentenza n. 3447 del 03/10/2007 Ud. (dep. 23/01/2008 ) Rv. 238739 Podda.

*In tema di reati sessuali, la nozione di "atti sessuali" comprende tutti quegli atti che esprimono l'impulso sessuale dell'agente e che comportano una invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, inclusi, pertanto, i toccamenti, i palpeggiamenti e gli sfregamenti sulle parti intime della vittima, tali da suscitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e per un tempo di breve durata.*

<sup>3</sup> Sulla qualificazione in termine di 'violenza' dei comportamenti subdoli e repentini vedi Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 27/01/2004 *In tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo consiste sia nella violenza*

L'esame del minore spesso resta l'unica forma di investigazione, con tutti i limiti intrinseci allo stesso. Se, infatti, l'esame di un minore presenta delle difficoltà specifiche, queste si acquisiscono quando il minore deve essere sentito in relazione a reati di tipo sessuale, per le evidenti implicazioni emotive connesse alla materia.

E' pertanto auspicabile che l'inquirente cerchi in ogni modo di allargare l'ambito dell'indagine alla ricerca di elementi che, anche indirettamente, possano fornire elementi di conoscenza ulteriori rispetto a quelli che deriveranno dall'audizione della persona offesa.

E' un dato ormai acquisito nell'ambito di queste indagini che la possibilità di risolvere i vari casi con la semplice audizione del minore, anche se abbinata alla nomina di un consulente, presti il fianco ad un elevato indice di fallimento.

## L'AUDIZIONE DEL MINORE

### Audizione del minore e testimonianza

L'audizione del minore nel processo penale coincide tecnicamente con l'assunzione di una testimonianza.

Nel nostro ordinamento processuale penale la testimonianza è un 'mezzo di prova' tipico, cioè uno degli strumenti attraverso i quali, nell'ambito del processo, le parti possono offrire al giudice la prova dei fatti rilevanti (art. 187 c.p.p.).

In particolare la testimonianza, rispetto agli altri 'mezzi' (perizie, documenti, esperimenti giudiziari), è basata sulla 'dichiarazione', verbale (o meta-verbale), di una conoscenza personale, soggettiva, diremmo quasi 'intima', che proviene dal soggetto che la possiede ed è diretta alle parti processuali e, in particolare, al giudice, chiamato a emettere la parola decisiva.

**Sotto il profilo descrittivo, la testimonianza è caratterizzata dall'essere strutturata attorno ad un contenuto narrativo.**

Con riferimento alla struttura, la testimonianza<sup>4</sup> si presenta come operazione complessa che si snoda in due momenti: quello della 'conoscenza' e quello della 'dichiarazione'.

Nel primo momento un soggetto conosce un fatto, ne vive l'esperienza e, sulla base delle proprie competenze, interpreta, comprendendolo, il fatto medesimo<sup>5</sup>. Il momento conoscitivo è, quindi, una esperienza sensoriale e, di conseguenza, psicologica.

Il momento dichiarativo (la *deposizione* o la *ricognizione*) è, analogamente, un processo psichico.

Il testimone non è soltanto lo spettatore del verificarsi di un fatto, ma è colui che l'ha memorizzato ed è chiamato a 'riattualizzare' l'esperienza, cioè a compiere una riproduzione mnemonica degli «stati di coscienza già vissuti».

Secondo alcuni, poiché le rappresentazioni psichiche mutano con il tempo, deve ritenersi che la dichiarazione testimoniale riproponga non certo il fatto cristallizzato nella mente del testimone durante il momento conoscitivo, ma un fatto diverso dal precedente; la dichiarazione testimoniale lascerebbe sprigionare una «realtà degradata ad una immagine non autentica: ciò che il giudice raccoglie è un

---

*fisica in senso stretto, sia nella intimidazione psicologica che sia in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, sia anche nel compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità per il delitto di violenza sessuale di un medico convenzionato, il quale, profittando della circostanza di dover effettuare un'iniezione ad una paziente nel proprio ambulatorio, l'aveva indotta a spogliarsi e, repentinamente, palpeggiandole i seni, aveva avvicinato il proprio organo genitale a quello della donna).*

<sup>4</sup> Possiamo abbinare al tema quello della 'ricognizione', altro mezzo di prova avente ad oggetto un contenuto dichiarativo che si basa, più essenzialmente, sull'abbinamento di un volto ai fatti che rilevano nel procedimento penale. La ricognizione è una specie di testimonianza, dove l'elemento 'visuale' prevale – senza comunque sopprimerlo - su quello 'verbale'.

<sup>5</sup> Nel momento percettivo (non già nel momento dichiarativo o nel linguaggio usato dal testimone) sta la distinzione tra testimonianza e perizia (che è testimonianza tecnica): il testimone 'comune' si trova di norma di fronte a fatti che richiedono un sapere generico, un'esperienza della quale è di norma fornito, mentre il perito conosce un fatto facendo ricorso ad un «sapere preconstituito di ordine tecnico di cui è munito soltanto l'uomo tecnico». Vedi GAROFOLI V., *Prova testimoniale (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, 1988.

'fattoide', cioè un quid soltanto simile alla realtà ma questa è la conseguenza della dinamicità che caratterizza la testimonianza»<sup>6</sup>.

CORDERO precisa come la narrazione è «un tessuto di giudizi storici e ciascuno ne presuppone altri, dai quali dipende la fiducia nei riflessi percettivi e mnemonici» e chiarisce che «l'oggetto della testimonianza consiste in quanto egli afferma di aver percepito, escluse le illusioni e gli apprezzamenti».

Lo sguardo panoramico alla disciplina della testimonianza (e della ricognizione di persone, di cose etc..) consente di distinguere due piani di lavoro.

Il primo è quello basato sulla acquisizione dei dati 'normativo-strutturali' dell'istituto, che disciplinano la procedura, il cui rispetto conduce al compimento di una prova valida ed utilizzabile. Su un diverso piano operano invece i criteri metodologici, il cui mancato rispetto, lungi dall'incidere sulla validità della prova, può però inficiare il contenuto della stessa, quindi il valore probatorio del risultato e la sua idoneità a formare un convincimento del giudice che vada al di là di ogni ragionevole dubbio. L'errata conduzione dell'atto, da un punto di vista metodologico, potendo risolversi in una forma di interferenza sulla memoria del teste, finisce per svalutare la 'genuinità' della prova, rendendola attaccabile non già sotto il profilo della utilizzabilità, ma sotto quello della sua attendibilità.

Il minore, anche quando persona offesa del reato, è un testimone. Il suo apporto processuale è volto a fornire elementi di cognizione dei fatti storici che ne sono il presupposto.

Anche nel caso del minore persona offesa da un reato sessuale, la fonte probatoria conserva la sua natura esclusivamente "testimoniale" rispetto alla quale non è astrattamente indispensabile l'individuazione dei riscontri esterni per pervenire ad un giudizio di attendibilità<sup>7</sup>.

Il codice di procedura penale detta una pluralità di disposizioni specifiche in tema di audizione di minorenni, che esaudiscono l'esigenza di individuare criteri metodologici *ad hoc*.

La conduzione dell'esame testimoniale di un minore richiede l'adozione di modalità particolari, finalizzate a consentirne la buona riuscita (nel senso di ottenere un soddisfacente contenuto dichiarativo), a non alterare il corretto svolgimento dello stesso, a preservarlo da possibili critiche metodologiche in grado di attenuare od annullare il valore probatorio stesso e, *last but not least*, ridurre i possibili effetti negativi di un atto giudiziario sulla psiche del minore<sup>8</sup>.

### ***una testimonianza 'debole'***

La testimonianza del minore, ancorché ontologicamente non dissimile da ogni altra testimonianza, può però essere considerata una 'testimonianza debole'.

E' debole perché il soggetto che la rende è un soggetto 'debole'.

Come i loro autori, anche le dichiarazioni di soggetti deboli, sono facilmente attaccabili e si prestano ad una facile opera di decostruzione critica in sede di contraddittorio dibattimentale.

La debolezza dei minori è intrinseca nella debolezza delle loro condizioni psicologiche, nella loro facile influenzabilità, nella non conclusa maturazione dei meccanismi di conoscenza del mondo e di esposizione verbale e, spesso, nel loro vissuto di persone offese di reati gravi.

Da questa debolezza di categoria, discende la facilità con cui ogni dichiarazione resa possa essere messa in dubbio, se collegata ai generali aspetti di fragilità.

Da qui deriva la necessità che la testimonianza del minore sia "protetta".

Protetta:

<sup>6</sup> Così DOSI, *La prova testimoniale*, Milano, 1974, 68.

<sup>7</sup> La ricerca di riscontri, secondo il nostro codice, è resa necessaria solo con riferimento alle dichiarazioni degli imputati-testimoni dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., per il quale le dichiarazioni "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità."

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 43303 del 18/10/2001 Ud. (dep. 03/12/2001 ) Rv. 220362 *In tema di valutazione della prova, la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità, dovendo peraltro il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, essere più rigoroso in specie se trattasi di minore e l'esame concerne fatti che possono interagire con i delicati aspetti della personalità come in materia di reati contro la libertà sessuale.*

<sup>8</sup> Ciò non attenua comunque il fatto che l'inquirente debba tenere presente l'esigenza di non far gravare in maniera esclusiva sulle dichiarazioni del minore l'apparato probatorio da sottoporre al Giudice, sia al fine di alleggerire il minore dalle tensioni giudiziarie, sia al fine di arricchire le dichiarazioni assunte di riscontri.

a) dalle facili incapacità di chi la assume (a rapportarsi con dei soggetti così particolari, ad evitare suggestioni ...)

b) dalle facili argomentazioni dei detrattori.

Questa duplice protezione si ottiene attraverso l'assunzione della testimonianza in maniera altamente professionale, secondo una metodologia consapevole dei rischi in campo ed in grado di pilotare il minore verso dichiarazioni genuine, i cui contenuti emergano per il loro reale valore, in quanto inattaccabili sotto il profilo metodologico.

Ma non va sottovalutata l'esigenza di proteggere anche il minore stesso da un momento che si presenta comunque traumatico per la propria personalità.

Il contatto con la procedura giudiziaria e le sue strutture comporta la necessità di rivivere esperienze traumatizzanti, comportano per il minore effetti negativi di cui è opportuno avere consapevolezza così da intervenire con attenzione e minimizzando i rischi per la salute del minore stesso.

Questa attenzione finirà per avere effetti benefici sulla stessa assunzione della prova e sulla sua 'forza di convincimento atteso che l'assunzione di una prova serena, il più possibile esente da contaminazioni, sarà accompagnata da una autorevolezza maggiore.

Questi aspetti sono stati tenuti presenti dal **legislatore** che con una pluralità di interventi in progressione ha dettato norme speciali per l'audizione del minore, la cui validità è stata avallata dalla **Corte Costituzionale**. La Corte Costituzionale ha sottolineato "*l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di assicurare, nella assunzione della testimonianza di soggetti "fragili" – come i minori e gli infermi di mente – modalità che garantiscano la tutela della personalità del teste e la genuinità della prova*"<sup>9</sup>.

Le norme di legge non determinano una disciplina derogatoria ai principi sulla testimonianza, ma si pongono su un piano di mero rigore metodologico, consapevole delle peculiarità connesse all'audizione di soggetti di giovane età.

## Aspetti normativi dell'audizione dibattimentale del minore

### **Capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.)**

Punto di partenza è quello relativo alla c.d. 'capacità a testimoniare', aspetto che consente di approfondire lo stato psichico del testimone. Il problema, come vedremo, viene affrontato dal codice di procedura penale in maniera 'laica', con una soluzione che lascia ampio spazio alle determinazioni del Giudice.

Nell'acquisire una testimonianza, anche sotto forma di ricognizione, le parti ed il giudice fanno affidamento sulle capacità psichiche del soggetto: le capacità mnemoniche sono una componente importante delle capacità psichiche. Il nostro codice dimostra una attenzione particolare verso le capacità psichiche del testimone.

La testimonianza è disciplinata dal codice di procedura penale nel Capo I (Testimonianza) del Titolo II dedicato ai "mezzi di prova" (artt. 194-207 c.p.p.). Le ricognizioni (di persone, cose, di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale) trovano disciplina nel Capo IV (artt. 213-217).

Troviamo nell'art. 196 c.p. il concetto di 'capacità di testimoniare'.

*196. (Capacità di testimoniare). 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.*

*2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l' idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.*

*3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.*

Secondo il nostro ordinamento, chiunque – da un punto di vista della capacità, attributo della persona – si presume idoneo – psichicamente e fisicamente - a rendere testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

---

<sup>9</sup> Ordinanza 1 aprile 2003, n.108; Sentenza 18 dicembre 2002, n.529). Vedi anche C.Cost., Sent. 30 luglio 1997, n.283 "*la disciplina della testimonianza e delle modalità per raccoglierla risponde anzitutto all'esigenza di assicurare la genuinità della prova, ma non può essere insensibile alla necessità di tutelare la persona del teste nel delicato momento in cui è chiamato a deporre sui fatti e le circostanze dedotti in contraddittorio tra le parti*"

Non inficia questo assunto la previsioni di limiti alla possibilità di testimoniare. I limiti a testimoniare, infatti, vengono concepiti come mere incompatibilità (art. 197 e 197 bis c.p.p.) e trovano motivazioni di carattere giuridico, derivanti dal diverso ruolo sostanziale e processuale ricoperto.

Il processo è quindi luogo in cui chiunque possa fornire un utile apporto di conoscenza può (e deve) essere sentito. Ma una volta assunta correttamente la testimonianza, diverso problema sarà quello della sua valutazione. Non ogni testimone utile può essere ritenuto in grado di fornire un apporto 'idoneo' alle valutazioni del giudice.

Propedeutico alla valutazione delle dichiarazioni è l'accertamento dell'idoneità psicofisica del teste a rendere la testimonianza richiesta.

Tale idoneità può diventare oggetto di accertamento peritale. Quando sussistano elementi specifici che facciano ritenere plausibile l'esistenza di fattori soggettivi che incidano in maniera negativa nell'assunzione della testimonianza, è opportuno che il Giudice domandi ad un perito esperto in discipline psichiatriche o psicologiche il relativo accertamento, come previsto dall'art. 196 comma 2 c.p.p.

Per "idoneità psicofisica" si intende non necessariamente l'esistenza di patologie psico-fisiche, ma in generale, la presenza di elementi personologici, in grado di alterare l'esposizione della vicenda o, ancora prima, la capacità di percezione del fatto, oppure la capacità di discernimento del vero dal falso (verità e bugia), ai fini dell'obbligo di dire la verità comunque gravante su tutti i testi.

Si pensi ai casi di esistenza di una conosciuta patologia (sindrome di down, schizofrenia, gravi patologie psico-fisiche etc..) in capo al teste. Oppure, nei casi di minori, il fatto che si tratti di testi in età prescolare e addirittura in età precedente all'apprendimento della parola.

In questi casi al perito viene demandata l'indagine sulla personalità del teste per verificarne l'attitudine psicofisica a rendere testimonianza, intesa come **capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari.** (Cass. pen. sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962 <sup>10</sup>).

Gli esperti in questi caso parlano di '**competenza a testimoniare**', la cui valutazione comporta "l'esame delle funzioni psichiche di base legate alla *capacità di rendere la testimonianza*: competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone; coerenza-continuità del pensiero; condizioni dell'affettività e delle capacità di relazione; presenza di eventuali sintomi psicopatologici"<sup>11</sup>.

Cass., Sez. 1, Sent. 02993 05/03/1997 - 28/03/1997 Sez. 1

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITA' DI TESTIMONIARE - Capacità di intendere e di volere - Differenza - Accertamento - Obbligo generale - Esclusione - Condizioni dell'accertamento.

L'**idoneità a rendere testimonianza** é concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quelle di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza.

L'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore de teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto.

<sup>10</sup> La sentenza è di estrema chiarezza sul punto e merita di essere riportata in ampio stralcio: Cass. pen. sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962, pres. Ruggeri *La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.*

<sup>11</sup> Vedi LINEE GUIDA SINPIA IN TEMA DI ABUSO SUI MINORI (2007) redatte dalla Società Italiana di Neuropsichiatria § 6.7.

L'accertamento dell'idoenità psico-fisica del teste può essere compiuto in una qualsiasi fase processuale, sia prima del compimento dell'audizione, sia in seguito alla stessa. Esso infatti può prescindere dall'esame delle dichiarazioni specifiche, potendo essere fatto attraverso dati anamnestici indipendenti da quelli oggetto di valutazione specifica, purché di epoca essenzialmente coeva al compimento dell'intervista.

Qualora l'accertamento tecnico dovesse concludersi in termini negativi, ossia di **mancanza di competenza**, ciò non precluderebbe l'assunzione della testimonianza.

**Va infatti precisato come l'indagine sulla capacità a testimoniare non è volta a escludere un teste dal corredo testimoniale, ma a offrire al Giudice elementi di valutazione della testimonianza, alla quale comunque deve farsi ingresso (fatta salva la rituale rinuncia delle parti).**

La regola di cui all'art. 196 c.p.p. infatti, funziona in maniera diversa da quelle di cui agli artt. 197 e 197 bis c.p.p. che, invece, dettando casi di incompatibilità con l'ufficio di testimone comportano la radicale esclusione del teste dall'istruzione probatoria.

Pertanto, molto opportunamente, l'ultimo comma dell'art. 196 c.p.p. recita che *“I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale **non precludono l'assunzione della testimonianza.**”*

Dal riconoscimento a ciascun teste della capacità a testimoniare, e dalla previsione del vagli sull'idoenità del teste, deriva anche il principio per cui anche una sola testimonianza è mezzo idoneo a fondare il convincimento del giudice e, quindi, a sostenere una pronuncia di condanna.

Questo principio non trova eccezione neppure laddove l'unico testimone sia la stessa parte offesa.

Nel nostro ordinamento non vige il principio **unus testis nullus testis**. Se il nostro ordinamento processuale penale aderisse all'impostazione per cui una sola testimonianza non è sufficiente per l'accertamento giurisdizionale, dovremmo escludere la possibilità di fare numerosi processi. A questo obiettivo paiono mirare talune posizioni dottrinali che, facendo leva su argomentazioni scientifiche (tratte, spesso liberamente, dalla c.d. psicologia della memoria) vorrebbero privi di qualsiasi credibilità i racconti dei minori, almeno di quelli in età prescolare.

Senonché la Corte di Cassazione resta fedele alla scelta legislativa.

Sez. 3, Sentenza n. 1818 del 03/12/2010 Ud. (dep. 20/01/2011 ) Rv. 249136 Rel.: Petti C. Imp: L. 673086 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Violenza sessuale - Vittima dell'abuso - Necessità di riscontri esterni - Esclusione.

**La dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non necessitando le stesse di riscontri esterni.** (In motivazione la Corte ha precisato che, in questa materia, proprio perché al fatto non assistono testimoni, posso tuttavia acquisire valore di riscontro esterno le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti).

Corte di Cassazione, Sez. 3, 05/04/2007 n.14182

Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova.

La deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può **tuttavia essere pure da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa.**

Corte di Cassazione, Sezione IV, sentenza 8 maggio-13 luglio 2007 n. 27738 Matteucci

Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova. (Cpp, articoli 192 e 194)

La deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, è soggetta a una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma una volta che il giudice l'abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. **Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, anche la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo.**

Ulteriore elemento di sostegno di questa impostazione, naturalmente, è la perseguibilità del teste che dica cose false o sia reticente davanti all'autorità giudiziaria, sulla base delle previsioni delittuose di cui ai reati di falsa testimonianza (372 c.p.), di calunnia (368 c.p.), di false informazioni al Pubblico Ministero (371 bis c.p.), di false dichiarazioni al difensore (372 ter c.p.), di favoreggiamento personale (378 c.p.).

Anche nel caso del minore persona offesa da un reato sessuale, la fonte probatoria conserva la sua natura esclusivamente "testimoniale" rispetto alla quale non è astrattamente indispensabile l'individuazione dei riscontri esterni per pervenire ad un giudizio di attendibilità.

Il minore, anche quando persona offesa del reato, è quindi un testimone. Il suo apporto processuale è appunto volto a fornire elementi di cognizione dei fatti storici che ne sono il presupposto.

La ricerca di riscontri, secondo il nostro codice, è resa necessaria solo con riferimento alle dichiarazioni degli imputati-testimoni dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., per il quale le dichiarazioni "sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità."

Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 43303 del 18/10/2001 Ud. (dep. 03/12/2001 ) Rv. 220362

In tema di valutazione della prova, la deposizione della parte lesa, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può essere posta a base del convincimento del giudice, atteso che a tali dichiarazioni non si applicano le regole di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., che presuppongono l'esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l'attendibilità, dovendo peraltro il controllo sulle dichiarazioni della persona offesa, considerato l'interesse del quale può essere portatrice, essere più rigoroso in specie se trattasi di minore e l'esame concerna fatti che possono interagire con i delicati aspetti della personalità come in materia di reati contro la libertà sessuale.

Facciamo ora una rapida rassegna delle norme 'speciali' presenti nel codice di rito in tema di audizione del minore. Si può infatti enucleare un complesso di norme che tendono a disciplinare in maniera specifica l'assunzione della testimonianza del minore.

#### **UNO. Non imputabilità - non ammonizione - art. 497 comma 2 c.p.p.**

I testimoni sono tenuti a dire la verità.

*198. Obblighi del testimone. - 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.*

*2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.*

Questa norma si applica anche all'audizione delle persone informate sui fatti compiuta dal Pubblico Ministero di cui all'art. 362 c.p.p., in forza dell'esplicito rinvio dell'ultimo periodo.

Con riferimento alla fase dibattimentale la legge impone al Giudice di istruire su questo ciascun testimone, prima della sua assunzione.

*497. (Atti preliminari all'esame dei testimoni).*

*comma 2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti (207; 372 c.p.) e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.*

L'art. 497.2 c.p.p. prevede che questa fase sia tripartita: duplice avvertimento al testimone e lettura di una dichiarazione.

I) il primo avvertimento attiene, in generale, all'obbligo di dire la verità

II) il secondo concerne le responsabilità penali previste per i testimoni falsi o reticenti

III) la terza fase consiste nella lettura della dichiarazione di consapevolezza, da parte del teste.

Per i testimoni infraquattordicenni la norma prevede solo la prima fase: il minore di 14 anni non subisce le conseguenze penali derivanti dalla violazione dell'obbligo di dire la verità e pertanto non viene ammonito sulle conseguenze penali connesse alla violazione dell'obbligo.

Anche se non passibile di incriminazione per i reati di calunnia, falsa testimonianza, false informazioni al Pubblico Ministero etc..., anche il testimone non imputabile ex art. 97 c.p. è tenuto a dire la verità, nell'adempimento di un dovere civico che grava indistintamente su tutti i cittadini.

Il minore di quattordici anni è presunto incapace di intendere e di volere ex art. 97 c.p. e, pertanto, non è punibile per nessun reato. Questo principio si spinge al punto che persino il minorenni

infraquattordicenne correo dello stesso fatto o di fatto connesso, non potendo assumere la qualità di imputato, può essere sentito come testimone.

Cassazione Sent. 11698 16/11/1998 - 29/12/1998 Sez. 2

Il minore degli anni quattordici - che non può assumere, per la sua incapacità di diritto penale sostanziale e processuale, la qualità di imputato - può essere sentito in qualità di testimone in ordine ai fatti che lo hanno visto coinvolto come autore concorrente, dovendosi considerare tassativo, trattandosi di norma eccezionale, l'elencazione delle incompatibilità con l'ufficio di testimone indicate nell'art. 197 cod. proc. pen., nessuna delle quali ha riguardo al minore non imputabile. **L'attendibilità** delle dichiarazioni di un soggetto così particolare resta comunque affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tener conto di tutte le implicazioni connesse alla **possibile instabilità emotiva del teste**.

Ma l'incapacità di intendere e di volere del minore non è nel nostro sistema penale, uno stato patologico, ma socio-pedagogico.

Esso, pertanto:

- a) non influisce sulla capacità di testimoniare.
- b) non preclude la comprensione del dovere di dire la verità
- c) non comporta pregiudizio per l'attendibilità

Cassazione 1989/15523 RV 182494 Sez. 6

**La non imputabilità del minore non esclude necessariamente la sua maturità psichica ed intellettuale.** (fattispecie relativa a ritenuta attendibilità di chiamata di correo effettuata da minore non imputabile).

Cassazione 1980/09290 RV 145927 Sez. 1

L'incapacità di intendere o di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere. Per contro, **l'incapacità di intendere o di volere da immaturità ha carattere relativo, nel senso che, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non soltanto biopsichici ma anche socio-Pedagogici, relativi all'età evolutiva**, l'esame della maturità mentale del minore va compiuto con stretto riferimento al tipo di reato commesso.

Cassazione Sent. 09369 21/03/1989 - 05/07/1989 Sez. 2 (RIV 181749)

La valutazione in ordine all'attendibilità della dichiarazione di un minore non imputabile rimane sempre affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, tenuto conto dell'instabilità emotiva che talvolta caratterizza il rapporto tra il minore e il mondo degli adulti. Tuttavia **deve escludersi che la incapacità di intendere e di volere, presunta per il minore non imputabile, costituisca pregiudizio per la credibilità delle dichiarazioni da costui rese.** ( conf.Mass n.104822).

Pertanto, secondo la concorde giurisprudenza, la testimonianza di un maggiore di 14 anni e quella di un minore sono equiparabili.

Nessuna rilevanza sul punto può essere attribuita alla previsione di cui all'art. 120 c.p.p. lett. a) in forza del quale *“Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento i minori degli anni quattordici”*. La norma mira a garantire a determinati atti procedurali (ad esempio nei casi che vedono il possibile intervento di persone di fiducia dell'indagato) una presenza effettiva di soggetti in possesso della imputabilità.

La stessa appare posta, a ben vedere, a tutela dei minori di 14 anni, il cui coinvolgimento in fatti processuali (o comunque procedurali) il legislatore mira a escludere il più possibile.

#### ***DUE. assistenza psicologica - art. 609 decies c.p.***

L'art. 609 decies c.p. prevede che quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, e 609-octies commessi in danno di minorenni deve essere assicurata *l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne ... in ogni stato e grado del procedimento*, attraverso la *presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'Autorità giudiziaria che procede*.

La norma è ispirata all'art. 12 del D.P.R. 448/1988 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), di cui ricalca primo comma, sostituendo all'imputato (minorenne) la persona offesa.

Questa forma di assistenza si realizza garantendo la presenza agli atti del procedimento giudiziario dei genitori o di altre persone indicate dal minorenne.

Espressamente la norma prevede un momento valutativo di 'ammissione' da parte dell'autorità giudiziaria. Si tratta di una previsione del tutto opportuna laddove il procedimento veda imputato

proprio un genitore o, comunque, i genitori siano occasione di conflitto e quindi di ulteriore trauma per il minore.

E' opinione pacifica in giurisprudenza che l'assistenza psicologica:

- a) deve essere richiesta dall'interessato
- b) deve essere ammessa dall'autorità giudiziaria.

Da ciò discende che l'esame testimoniale del minore non psicologicamente assistito non è per se stesso vietato: la mancanza di assistenza, per il principio di tassatività che regola la materia, non è causa di nullità, non rientrando in quelle generali di cui all'art. 178 c.p.p.<sup>12</sup>.

Non è neppure causa di inutilizzabilità della prova testimoniale, giacché la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. colpisce solo quelle prove che siano in se stesse vietate dalla legge: e tale non è - come già detto - l'esame testimoniale di minore psicologicamente non assistito. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha già chiarito che sono vietate quelle prove assunte in violazione di diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione, come quelli di cui agli artt. 13, 14 e 15 c.p.p., (Sez. Un. n. 21 del 24/09/1998, Gallieri, rv. 211196); sicché la sanzione dell'inutilizzabilità non si estende a quelle prove che siano state solo irrualmente acquisite (Sez. 4<sup>a</sup>, n. 7926 del 18/06/1999, Valentino, rv. 214247).

Sez. 3, Sentenza n. 41676 del 28/09/2005 Ud. (dep. 21/11/2005 ) Rv. 232517

Nei processi per violenza sessuale contro minori, l'assistenza nell'esame testimoniale della persona offesa minorenni prevista dall'art. 609 decies cod. pen. deve essere richiesta dall'interessato e ammessa dal giudice. **Ne consegue che l'esame svolto senza l'assistenza, non richiesta, non è sanzione di nullità, né inutilizzabile.**

### **TRE regole per l'esame dibattimentale (l'audizione protetta) - artt. 498 e 398 c.p.p.**

Il testimone minorenne (>18 anni) deve essere interrogato con modalità particolari, dettate dall'art. 498 commi 4, 4 bis e 4 ter c.p.p.:

#### **art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni)**

*4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.*

*4 bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 bis. (2)*

*4 ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. (1) (3) (4)*

*(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 498, c.p.p., nella parte in cui non consente nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti (C.cost. 30.07.1997, 283.)*

*(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13, L. 03.08.1998, n. 269.*

*(3) Il presente comma, aggiunto dall'art. 13, L. 03.08.1998, n. 269, è stato così modificato prima dall'art. 15, comma 10, L. 11.08.2003, n. 228 e poi dall'art. 9, D.L. 23.02.2009, n. 11 con decorrenza dal 25.02.2009. Il testo precedente era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato fosse effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (C. cost. 13-29 gennaio 2005, n. 63).*

#### **1. sottrazione all'esame diretto ed al controesame**

La prima regola è quella che prevede la sottrazione all'esame diretto ed al controesame (art. 498 comma 4): l'esame è condotto dal giudice<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> A differenza di quanto accade nel processo minorile, nell'ambito del quale l'assenza non volontaria del genitore del minore imputato al compimento dell'atto determina la nullità dell'atto stesso ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p.

<sup>13</sup> Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 30/09/2009 Ud. (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245377 Relatore: Marini L. Imp. R..

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen., sollevata per la violazione degli artt. 3, 24, comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui prevede la

Questa norma persegue il fine di preservare i minori dal pericolo di domande nocive e suggestive (art. 499 c.p.p.), particolarmente presente proprio nell'esame dei minori, più esposti alla suggestionabilità.

Il *modus procedendi* di cui all'art. 498.4 c.p.p. è però derogabile dal Giudice che, valutato il caso specifico e sentite le parti, quando ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, può disporre con ordinanza sempre revocabile che la deposizione avvenga nelle forme ordinarie.

In questi casi l'audizione viene condotta dalle parti e, con riferimento alle parti private, dai difensori. La Cassazione esclude – in via generale - che l'imputato possa porre domande direttamente. A maggior ragione il divieto opera nei casi di cui ci occupiamo in questa sede.

Sez. 1, Sentenza n. 43474 del 27/10/2010 Ud. (dep. 09/12/2010 ) Rv. 249007 Valentini.

L'esame dei testimoni può essere condotto, per le parti private, solo dai loro difensori, con conseguente divieto di procedere direttamente e personalmente da parte dell'imputato.

## **2. facoltà, per il giudice, di avvalersi di un ausiliario**

art. 498 comma 4 c.p.p.: facoltà, per il giudice, di avvalersi di un ausiliario “familiare o esperto in psicologia infantile”.

Si sottolinea che si tratta di una mera facoltà (“*il presidente può avvalersi*”).

Sez. 3, Sentenza n. 42477 del 04/11/2010 Ud. (dep. 01/12/2010 ) Rv. 248757 Imputato: D. S.

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE - Assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile - Obbligatorietà - Esclusione.

L'esame testimoniale del minore, vittima di abusi sessuali, non richiede obbligatoriamente l'assistenza di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, non essendo imposta né dalla legge penale né dalla legge processuale. (In motivazione la Corte ha precisato che detta assistenza è da considerarsi facoltativa ai sensi dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen.).

E' opportuno che l'ausiliario sia persona diversa da quella chiamata a prestare l'assistenza psicologica di cui all'art. 609 decies c.p., considerata la diversità dei fini dell'intervento, l'uno processuale l'altro metaprocessuale.

E' altresì inopportuno che questa ausilio sia richiesto a chi abbia svolto funzioni terapeutiche a favore del minore al di fuori di ogni collegamento con il procedimento penale.

La Cassazione ha giustamente ritenuto non sussistente alcuna incompatibilità tra l'aver svolto il ruolo di perito del GIP e la funzione di mero ausiliario del Giudice in sede di audizione dibattimentale.

Sez. 3, Sentenza n. 16854 del 04/03/2010 Ud. (dep. 04/05/2010 ) Rv. 246983

Presidente: Onorato P. Estensore: Marini L. Relatore: Marini L. Imputato: B.. P.M. Montagna A. (Conf.)

Non è incompatibile ad assistere il giudice, in sede di incidente probatorio durante l'esame della persona offesa inferma di mente, l'esperto in precedenza nominato perito dal G.i.p. al fine di accertare la capacità a testimoniare della medesima.

In motivazione la sentenza valorizza

- a) il fatto che l'incarico peritale fosse stato conferito dal giudice, e non dal Pubblico Ministero o da altre parti private
- b) l'assenza di norme che prevedano l'incompatibilità, o comunque la nullità dell'atto, cosicché, in forza del principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.) non viene ravvisata alcuna nullità nell'assunzione della testimonianza.

## **3. uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.**

Questa possibilità è specificamente prevista per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis c.p.

---

conduzione diretta da parte del presidente dell'esame testimoniale del minorenne, perché **realizza un ragionevole bilanciamento tra i diritti dell'imputato e i diritti del minore.**

Essa presuppone una richiesta di parte (del minore o del suo difensore) ed è pertanto derogabile. L'impiego della strumentazione tecnologica è atta a proteggere il minore e ad evitare contatti diretti con il presunto abusante.

Ulteriori regole sono quelle espressamente dettate per l'incidente probatorio in deroga per i minorenni di cui all'art. 398, comma 5 bis.

Queste regole che trovano applicazione per i testimoni minorenni quando vi sia una richiesta di parte o, comunque, su espressa decisione del Giudice, secondo il dettato di cui all'art. 498 comma 4 bis.

*498.4 bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5 bis.*

#### **art. 398, comma 5 bis**

*5 bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater 609 octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano **minorenni**, con l'ordinanza di cui al comma 2 stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario ed opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. **Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica e audiovisiva**. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. (1) (2) (3)*

*(1) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 398, comma 5 bis, nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies (Corruzione di minorenni) del codice penale fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. (C.cost. 01.06-09.07.1998, n. 262)*

*(2) Il presente comma, prima aggiunto dall' art. 14, L. 15.02.1996, n. 66, poi modificato dall'art. 13, L. 03.08.1998, n. 269, dall'art. 15, comma 8, L. 11.08.2003, n. 228 e dall'art. 14, L. 06.02.2006, n. 38, è stato da ultimo così modificato dall'art. 9, D.L. 23.02.2009, n. 11 con decorrenza dal 25.02.2009.*

*(3) E' costituzionalmente illegittimo l'art. 398, comma 5 bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un **maggiorenne infermo di mente**, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno (C. Cost. 29.01.2005, n. 63).*

La Corte Costituzionale (Sent. 114/2001) ha precisato che le modalità in questione si applicano indipendentemente dal tipo di reato per cui si procede, e **non solo ai reati sessuali o di prostituzione minorile** di cui alla l. 269/1998 che ha aggiunto il comma.

C. Cost. 114/2001

“La legge n. 269 del 1998 (art. 13, comma 6) ha introdotto nell'art. 498 del codice di procedura penale, che disciplina le modalità dell'esame testimoniale nel dibattimento, il comma 4-bis, ai sensi del quale «si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis», cioè appunto le modalità di cui alla norma qui impugnata. Ora, benché tale nuova regola sia stata introdotta nel contesto della disciplina dei reati concernenti la prostituzione minorile e la pornografia minorile, sta di fatto che la disposizione che la contiene riguarda le modalità dell'esame testimoniale nel dibattimento, prescindendo dall'ipotesi di reato per cui si procede: a differenza del successivo comma 4-ter, introdotto con lo stesso art. 13, comma 6, della legge n. 269 del 1998, che esplicitamente si riferisce ai casi in cui si procede per uno dei reati sessuali indicati, **il comma 4-bis non reca alcuna limitazione in ordine ai reati**. Ora, come ricorda lo stesso giudice remittente, l'art. 401, comma 5, del codice di procedura penale, relativo alle modalità di svolgimento dell'udienza per l'incidente probatorio, dispone che «le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento». Pertanto, **se il nuovo comma 4-bis dell'art. 498 si applica, nel dibattimento, indipendentemente dal titolo di reato per il quale si procede, e se esso è applicabile, in forza dell'art. 401, comma 5, anche all'incidente probatorio, ne risulta che, in forza del doppio richiamo accennato, anche nel caso di incidente probatorio nell'ambito di un procedimento per reato diverso da quelli sessuali** (e così per il reato sottoposto al giudice a quo [art. 572 c.p.]), le modalità particolari di assunzione della testimonianza del minore infrasedicenne, previste dall'art. 398, comma 5-bis, possono trovare applicazione: che è proprio quanto il remittente vorrebbe ottenere attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Dopo la modifica del 2009 non vi è più questione circa il fatto se il rinvio operi solo per i testimoni infrasedicenni (come originariamente previsto dall'art. 398.5 bis), ma già prima la soluzione era negativa, posto che il tenore letterale, di carattere generale dell'art. 498 comma 4 bis sembrava infatti generalizzare ciò che il comma 398.5 bis detta in maniera specifica per i minori di anni 16.

Le modalità in questione sono, in particolare:

#### **4. luogo diverso dall'aula del Tribunale**

LA norma prevede la possibilità, percorribile d'ufficio o su richiesta di parte, di eseguire l'atto in un **luogo diverso dall'aula del Tribunale** (*presso strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore*).

Tale modalità consente al giudice di scegliere una struttura 'protetta', particolarmente idonea per lo svolgimento dell'atto nel rispetto della persona offesa, in luogo che consenta di impedire l'incontro con l'indagato e dotato di strumentazione tecnica funzionale all'audizione senza che il minore percepisca la presenza del presunto abusante.

#### **5. documentazione integrale dell'atto**

L'atto deve essere ripreso con impiego di mezzi di produzione fonografica o audiovisiva, se necessario anche previo incarico ad un tecnico specializzato, secondo le forme dettate dall'art. 398.5 bis c.p.p. per l'incidente probatorio.

La documentazione audiovisiva non sostituisce la necessità del verbale scritto, in forma riassuntiva<sup>14</sup>. Mentre La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Le regole ora viste hanno essenzialmente un significato metodologico, funzionale alla corretta escussione del teste minore in sede dibattimentale (e di incidente probatorio).

Da tale premessa discendono due conseguenze:

1) l'inosservanza delle stesse non comporta inutilizzabilità né nullità dell'atto.

Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 39996 del 14/07/2005 Ud. (dep. 03/11/2005 ) Rv. 232941

659102 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE - Violazione delle regole fissate per l'esame (artt. 498, comma primo, 499 cod. proc. pen). - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Nullità - Insussistenza - Motivi. .

In tema di assunzione ed utilizzazione delle prove, non dà luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., la violazione delle regole per l'esame fissate dagli artt. 498, comma primo, e 499 cod. proc. pen., poiché non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di **prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte**. Deve essere, del pari, esclusa la ricorrenza di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 cod. proc. pen.

Al limite, l'unica parte legittima a dolersi del mancato rispetto delle modalità di cui sopra, sarebbe lo stesso minore.

Il fatto che l'art. 498 c.p.p., comma 4, ter c.p.p., attribuisca al solo minore (o persona che lo rappresenta, evidentemente) o al suo difensore la possibilità di richiedere tale utilizzazione dimostra con certezza che si è in presenza di cautele poste nell'esclusivo interesse del minore, che, dunque, è l'unico che potrebbe dolersi del mancato rispetto delle cautele stesse. Nessuna interlocuzione è prevista con le altre parti processuali in presenza di una esplicita richiesta avanzata dal minore e nessuna discrezionalità sembra attribuita allo stesso giudicante. Dunque, non sussiste un interesse diretto e tutelabile da parte dell'imputato ad eccepire la irregolarità dell'atto.

Sez. 3, Sentenza n. 42899 del 30/09/2009 Ud. (dep. 11/11/2009 ) Rv. 245376 Rel.: Marini L. Imp.: R.

È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che deduce la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

---

<sup>14</sup> L'art. 398 c.p.p. nel punto specifico parla di 'interrogatorio', così impropriamente definendo l'audizione del minore.

2) esse non disciplinano in maniera diretta l'audizione del minore nella fase delle indagini.

Sul punto rinvio *infra*, all'apposita sezione.

#### **QUATTRO. Divieto di domande sulla sessualità**

Infine, altra regola che è bene avere presente, in quanto l'unica dettata espressamente dalla legge quale limite valevole per tutti i casi di audizione della persona offesa di un reato sessuale (articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies, 612 bis c.p.) è quella contenuta nella norma di cui all'art. 472.3bis c.p.p. che pone il divieto di porre "*domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto*"

#### **CINQUE. Si procede a porte chiuse.**

L'esame dei testimoni minori può, **facoltativamente**, secondo la discrezionalità del Giudice, essere condotto a porte chiuse (472 comma 4).

**Obbligatoriamente** (472 comma 3 bis) quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies.

Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 18/02/2009 Ud. (dep. 31/03/2009 ) Rv. 243465

Presidente: De Maio G. Estensore: Gazzara S. Relatore: Gazzara S. Imputato: Poggi. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Firenze, 15 Giugno 2007)

**Non dà luogo a nullità**, per assenza di previsione di legge, lo **svolgimento in pubblico** del dibattimento relativo ai delitti di cui all'art. 472, comma terzo, cod. proc. pen. con persona offesa minorenni. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che in ogni caso tale **eccezione sarebbe preclusa all'imputato, unica legittimata essendo la persona offesa**, costituitasi parte civile).

### **L'audizione del minore nella fase dell'indagini preliminari**

L'audizione del minore nella fase delle indagini preliminari non è soggetta a particolari forme. Le disposizioni specificamente dettate per l'audizione del minore negli artt. 498 e 398 c.p.p. riguardano espressamente solo la fase dibattimentale, mentre l'unica disposizione che comprende anche la fase dell'indagine è la norma di cui all'art. 609 decies c.p. che, in maniera generale e non tassativa, si preoccupa di assicurare al minore la necessaria assistenza psicologica.

Il minore può essere assunto nel corso delle indagini dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero. In realtà, in maniera inversamente proporzionale all'età del minore, l'audizione della persona offesa è momento di estrema delicatezza che rischia di alterare i risultati acquisibili e, pertanto, l'*an*, il *tempus* ed il *quomodo* dell'audizione vanno valutati con grande scrupolo da parte dell'inquirente.

Soprattutto per i minori in età pre-scolare e pre-adolescenziale appare preferibile che l'audizione sia compiuta in maniera tale da non dover essere ripetuta in seguito, possibilmente nelle forme dell'incidente probatorio. Verso tale forma, peraltro, è esplicita anche l'opzione legislativa, come indicata dalla previsione di cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p. (introdotto dalla legge 66/1996) in forza del quale il ricorso all'anticipata assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici è possibile in via autonoma, **anche al di fuori delle ipotesi previste dai casi 'tradizionali' di incidente probatorio di cui al comma 1 della norma**, nei procedimenti aventi ad oggetto determinati reati.

Se in molti casi non appare problematica l'audizione di un minore di età superiore ai 16 anni (per i quali peraltro non opera il dettato dell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. ) o comunque prossima alla stessa, particolare cautela va impiegata con i minori di età inferiore.

Ritengo del tutto sconsigliabile da parte di Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria l'audizione diretta di minori di età prossima o inferiore ai 6-7 anni, trattandosi di atto che, soprattutto se condotto in maniera metodologicamente errata, può incidere molto significativamente sulla memoria del minore, rischiando anche di alterare il ricordo dei fatti.

Quando appare indifferibile l'audizione del minore in fase di indagine è comunque buona norma che la stessa venga condotta con modalità non dissimili da quelle indicate nelle norme previste per il dibattimento, con particolare riferimento all'impiego di un ausilio da parte di persona esperta ed alla integrale documentazione audio-video dell'atto.

### Impiego di un ausiliario

La possibilità di procedere all'ascolto del minore unitamente ad un ausiliario discende dall'art. 498 comma 4 c.p.p., che prevede tale facoltà per l'audizione dibattimentale del minore.

La giurisprudenza sembra attribuire alla figura di ausiliario un ruolo autonomo, che lo renderebbe incompatibile sia con quello di testimone - in forza dell'incompatibilità specifica di cui all'art. 197 lett. d) c.p.p. - sia con quello (che deriva dal primo) di consulente, secondo il disposto degli artt. 222 lett d) e 225 c.p.p., in forza dei quali non può prestare l'ufficio di perito né quello di consulente tecnico di parte, "*chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare*"

In pratica l'ausiliario del PM non potrebbe avere altra veste processuale. Questa è l'opinione molto drastica espressa dalla Cassazione in una pronuncia del 2002, che giunse a dichiarare inutilizzabile la consulenza resa al Pubblico Ministero (e successivamente prodotta in sede di istruzione dibattimentale, dopo l'audizione del consulente) dal neuropsichiatra che, avendo svolto la funzione di ausiliario in sede di audizione del minore da parte del Pubblico Ministero, era stato successivamente nominato consulente dell'accusa con l'incarico di accertare se e che tipo di deficit mentale il ragazzo avesse; se fosse attendibile la sua versione dei fatti in merito alla violenza subita; se in generale egli fosse capace di intendere e di volere.

Sez. 3, Sentenza n. 4526 del 26/11/2001 Ud. (dep. 06/02/2002 ) Rv. 221052 Est: Franco A. Imputato: Er Regraui M

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO - Esperto in neuropsichiatria infantile che abbia partecipato all'esame del minore offeso dal reato - Esame condotto dal P.M. - Incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone e di consulente - Sussistenza - Fondamento.

E' incompatibile sia con l'ufficio di testimone (art.197, lett.d, cod.proc.pen.) sia con quello di consulente tecnico (art.225, comma 3, cod.proc.pen.) l'esperto di neuropsichiatria infantile che abbia partecipato quale ausiliario all'assunzione delle sommarie informazioni rese al Pubblico ministero dal minore offeso dal reato, atteso che lo svolgimento di tale compito implica, da parte dell'ausiliario, una valutazione sull'attendibilità della persona offesa dalla quale necessariamente deriva l'incapacità a testimoniare su qualsiasi tema che a detta attendibilità inerisca.

La sentenza, comunque, mostrò di concordare nell'interpretazione per cui il codice non prevede una esclusione assoluta dell'ausiliario dalla testimonianza<sup>15</sup>, consentendo l'escussione del teste su circostanze ulteriori ed estranee a ciò che attiene all'atto cui si è prestato l'ausilio.

In sintesi la sentenza pare disegnare il quadro seguente. L'ausiliario nominato dal Pubblico Ministero per l'audizione del minore persona offesa:

- non potrà ricoprire il ruolo di testimone su ciò che ha contribuito ad assumere né su ciò che concerne il compimento dell'atto (art. 197.4 c.p.p.)
- non potrà essere nominato consulente del Pubblico Ministero né perito del giudice (art. 222 lett d) e 225 c.p.p)
- potrà, però, essere citato dal PM quale testimone in ordine a circostanze estranee all'atto cui ha collaborato di cui comunque risulti a conoscenza.

Attesa la natura di *expert witness*, peraltro, allo stesso dovrebbe essere consentita l'espressione di giudizi tecnici e valutazioni che vadano oltre la mera affermazione di fatti.

Senonché credo che l'arresto giurisprudenziale sia basato su una errata impostazione del problema che non tiene conto delle peculiarità della testimonianza del minore e omologa, confondendole, due realtà differenti tra loro, quelle dell'ausilio amministrativo e quelle dell'ausilio tecnico.

La previsione di cui all'art. 498 comma 4 c.p.p. (*L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile.*) mira a consentire una corretta audizione del minore, non viziata da un approccio che possa alterare una dinamica virtuosa di

<sup>15</sup> L'orientamento in questione si ritrova in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4752 del 09/03/1998 Ud. (dep. 22/04/1998) Rv. 210708 PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - AUSILIARIO - Divieto assoluto ad essere assunto come teste - Esclusione - Riferimento ai soli atti appresi come ausiliario. *La disposizione di cui all'art. 197, comma primo lett.d), c.p.p. che sancisce, tra l'altro, la incompatibilità a testimoniare per coloro che nello stesso procedimento svolgono o abbiano svolto funzioni di ausiliari del giudice o del p.m., non prevede una ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma mira solo ad evitare che tali soggetti possano essere assunti come testi sulle conoscenze relative a fatti e circostanze appresi nell'esercizio della funzione di ausiliario per la redazione degli atti di cui all'art. 373 c.p.p, non anche nel corso della attività compiuta nello espletamento delle loro funzioni di p.g.*

audizione del minore e, al contempo, a tutelare la serenità del teste (da qui anche la possibilità di avvalersi di un familiare). L'ausilio cui si riferisce la norma è diverso dall'assistenza amministrativa cui si riferisce l'art. 126 c.p.p. (e 125.4) attribuita agli assistenti giudiziari e ai collaboratori di cancelleria<sup>16</sup>, ai quali spetta anche la materiale redazione del verbale<sup>17</sup>; ed è anche diversa dall'assistenza tecnica all'ausiliario amministrativo finalizzata alla verbalizzazione con strumentazione meccanica o tecnologica (135 c.p.p.)

*126. Assistenza al giudice. - 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario [135] a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti*

*125.4. Il giudice delibera in camera di consiglio [127] senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo [126] e delle parti. La deliberazione è segreta.*

*135. Redazione del verbale. - 1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.*

*2. Quando il verbale è redatto con la stenografia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.*

A parere dello scrivente, quest'ultima forma di ausilio (assistenza amministrativa e annessa assistenza tecnica) è quella cui si riferisce l'art. 197.4 lett. d) c.p.p. laddove prevede una incompatibilità con l'ufficio di testimone (soggettiva e quindi non declinabile) per *coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario.*

La formulazione dell'art. 498.4 c.p.p., che ricorre al non univoco termine "ausiliario", risulta in realtà fuorviante e tale da aver condotto la stessa Cassazione a ricollegare la previsione con quella dell'art. 197 c.p.p., anziché a quella probabilmente più corretta dell'art. 359 c.p.p.. In realtà la figura cui probabilmente pensava il legislatore era qualcosa di molto più simile ad una '*persona idonea*' in grado di aiutare il Giudice nella conduzione dell'esame, ed al quale affidare eventualmente anche ulteriori richieste. Una figura simile a quella dell'ausiliario di PG ex art. 348.4 c.p.p., di cui la polizia giudiziaria, può avvalersi *quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.* Si tratta in pratica di una figura molto più simile a quella del consulente/perito che a quella dell'ausiliario tecnico-amministrativo.

L'audizione dell'ausiliario, esperto in psicologia infantile, chiamato a svolgere funzioni tecnico-professionali di supporto nell'audizione del minore in una determinata fase processuale, non sarebbe finalizzata, in sede dibattimentale, all'acquisizione *de relato* dei contenuti emersi in sede di audizione (contenuti che devono fare ingresso in maniera diversa), ma nulla pare vietare la possibilità che quella stessa persona (proprio in quanto '*specialista*' in psicologia infantile) venga poi nominata quale consulente di parte, e successivamente ascoltata in sede di istruttoria dibattimentale sugli aspetti della personalità del minore suscettibili di una valutazione di carattere psicologico.

Qualora ne sia ammessa l'audizione in veste di testimoni (ancorché qualificati) le figure professionali passate ora in rassegna, del resto, non potrebbero esprimere valutazioni professionali su quanto acquisito, per la preclusione per cui il teste non può "*esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti*" (art. 194 3° comma c.p.p.), cosa che in parte comunque si verifica nel momento in cui, riferendo attività di natura specialistica da lui compiute, il professionista debba spiegare i processi logici che lo hanno indotto a certe decisioni.

Qualora gli stessi, invece, fossero sentiti quali consulenti di parte e periti, incorrerebbero nel divieto di cui all'art. 228 comma 3 c.p.p. e non potrebbero riferire in merito a quanto appreso dal minore o da altre persone, salvo che in sede di spiegazione dei meccanismi logico-scientifici seguiti per raggiungere le conclusioni rassegnate.

*228 comma 3 c.p.p.. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.*

Sul punto, appare pertanto necessario un *revirement* della giurisprudenza di legittimità.

<sup>16</sup> Vedi l. 1 luglio 1980, n. 312 e d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.

<sup>17</sup> Questi compiti sono spesso attribuiti al personale di PG in sede di escussione compiuta dal Pubblico Ministero.

Due recenti sentenze della III sezione hanno affrontato nuovamente la questione, giungendo a conclusioni analoghe a quelle ora proposte, fornendo quindi un importante precedente che ora consente di sterilizzare possibili eccezioni in merito.

Si tratta della Sez. 3, Sentenza n. 42721 del 2008 e della Sez. 3, Sentenza n.24294 del 2010. Riporto ampio stralcio della più recente, da cui si evince come il riferimento all'ausiliario nell'art. 197 c.p.p. rimanda unitariamente a ciò che nel codice previgente veniva indicato con riferimento al personale in possesso di qualifica di 'cancelliere' e/o di 'segretario', talché non è possibile estendere il significato in maniera tale da ricomprendere chi non abbia tale qualifica, operazione che, altrimenti, estenderebbe indebitamente i casi di deroga al principio pdi cui all'art. 196 comma 1 c.p.p. per cui "ogni persona ha la capacità di testimoniare."

La sentenza del 2010, in particolare, si riferiva al caso di dottoressa dr.ssa che aveva seguito il minore su incarico del Tribunale per i Minorenni e che aveva in quella sede redatto una relazione. In seguito il P.M. aveva nominato la stessa quale consulente, incarico contestato dalla parte che aveva invocato l'incompatibilità prevista dal combinato disposto dell'art. 225 c.p.p., e art. 222 c.p.p., lett. e). L'assunto della Corte territoriale secondo cui il procedimento connesso è solo quello di natura penale è in contrasto con il dettato normativo che non fa alcun cenno a tale "limitazione" (anche un procedimento civile in cui il consulente sia chiamato ad esprimersi comporta invero lo stesso pregiudizio di conoscenza che la norma vuole evitare). Peraltro la dr.ssa B. aveva svolto il ruolo di ausiliario del P.M., per cui non poteva essere chiamata a testimoniare e quindi a prestare l'ufficio di consulente o perito. Con il quarto motivo denuncia la omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale in relazione: a) alla collocazione/compatibilità dei fatti contestati con quelli accertati in corso di istruttoria; b) alla attendibilità di M.; c) alla figura degli abusanti come descritta prima alla dr.ssa B., poi in sede di registrazione, ed ancora nell'incidente probatorio ed ai luoghi dei presunti abusi; d) al verificazionismo della dr.ssa B. evidenziato dalla difesa e dai suoi consulenti; e) alla cassetta registrata; f) all'incidente probatorio.

*... Infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal consulente del P.M. e della sua relazione. Innanzitutto non vi era alcuna incompatibilità a testimoniare o a prestare l'ufficio di consulente, non avendo mai la dr.ssa B. assunto il ruolo di ausiliario del P.M. Questa sezione, con la sentenza n. 42721 del 9.10.2008, richiamata anche dalla Corte territoriale, ha ribadito che il termine "ausiliario" debba essere inteso in tecnico (come soggetto appartenente a personale di cancelleria e segreteria. Nella motivazione della predetta sentenza, che il collegio condivide pienamente, dopo aver evidenziato che, a norma dell'art. 196 c.p.p., di "ogni persona ha la capacità di testimoniare" e che quindi le deroghe a tale principio non possono che essere tassative e di stretta interpretazione, si affermava". Tali "deroghe" cioè debbono essere espressamente previste e non sono consentite interpretazioni analogiche o estensive. E difatti il codice ha previsto, da un lato, le ipotesi in cui vengono riconosciuti la facoltà o l'obbligo di astensione (artt. 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p.) e, dall'altro, i casi di incompatibilità a rendere testimonianza (art. 197 c.p.p.). Quest'ultima norma prevede, tra l'altro, che non possono essere assunti come testimoni "coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391 ter c.p." (art. 197 c.p., comma 1, lett. d). Per quanto in precedenza ricordato la nozione di "ausiliario" non può che essere intesa nel suo significato tecnico, senza la possibilità di comprendervi soggetti che tali non sono. Altrimenti verrebbe a derogarsi in modo arbitrario al principio che chiunque può rendere testimonianza (salvo i casi espressamente previsti), "creando" incompatibilità anche per soggetti non rientranti nelle categorie indicate e quindi non ritenuti dal legislatore incompatibili con l'ufficio di testimone. Il codice di procedura penale del 1930 all'art. 450 c.p.p. stabiliva che non potessero essere assunti come testimoni "i giudici, i magistrati, del P.M., i cancellieri, i segretari, anche se appartenenti a giurisdizioni speciali, i quali hanno avuto parte per ragione del loro ufficio negli atti del procedimento, non possono essere assunti come testimoni".*

*La norma era quindi chiarissima nella individuazione dei soggetti ausiliari del giudice o del p.m. (cancellieri e segretari). Nella elaborazione del nuovo codice di procedura penale si è preferito ricorrere alla nozione unitaria di ausiliario, senza per questo allargare le ipotesi di incompatibilità.....". **"Risulta evidente quindi che le parole "cancelliere" e "segretario" vengono sostituite da quella unificante di "ausiliario". E tale è colui che appartiene al personale di cancelleria e di segreteria, come emerge dall'art. 1 del regolamento (D.M. 30 settembre 1989, n. 334) e dall'art. 126 c.p.p., secondo cui il giudice, in tutti gli atti ai quali procede è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento".** Tanto premesso non c'è dubbio alcuno (non è dedotto neppure dalla ricorrente) che la dr.ssa B. non abbia mai rivestito la qualifica, nel senso sopra delineato, di ausiliario del p.m.. Conseguentemente non sussiste nei suoi confronti la eccezione di incompatibilità ad essere assunta come teste a norma dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. d) o (a prescindere da quanto si dirà di seguito) ad essere nominata consulente. A parte i*

*rilievi della Corte territoriale è assorbente il fatto che le norme in tema di incompatibilità previste dall'art. 225 c.p.p., comma 3 non trovano applicazione nei confronti dei consulenti del P.M. nominati ex art. 359 c.p.p. Risulta, invero, chiaramente dalla collocazione sistematica della norma che le incompatibilità previste per il perito ed i consulenti riguardino la perizia ed il suo espletamento. Le medesime "garanzie" non hanno invece ragion d'essere quando si tratti di una consulenza di parte disposta dal P.M. in sede di indagini preliminari. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, orientata in tal senso "Nei confronti dei consulenti tecnici nominati dal p.m. ai sensi dell'art. 359 c.p.p. non trovano applicazione, neppure in via analogica, le ipotesi di incapacità ed incompatibilità previste dall'art. 225 c.p.p., comma 3; ne' gli accertamenti compiuti dal consulente del P.M. che si trovi in una delle situazioni previste dall'art. 222 c.p.p., comma 1, lett. a), b), c) d), richiamato dal suddetto art. 225 c.p.p., possono essere annoverati tra gli atti inutilizzabili" (cfr. Cass. pen. sez. 2, 7.6.1995 -Cerrone).*

### **Documentazione dell'audizione del Pubblico Ministero**

Le norme dettate dagli art. 398 comma 5 bis in tema di documentazione dell'atto di assunzione della testimonianza del minore hanno esclusiva attinenza alla fase dell'incidente probatorio e dibattimentale (per quest'ultima vale il rinvio dell'art. 498 comma 4 bis c.p.p.).

*398.5bis Le dichiarazioni testimoniali debbono essere **documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva**. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti*

Da ciò discende che l'inosservanza delle norme stesse nella fase investigativa non è formalmente eccipibile. Quando il Pubblico Ministero ritiene di procedere all'escussione del minore, in via diretta o delegata alla Polizia Giudiziaria, non sarà tenuto all'osservanza di modalità particolari, né ad obblighi circa la verbalizzazione audiovisiva dell'atto.

Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 3576 del 09/11/2006 Cc. (dep. 31/01/2007 ) Rv. 236016

659115 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE - Particolari cautele - Ambito di applicazione - Escussione del minore in fase di indagini preliminari - Presenza del genitore - Conseguenze - Fattispecie.

Le particolari cautele dettate dall'articolo 498, comma quarto, cod. proc. pen. per l'esame testimoniale del minore -la cui adozione è rimessa al potere discrezionale del giudice del dibattimento- **non si applicano in sede di sommarie dichiarazioni rese dal minore in corso delle indagini preliminari**. Da tale principio, peraltro, non può ricavarsi un divieto alla partecipazione del genitore all'assunzione delle dichiarazioni del minore nella fase delle indagini preliminari, né un tale divieto è sancito in qualche altra norma dell'ordinamento. (Da queste premesse la S.C. ha rigettato la doglianza articolata sul rilievo dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da un minore per il fatto che questi, nella fase delle indagini preliminari, era stato sentito alla presenza del genitore: trattavasi di circostanza che poteva in ipotesi influire sull'attendibilità del minore, ma non integrava alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle nullità).

**In realtà deve però osservarsi come il rispetto di queste regole – anche nella fase delle indagini preliminari – mira tutelare l'assunzione della prova, munendola di presidi tecnici opportuni e consentendo una verifica a posteriori in ogni tempo circa il suo compimento. Ciò riverbera i suoi principali effetti proprio nella fase della valutazione della prova stessa che sarà demandata al Giudice. Il rispetto di queste norme appare quindi funzionale alla migliore valutazione dei contenuti acquisiti.**

Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 32281 del 08/06/2006 Cc. (dep. 29/09/2006 )

L'obbligo della documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia **garanzia di genuinità della prova** e risulta imposto dal nostro codice di rito, per l'incidente probatorio, fin dal 1996, di modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione di una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato ma anche sotto il profilo dell'accertamento dei fatti penalmente rilevanti. Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un **vizio metodologico dell'assunzione della prova**, che non può più essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi, si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell'imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicurare la sicurezza del risultato.

Si pensi ai casi in cui l'atto investigativo sia destinato ad essere acquisito mediante lettura agli atti del dibattimento, senza che in quella sede si proceda a nuova audizione del minore. In tali casi la possibilità di verifica da parte del Giudice circa le modalità di compimento eliminerà la possibilità di facili contestazioni sull'audizione (che sia stata condotta in maniera metodologicamente scorretta, suggestiva o con verbalizzazioni infedeli...).

### ***Assunzione di dichiarazioni (de relato e dirette)***

E' sempre utile procedere all'assunzione di tutte le persone che hanno raccolto le dichiarazioni del minore.

In pressoché tutti i casi di denunce di abuso sessuale su minore è dato riscontrare dichiarazioni delle persone che hanno raccolto le confidenze del minore (genitori, insegnanti, coetanei), tecnicamente qualificabili dichiarazioni del testimone *de relato* (195 c.p.).

Ma a prescindere dai casi in cui riferiscano le dichiarazioni del minore, il contenuto dichiarativo di queste persone ha un diretto valore probatorio sul contesto temporale e oggettivo in cui si collocano i fatti e soprattutto in cui si è sviluppata la fase della rivelazione da parte del minore. Questi aspetti hanno un valore autonomo e distinto dal contenuto delle dichiarazioni stesse.

Sono infatti dati conoscitivi e probatori di estrema importanza tutte le circostanze relative alla cronologia delle rivelazioni del minore, ed è quindi opportuno valutare

- **la tempistica delle rivelazioni:** Dichiarazioni rese in tempi prossimi al fatto appaiono dotate di una attendibilità maggiore.

Corte di cassazione - Sezione III, penale - Sentenza 17 gennaio-8 marzo 2007 n. 9811, Presidente Grassi; Relatore Squassoni; Pm - difforme - Izzo

(in Guida al Diritto, Famiglia e minori, maggio 2007 n. 5 p. 57)

Reati contro la persona - Abuso sessuale su minore infraquattordicenne - Testimonianza persona offesa - Maggiore rilevanza delle prime dichiarazioni - Attendibilità del racconto di abuso.

**Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non inquinate da interventi esterni che possono alterare la memoria dell'evento.** L'indagine sulla genesi delle prime narrazioni è sempre opportuna per escludere la presenza di eventuali falsi ricordi.

Sez. 3, Sentenza n. 24248 del 13/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010 ) Rv. 247285 Relatore: Squassoni C. Imputato: O. J.. P.M. Salzano F. (Diff.)

In tema di dichiarazioni accusatorie rese a terzi dal minore (nella specie bambino di anni quattro) vittima del reato di violenza sessuale, **la ricostruzione della genesi della notizia di reato, delle reazioni emotive e delle domande degli adulti coinvolti e delle ragioni dell'eventuale amplificazione nel tempo della narrazione** rappresentano utili strumenti al fine di controllare che il minore non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative.

- **il legame esistente tra il minore ed i destinatari delle dichiarazioni:** le dichiarazioni avranno valore maggiore in proporzione al grado di estraneità.

L'audizione dei testi indiretti realizza, comunque, una forma ulteriore di indagine finalizzata a consentire l'ingresso nel processo alle dichiarazioni del minore.

Le dichiarazioni *de relato* hanno un loro specifico peso probatorio destinato ad essere decisivo quando

- si procede all'audizione del teste di riferimento, nel caso di specie il minore
- l'imputato non chiede l'audizione del teste, ex art. 195 c.p.p., (salva la facoltà di procedervi d'ufficio ex art. 195.2 c.p.p.)
- l'audizione del minore non sia più possibile per sopravvenuta impossibilità di audizione ex art. 195.3 e 512 c.p.p.

### ***Audizione del minore e indagini difensive***

La normativa che regola le investigazioni difensive non detta alcuna disposizione in merito all'assunzione di informazioni (dichiarazioni scritte o di colloquio documentato) da parte di persone minori e, quindi, non paiono sussistere argomenti teorici volti a precludere la possibilità che il minore sia oggetto di audizione e di consulenza in sede di indagini difensive ex art. 327 bis c.p.p.. Argomenti

decisivi non paiono desumersi neppure dalla preclusione di cui al comma 8 dell'art. 391 bis c.p.p., in forza del quale *“All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.”* Ancorché la norma sia scritta in maniera imperfetta (si pensi al riferimento al solo indagato e non anche all'imputato), essa parla esplicitamente di *'assistenza'* all'atto, con ciò vietando la simultanea presenza, accanto alla persona ascoltata ed al procedente, di una delle parti private, e non giunge ad escludere in radice, invece, la possibilità di procedere all'audizione di uno dei soggetti indagati.

Qualora comunque il difensore dell'indagato si attivi al fine di ascoltare direttamente il minore parte lesa nel procedimento per abuso sessuale o di sottoporlo a colloqui qualificati con esperti di fiducia nel contesto della effettuazione di una consulenza psicologica di parte, deve comunque rilevarsi come una simile audizione possa avere effetti deleteri per il regolare andamento dell'indagine, atteso il rischio di condizionamenti, suggestioni, vessazioni che l'assommarsi di plurime audizioni del minore possono comportare, soprattutto se condotte in maniera metodologicamente errata o maliziosa e, magari, anticipata rispetto all'incidente probatorio.

A questa possibilità l'inquirente può opporsi con rimedi generali.

Una prima possibilità tecnica risiede nel potere del Pubblico Ministero di vietare, con decreto motivato, alle persone sentite – e quindi eventualmente anche al minore- *di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza* per un termine massimo di due mesi (artt. 391 quinquies c.p.p. e art. 379 bis c.p. che punisce, fra l'altro, la condotta di chi non osserva il divieto di segretezza imposto dal Pubblico Ministero).

Si ricordi, inoltre, che la persona che viene sentita dal difensore (o investigatore privato o consulente tecnico) ha comunque la **facoltà di non rispondere e di non rendere la dichiarazione** (art. 391 bis comma 3 lett. d.) c.p.p.). Qualora questa facoltà venga esercitata il difensore può richiedere al Pubblico Ministero l'audizione coatta, da compiersi entro sette giorni dalla richiesta stessa (art. 391 bis comma 10 c.p.p.) alla presenza del difensore che condurrà l'esame. L'art. 391 bis comma 11 c.p.p. prevede espressamente che Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, possa chiedere *che si proceda con **incidente probatorio** all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392 comma 1 c.p.p.* In tale ipotesi, quindi, la procedura corretta potrebbe comunque innestarsi su una via virtuosa.

Ma in linea di massima è bene arginare la possibilità che la difesa si induca ad avanzare una simile richiesta, prevedendo in ogni caso di indagine in tema una richiesta di incidente probatorio per procedere all'audizione del minore persona offesa di un reato sessuale.

Merita in ogni caso di essere ricordato come il tema sia oggetto di riflessione anche all'interno dell'avvocatura. L'art. 10 comma 3 delle *Regole di comportamento del penalista nelle Investigazioni Difensive* (nel testo approvato il 14.07.2001 dal Consiglio Delle Camere Penali) contempla proprio il caso particolare che qui ci interessa e, in tema di avvisi da compiersi in caso di audizione della persona offesa, prevede che si proceda

a) con invito scritto

b) qualora la persona offesa sia **assistita da un difensore**, a costui è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.

c) qualora la persona offesa non risulti assistita da un difensore, nell'invito deve essere presente l'indicazione circa **l'opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga all'atto.**

d) quando si intende chiedere e ricevere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da documentare da una persona minore, l'invito è **comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori**, con l'avviso della **facoltà** di intervenire all'atto.

La norma citata è stata oggetto di proposta di riformulazione nel 2006 ed oggetto di attenzione da parte di un Gruppo di Studio e delle Camere penali di Bologna nel 2006, al fine di integrare la norma nel senso di prevedere che, *nel caso di **minore infraquattordicenne**, l'assunzione di informazioni o la richiesta di rendere dichiarazioni debba avvenire con il **consenso di almeno uno dei genitori esercenti la potestà ovvero dell'esercente la tutela e alla presenza di un esperto all'uopo nominato quale consulente della difesa.***

Nel testo vigente, che risulta modificato dal consiglio delle camere penali il 19 gennaio 2007 (vedilo in appendice) risulta omissivo il riferimento al consenso dei genitori, mentre ha trovato spazio la possibilità per il difensore di avvalersi di un esperto: ***In caso di persona minore infraquattordicenne, ferme restando le disposizioni precedenti, per l'assunzione di informazioni o la richiesta di rendere dichiarazioni, il difensore potrà avvalersi della presenza di un **esperto** all'uopo nominato quale consulente della difesa.***

## L'incidente probatorio

La forma privilegiata di audizione del minore è quella che avviene con le forme dell'incidente probatorio<sup>18</sup>.

Il legislatore del 1996 ha esteso la possibilità di ricorrere a questo strumento, introducendo l'art. 392 comma 1 bis c.p.p. in forza del quale il ricorso all'anticipata assunzione della testimonianza di persona minorenni è possibile in via autonoma, **anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1**, nei procedimenti aventi ad oggetto determinati reati.

### art. 392 c.p.p.

*1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 (\*).*

*\* Comma così sostituito dall'art. 9, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009), recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, conv. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2009).*

L'originario testo legislativo (legge 66/1996) limitava questa possibilità ai soli reati sessuali (609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale) mentre ulteriori interventi legislativi hanno ampliato il ricorso anche ad altre fattispecie

- artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.): l. 269/1998;
- art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) c.p. legge (228/2003);
- 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1: (l. 38/ 2006)
- alcune delle quali prive di connotazione sessuale (ad esempio la riduzione in schiavitù di un minore per fini di accattonaggio).
- artt. 572, 612 bis c.p. (atti persecutori): art. 9, D.L. 23.02.2009, n. 11

Il valore di questo tipo accertamento discende

- dal contraddittorio, che in esso si realizza
- dalla possibilità di procedere all'audizione del minore solo una volta, senza ricorrervi in seguito
- dalla possibilità di organizzare ad hoc le migliori modalità per procedere (luogo, impiego di tecnologie, presenza dei ausiliario del giudice e/o perito)
- dalla relativa vicinanza ai fatti su cui si indaga.

### a. Il contraddittorio

In tema di contraddittorio va ricordato che gli artt. 393.2bis e 398.3bis richiedono una **discovery completa degli atti**.

*393.2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.*

*3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.*

*398.3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.*

La realizzazione di un pieno e ampio contraddittorio è aspetto strettamente connesso alla disciplina derogatoria introdotta negli articoli citati per i casi di incidente probatorio.

Questa norma, oltre ad a eliminare la discrezionalità del Pubblico Ministero circa la selezione degli atti, deroga anche alla regola per cui, nelle fase dibattimentale ordinaria, il giudice è ignaro degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (segnatamente delle precedenti dichiarazioni dei testi).

---

<sup>18</sup> Si veda anche la Carta di Noto, art. 7. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

Il fine è senza dubbio quello di rendere accessibile il maggior numero di dati possibile, sia per agevolare l'audizione del minore sotto il profilo della preparazione dell'atto stesso, sia per consentire l'inquadramento delle dichiarazioni nel contesto complessivo della situazione soggettiva del minore.

Il combinato disposto delle norme sull'incidente probatorio con le regole di cui all'art. 498 c.p.p., sicuramente applicabili anche in tale fase, comporta la sottrazione del minore persona offesa all'esame diretto delle parti. Questa regola, del tutto opportuna e 'illuminata' attesa la peculiarità del teste minorenni, non comporta l'attenuazione del principio del contraddittorio. In realtà potremmo parlare di un '**contraddittorio sfasato**' posto che le parti avranno senza dubbio la possibilità di rivolgere domande al teste su questioni ulteriori rispetto a quelle affrontate nell'esame condotto dal Giudice. Questo avverrà, però, solo in maniera mediata e indiretta, attraverso la previsione di momenti di confronto tra le parti, prima e durante l'audizione, finalizzate proprio alla possibilità di introdurre nell'atto istruttorio le istanze di parte.

### **b. Una sola audizione**

Il codice (art. 190 bis comma 1 bis c.p.p.) prevede come del tutto residuale la successiva audizione del minore infrasedicenne in sede dibattimentale, alla quale si procederà solo con riguardo a "*fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni*" ovvero quando "*il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.*"

Questa norma (che estende al teste minorenni infrasedicenne la regola dettata per i testimoni ex art. 210 c.p.p.) rafforza l'esigenza di sottrarre il minore a plurime audizioni, proprio per minimizzare il rischio di vittimizzazione secondaria che deriva dall'impatto con il mondo giudiziario. La tutela del minore assume quindi un peso prevalente anche sul principio di unicità dell'istruttoria, comportando che l'assunzione della prova sia di norma compiuta da un giudice diverso da quello del dibattimento.

Del resto la norma di cui all'art. art. 398, comma 5 bis che prevede l'integrale documentazione dell'atto (fonografica) riduce gli effetti della limitazione di cui all'art. 190 1 bis c.p.p. , consentendo comunque un ampio controllo sulla prova a suo tempo assunta.

Deve però osservarsi come sia mancato il coordinamento tra la norma di cui all'art. 190 bis comma 1 bis e quella di cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p. con riferimento all'età della persona sentita in sede di incidente probatorio: l'art. 190 bis c.p.p., infatti, mantiene il riferimento al minore infrasedicenne.

#### **art. 190 bis c.p.p.**

*1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze . (3)*

*1 bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale porno-grafico di cui all'articolo 600 quater.l, 600- quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici. (1) (2)*

*(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 33, D.L. 08.06. 1992 n. 306 (G.U. 08.06.1992 n. 133) conv. con modif. dalla L. 07.08.1992 n. 356 (G.U. 07.08. 1992 n. 185), recante: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa" (G.U. 15.09.1992 n. 217).*

*(2) Il presente comma prima aggiunto dall' art. 13, L. 03.08.1998, n. 269 è stato poi così modificato dall'art. 14 L. 06.02.2006, n. 38 (G.U. 15.02.2006, n. 38), con decorrenza dal 02.03.2006.*

#### **Quando procedere all'incidente probatorio.**

La scelta del tempo in cui procedere all'incidente probatorio è scelta particolarmente difficile, per l'incidenza di diversi fattori che devono essere considerati. Soggetto a cui spetta la scelta è senza dubbio il Pubblico Ministero anche se, dopo la presentazione della richiesta, *dominus* dei tempi diventa il Giudice, che dovrà rapportarsi in parte con i fattori che proverà a indicare.

I fattori da considerare prima di procedere alla richiesta sono eterogenei:

Fattori investigativi.

1) la richiesta di incidente probatorio comporta una *discovery* completa. Pertanto essa andrà presentata quando la *discovery* non possa arrecare pregiudizio ad eventuali indagini in corso.

2) è bene che al momento dell'audizione si abbia un quadro sufficientemente completo dei fatti, onde evitare che la sopravvenienza di elementi nuovi comporti l'insorgere dell'esigenza di richiedere un supplemento di incidente probatorio o di disporre l'audizione del minore nella fase dibattimentale in

presenza di “*fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni*” o “*specifiche esigenze*” rilevanti ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p.

Fattori clinici.

3) L'audizione giudiziaria del minore è tanto più valida quanto più prossima ai fatti di sospetto abuso.

Gli studi di neuropsichiatria infantile hanno evidenziato come il passare del tempo incida negativamente sui meccanismi psicologici del minore, attraverso un serie di fenomeni alquanto diffusi. Il decorso del tempo, infatti, influisce in maniera modificativa dall'esterno e dall'interno:

- espone il bambino a influenze esterne, in grado di modificare la memoria del fatto (reiterate interviste condotte in maniera scorretta e/o suggestiva)

- la c.d. *memoria post-traumatica* è soggetta a meccanismi difensivi (blocchi dissociativi, incapacità di ricordare particolari di un evento), in grado di rendere possibile una progressiva liberazione di materiale mnestico con l'attenuarsi dei sintomi post-traumatici clinicamente rilevabili (Vedi Linee Guida SINPIA Raccomandazione 6.7.9).

Altri meccanismi possono essere quelli tesi all'accettazione intrapsichica del fatto. Tra le prime, è stata descritta da Summit (1983) la CSAAS (*Child Sexual Abuse Accomodation Syndrome*): segreto, sentimento di mancanza di aiuto, intrappolamento ed adattamento, rivelazione ritardata e conflittuale, ritrattazione.

Da ultimo una affermazione simile è stata espressa dalla Corte di Cassazione, con riferimento ad un caso in cui la valorizzazione della genesi della rivelazione del presunto abuso ha portato la corte di legittimità a ritenere non degne di fede le dichiarazioni rese nel corso dell'incidente probatorio per l'audizione di una bambina undicenne tenuto a distanza di tre anni dal fatto.

Corte di cassazione - Sezione III, penale - Sentenza 17 gennaio-8 marzo 2007 n. 9811, Presidente Grassi; Relatore Squassoni; Pm - difforme - Izzo

Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non “inquinata” da interventi esterni che possono alterare la memoria dell'evento.

4) L'audizione del minore è tanto più valida quanto concentrata in un unico momento.

La qualità e l'accuratezza delle dichiarazioni tendono a diminuire parallelamente alla quantità ed alla eterogeneità delle occasioni in cui esse sono raccolte o, al contrario, ad arricchirsi di dettagli posticci e indotti.

Fattori processuali

5) Dalla richiesta di incidente probatorio alla sua esecuzione, stante le necessità delle notifiche alle parti e ai loro difensori, può trascorrere un lasso di tempo non breve. Il tempo può aumentare in caso di contestuale richiesta di nomina di un perito.

Dall'incrocio pragmatico questi elementi sarà possibile determinare il tempo per la richiesta di incidente probatorio.

L'esperienza personale mi induce a ritenere errato posticipare l'incidente probatorio alla fine delle indagini e, al contempo, più opportuno porre la presentazione della relativa richiesta tra i primi atti di indagine.

Di norma la circostanza che tra la stessa e l'effettuazione dell'audizione possa trascorrere un cospicuo lasso temporale consentirà di concludere eventuali ulteriori indagini in corso. Ulteriore vantaggio, in questo caso, sarà che l'obbligo di *discovery* non si estenderà agli atti di indagine successivi alla richiesta.

### ***La richiesta di incidente probatorio. Aspetti peculiari.***

Rinviano alle norme generali in tema di incidente probatorio (art. 392 c.p.) mi preme qui sottolineare alcuni aspetti specifici legati alla richiesta del Pubblico Ministero.

E' opportuno che la richiesta di incidente probatorio sia formulata nella maniera più ampia possibile.

Posto che il Giudice non può disporre d'ufficio il compimento di attività ulteriori rispetto a quelle richieste dalla parte è bene che la richiesta contempra tutte le necessità del caso. Eventuali attività ritenute superflue nel caso specifico potranno essere non accolte, mentre sarebbe difficilmente recuperabile l'eventuale omissione di qualche richiesta. **Sul punto è bene chiarire, però, che il compimento degli accertamenti sull'idoneità psico-fisica del testimone (art. 196 c.p.p.) così come la scelta di avvalersi di un ausiliario (art. 408 c.p.p.) risultano essere prerogative del giudice, che**

**potrà adottare le relative opzioni in maniera autonoma, anche in assenza di specifiche richieste di parte.**

In particolare si avrà cura di formulare:

- 1) richiesta di audizione del minore – ex art. 392 comma 1 bis c.p.p.
- 2) richiesta di perizia psicodiagnostica per il compimento di tutte le attività affidabili al perito: conduzione dell'audizione, verifica della competenza a testimoniare, esame delle dichiarazioni assunte
- 3) richiesta di accertamenti medico-legali sulle persone dei minori, quando appare verosimile la sussistenza di tracce rilevanti o occorre un giudizio sulle tracce rilevate nell'immediatezza
- 4) quando il procedimento riguarda più bambini persone offese è bene formulare un'unica richiesta cumulativa, sempre che a ciò non ostino speciali esigenze di tutela della riservatezza.
- 5) richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari in previsione che il compimento delle necessarie operazioni si protragga oltre il termine di scadenza delle stesse, ex art. 393 comma 4 c.p.p.. Si tratta, in questo caso di una richiesta opzionale, basata sul caso specifico. Va del resto tenuto presente che ai sensi dell'art. 405.2 c.p.p. il termine per le indagini nei procedimenti per i reati di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) è di un anno. In questa sede merita rilevare come il n. 7 bis del suddetto elenco contempla i *delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis comma 1, 600-ter comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate ex artt. 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale.*
- 6) richiesta di procedere nelle forme protette di cui agli artt. 398 comma 5 bis. e 498 comma 4 ter c.p.p. (luogo, tempo, strumentazione tecnica, etc..)
- 7) La richiesta potrebbe già contenere l'indicazione dei temi su cui dovranno vertere le domande. L'indicazione delle domande richieste dalla parte (comunque rinviabile ad un secondo tempo, anteriore allo svolgimento dell'audizione) parrebbe derivare dalla norma di cui all'art. 498.4 c.p.p. (*L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti*). Sono però dell'idea che la completa *discovery* (obbligata, come visto) consenta al Giudice dell'incidente probatorio di avere piena conoscenza degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero (a differenza di ciò che avviene nella fase dibattimentale) e quindi renda superfluo, o comunque non obbligatorio, in questa sede, questo adempimento.

### ***Estensioni dell'incidente probatorio***

La previsione legislativa che ha introdotto la possibilità di incidente probatorio per l'audizione del minore persona offesa di un reato sessuale ha introdotto una importante deroga al principio della centralità del dibattimento ai fini della formazione probatoria. Le ragioni poste alla base della deroga hanno spinto speso i giudici di merito a tentare l'estensione della previsione legislativa a casi che presentano analoghe esigenze di tutela della personalità del teste e della genuinità della prova.

In particolare è avvertita l'esigenza di estendere la previsione al di là dei reati previsti, ancorché oggetto di progressione elencativa nel corso degli anni.

Senonché i tentativi effettuati non hanno sortito effetti. La **Corte Costituzionale** con la sentenza **529/2002** ha infatti ritenuto che la tutela della testimonianza dei soggetti deboli sia comunque obiettivo perseguito dalle norme che disciplinano in via generale questo strumento di prova nella fase dibattimentale. La centralità del dibattimento, pertanto può essere derogata solo in casi eccezionali e l'incidente probatorio non viene ritenuto come lo strumento elettivo a tali fini, posto che lo stesso peraltro, non esclude in assoluto la possibilità di successiva audizione, mentre anche la norma di cui all'art. 190 bis comma 1bis c.p.p. vale solo, appunto, per i reati sessuali.

.. E' quello che accade secondo la legislazione vigente, in cui talune speciali modalità sono previste, indipendentemente dal tipo di reato per cui si procede (esame a porte chiuse: art. 472, comma 4, cod. proc. pen.; esame condotto dal giudicante, anche con l'ausilio di un familiare o di un esperto: art. 498, comma 4, cod. proc. pen.): e ciò anche a prescindere dalla questione, ancora controversa in sede interpretativa, se il comma 4-bis dello stesso art. 498 (che comporta l'applicabilità delle modalità di cui all'art. 398, comma 5-bis) si applichi, secondo la sua lettera, indipendentemente dal reato per cui si procede, come anche questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 114 del 2001, ovvero solo per i reati sessuali, cui si riferisce la legge n. 269 del 1998, che tale comma aggiuntivo ha introdotto.

...

Le considerazioni che il remittente svolge a proposito della opportunità di assumere la testimonianza a breve distanza di tempo dal fatto, e senza necessità di ripeterla, per di più quando già il minore potrebbe aver messo in atto o addirittura già concluso il naturale processo di rimozione psicologica di fatti traumatici, cui egli sarebbe portato più dell'adulto, non appaiono prive di rilievo dal punto di vista dell'opportunità legislativa. Ma, appunto, solo il legislatore potrebbe apprezzare tali ragioni: non può dirsi che esse esprimano una necessità costituzionale, tale da imporre una ulteriore deroga alle regole generali del processo, informate al principio per cui le prove si assumono nel dibattimento, mentre l'incidente

probatorio é strumento eccezionale, previsto solo per le ipotesi stabilite dalla legge, in vista, principalmente, della necessità di assicurare una prova che potrebbe essere dispersa o alterata se si attende il dibattimento. La sola circostanza che il legislatore abbia ritenuto di estendere tale eccezione al caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore di sedici anni in un procedimento per reati sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specificità di tali reati, non può valere a dimostrare che l'eccezione sia costituzionalmente dovuta indipendentemente dal tipo di reato, sia pure solo ai fini della testimonianza della parte offesa. **Tutela della personalità del minore e genuinità della prova sono certo interessi costituzionalmente garantiti: non lo è però lo specifico strumento, consistente nell'anticipazione, con incidente probatorio, delle testimonianze in questione.** Si può aggiungere che l'esigenza di non dover ripetere più volte la testimonianza, per evitare il rinnovo di situazioni di tensione e disagio psicologico, non é di per sé assicurata dal ricorso all'incidente probatorio, che, da un lato, potrebbe sopravvenire - al pari dell'istruttoria dibattimentale - dopo che nel corso delle indagini preliminari il minore sia già stato sentito, e, dall'altro lato, non esclude la ripetizione della prova in dibattimento, posto che la regola speciale, sancita dall'art. 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale (che in questa sede non viene in considerazione), secondo cui l'esame testimoniale in dibattimento è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o una delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze, è dettata, testualmente, solo per il caso in cui si procede per i reati sessuali ivi indicati.

### **Il maggiorenne infermo di mente**

Le modalità di audizione in sede di incidente probatorio di cui all'art. 398 comma 5 bis comma 1 bis c.p.p. devono considerarsi estese anche al maggiorenne affetto da infermità mentale, negli stessi casi previsti dalla norma.

L'estensione è dovuta alla Sentenza della Corte Costituzionale 13 gennaio 2005 n. 67, che, riprendendo le argomentazioni della Sent. C. Cost. 283/1997 (che aveva già esteso al maggiorenne infermo di mente le modalità di cui all'art. 498 c.p.p., con riferimento alla regola della sottrazione del teste dalle domande dirette della parte) chiarisce come *“pur non potendosi meccanicamente equiparare l'infermo di mente al minore ai fini della disciplina della testimonianza nel procedimento penale, tuttavia il principio di tutela della persona, desumibile dall'art. 2 della Costituzione, comporta che il giudice procedente, ove ritenga in concreto che vi sia un pericolo di pregiudizio alla personalità del teste infermo di mente, possa adottare modalità di esame atte a prevenire ed escludere tale pericolo”*.

Merita di essere riportato il seguente stralcio della motivazione:

“Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell'infermo di mente, chiamato a testimoniare nell'ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa ratio decidendi della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dall'art. 398, comma 5-bis (richiamato dall'art. 498, comma 4-bis) e dall'art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen., del ricorso, alle modalità "protette" di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l'opportunità. Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all'intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subite, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un'esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità. D'altra parte l'adozione, in questi casi, di speciali modalità "protette" di assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere all'esame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002). L'apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell'infermo di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza n. 283 del 1997).

La sentenza, non giunge a considerare l'audizione della persona offesa inferma di mente quale ulteriore ipotesi di incidente probatorio, secondo il modello della disciplina derogatoria prevista dall'art. 392 comma 1 bis c.p.p.. L'estensione opera solo con riferimento alle modalità operative nei casi in cui sia ammesso l'incidente probatorio per l'audizione di un infermo di mente in presenza di una delle condizioni ordinarie.

### **Il caso Pupino. La sentenza della Corte di Giustizia delle CE 16.6.2005**

Il 16 giugno 2005 la “grande sezione” della Corte di giustizia ha pronunciato una importante Sentenza<sup>19</sup> in relazione ad una questione pregiudiziale promossa dal Tribunale di Firenze. Nel corso di un processo a carico di una maestra elementare accusata di maltrattamenti vari e percosse nei confronti dei suoi alunni, il giudice penale si era posto il problema se la mancata previsione nel codice di rito **della possibilità di acquisire la testimonianza dei bambini coinvolti tramite un incidente probatorio** fosse in contrasto con una decisione quadro adottata dall’Ue nell’ambito del III pilastro.

La Corte di Giustizia ha stabilito che “il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza pubblica e prima della tenuta di quest’ultima. Il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, in quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo della detta decisione quadro.”

La decisione quadro che rileva a questi fini è la **Decisione quadro 2001/220/GAI – Posizione della vittima nel procedimento penale**. Essa presenta alcuni importanti enunciati:

Ai sensi dell’art. 2 della decisione quadro, dal titolo «Rispetto e riconoscimento»:

«1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.

2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione».

Ai sensi dell’art. 3 della decisione quadro, dal titolo «Audizione e produzione delle prove»:

«Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interrogino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale».

L’art. 8 della decisione quadro, intitolato «Diritto alla protezione», dispone, al suo n. 4:

«Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base ad una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento».

Molte importanti questioni sono coinvolte dalla decisione, che, sotto l’apparenza dell’affermazione di un semplice obbligo di interpretazione conforme del diritto interno, si segnala soprattutto perché **in sostanza sancisce l’efficacia diretta delle decisioni quadro Ue, argomentata sulla base di un parallelismo, forse poco convincente con le direttive Ce**. Come è noto, infatti, a differenza delle Direttive, le Decisioni Quadro, a norma dell’art. 34 § 2 del Trattato dell’Unione Europea vincolano gli Stati solo quanto ai risultati, ferma restando la libertà degli stessi quanto alla forma ed ai mezzi di attuazione. Pertanto le stesse non hanno un ‘potere di sostituzione’ della normativa nazionale ma, al limite, di esclusione dell’applicabilità di una norma incompatibile con i fini.<sup>20</sup>

La portata della decisione della Corte appare ancor più evidente se si considera che con essa **si consente di produrre effetti su di un procedimento penale, e quindi di aggravare in esso la posizione dell’imputato**, ad un atto emanato nell’ambito di una cooperazione (giudiziaria) caratterizzata ancora in senso internazionalistico.

### **Il minore non ascoltato.**

L’audizione del minore non è passaggio obbligatorio nella prova dei reati.

In una serie di casi è, infatti, tecnicamente possibile il ‘recupero’ di dichiarazioni assunte in fase di indagini o, comunque, acquisite da soggetti diversi dalla persona offesa.

<sup>19</sup> Vedila in *Guida al diritto*, 2005, 26, p. 67 con note di FRIGO e SELVAGGI.

<sup>20</sup> Per un commento più approfondito rinvio a LUPARIA, *Una recente decisione della Corte di Giustizia sull’argomento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio*, in *Cass. Pen.* 2005, p. 3541.

La testimonianza del minore può fare ingresso nel compendio dibattimentale anche solo *de relato.*, secondo il meccanismo della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.)

**art. 195 c.p.p.**

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, **a richiesta di parte**, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice **può** disporre anche **di ufficio** l'esame delle persone indicate nel comma 1.

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti **impossibile per morte, infermità o irreperibilità**.

Il meccanismo di cui all'art. 195 comma 1 c.p.p. opera però nel senso che è necessaria una 'richiesta di parte'. Qualora la parte non chieda l'audizione del teste di riferimento (salva la facoltà di procedervi d'ufficio), le dichiarazioni indirette diventano utilizzabili.

Corte di Cassazione 2003/38623 RV 226544 Sez. 3

Devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni *de relato* qualora l'imputato non si sia avvalso del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento e tale disciplina non si pone in contrasto con l'art. 111 cost. in quanto l'ordinamento consente che la formazione della prova avvenga senza contraddittorio, quando vi è il consenso dell'imputato. (Fattispecie in cui l'imputato non aveva chiesto l'audizione del figlio minore vittima di abusi sessuali).

La giurisprudenza della Cassazione ha accolto una **nozione estensiva di 'infermità'** in grado di causare la sopravvenuta impossibilità di deposizione, giungendo a ricomprendervi situazioni molto eterogenee tra cui:

- i casi di conclamata infermità psichica

Cassazione 2004/18058 RV 228618 Sez. 3

In tema di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore ai propri genitori non sono utilizzabili allorché si sia omesso di procedere all'assunzione diretta del minore, con la sola possibilità che **l'equilibrio psichico di questi sia così labile da tradursi in una vera e conclamata infermità** idonea a consentire il recupero della testimonianza indiretta dei genitori.

- amnesia retrograda, intesa come meccanismo psichico di difesa che porta alla rimozione di ricordi dolorosi (Cass., III, 27.8.1998 Scardaccione, in Guida dir, 1998 n. 37 p. 88)

- pericolo per l'incolumità fisica o psichica di un teste - rischio di suicidio

Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 05/11/2009 Ud. (dep. 02/02/2010 ) Rv. 246017 Est: Marmo M. Imp: P.

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE - Lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione - Grave pericolo per l'incolumità psichica o fisica del teste - Imprevedibilità al momento dell'assunzione delle dichiarazioni predibattimentale - Sussistenza.

Dà luogo ad una situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, con conseguente ammissibilità della lettura delle dichiarazioni predibattimentali, il **grave pericolo per l'incolumità fisica o psichica** di un teste, non prevedibile al momento della sua assunzione quale persona informata sui fatti. (Nella specie, una minore, vittima di violenza sessuale commessa dal padre, dopo l'arresto di quest'ultimo **aveva tentato più volte il suicidio nel processo di rievocazione e rielaborazione degli abusi subiti**, oggetto di precedenti dichiarazioni rese alla P.G. due anni prima del processo, quando ancora il familiare era in stato di libertà).

- possibili danni, anche transeunti, alla salute del teste

Sez. 3, Sentenza n. 30964 del 11/06/2009 Ud. (dep. 24/07/2009 ) Rv. 244939 Rel: Squassoni C. Imp: F.. TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA -

Il minore non ascoltato.

Dichiarazioni del minore a terzi - Utilizzabilità in assenza di esame del teste diretto - Condizioni.

Sono utilizzabili le deposizioni "de relato" aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali ove all'esame di questi non si faccia luogo in ragione dell'accertamento di **possibili danni, anche transeunti, alla sua salute**, collegati all'assunzione dell'ufficio testimoniale, non essendo di contro sufficiente la previsione di **un mero disagio** da essa derivante.

- turbamento dell'equilibrio psichico

Sez. 3, Sentenza n. 35728 del 14/06/2007 Ud. (dep. 28/09/2007) Rv. 237500 Est: Mancini F. Imp: Battisti.

In tema di reati contro la libertà sessuale, le dichiarazioni rese dal minore al perito e registrate sono utilizzabili anche senza la sua audizione diretta, qualora quest'ultima sia idonea a **turbare il suo equilibrio psichico**.

- i casi di stress psicologico derivante dall'abuso, che sconsiglia il procedersi a rievocazione dello stesso (Cass., III, 25.9.2000 Galliera, in Cass. Pen 2002, 614 n. 152)

Analogamente quando per il testimone (nel caso la persona offesa minorenni) sia comunque sopravvenuta l'impossibilità di audizione causata da *fatti o circostanze imprevedibili*. (art. 512 c.p.p.)

#### **art. 512 c.p.p.**

*1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.*

*1 bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240.*

E' evidente che l'onere di provare sia il carattere imprevedibile che quello dell'impossibilità di assumere l'esame testimoniale incombe sulla parte che richiede la lettura delle dichiarazioni rese dal teste nella fase predibattimentale.

La valutazione sulla sussistenza di una situazione di 'sopravvenuta impossibilità, per fatti o circostanze imprevedibili' della ripetizione di atti assunti nel corso delle indagini preliminari è rimessa al 'libero apprezzamento del giudice di merito', e va condotta secondo criteri ex ante per la formulazione di diagnosi di prevedibilità o imprevedibilità. Tale valutazione, se adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità<sup>21</sup>.

Questa posizione della giurisprudenza di legittimità è criticata da parte della dottrina che vorrebbe limitare i casi di impossibilità sopravvenuta a quelli in cui l'infermità renda del tutto *impossibile* l'audizione e non sia, invece, tale da escludere la possibilità di audizione. Ciò in base al principio che la mancanza della capacità a testimoniare, a mente dell'art. 196 c.p.p., non preclude la possibilità di audizione, fatta salva la concreta valutazione della testimonianza.<sup>22</sup>

Si consideri, inoltre, l'ipotesi che il minore **si rifiuti di rispondere**.

a) Il testimone può rifiutarsi di testimoniare contro un prossimo congiunto (salvo che non sia persona offesa, caso che in realtà ci interessa in questa sede) ex art. 199.1 c.p.p..

b) Il testimone può non rispondere quando potrebbe deporre fatti *dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale* (189.2 c.p.p.).

c) Al di fuori dei casi precedenti il minore può decidere liberamente di non sottoporsi all'esame o comunque di rimanere silente di fronte alle domande.

Come abbiamo visto, per i minori infraquattordicenni non operano le previsioni che criminalizzano la reticenza, attesa la non imputabilità degli stessi.

<sup>21</sup> Vedi, ancora, Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 05/11/2009 Ud. (dep. 02/02/2010) Rv. 246017 Est: Marmo M. Imp: P.

<sup>22</sup> Vedi DI PAOLO G., *L'acquisizione nel processo penale delle 'dichiarazioni a contenuto testimoniale del minorenni'*, in Cass. Pen., 2003, 1672 ss.

Il comportamento del minore reticente potrebbe dare origine all'applicazione della regola di cui all'art. 526 comma 1 bis c.p.p. in forza del quale *la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.*

Senonché la valutazione del comportamento richiede anche la comprensione della peculiare situazione psicologica dei minori, soprattutto con riferimento alla circostanza che per i minori, e soprattutto per i bambini, la rivelazione viene vista come un fatto unitario. Quindi l'aver già fornito il racconto ad un genitore, ad es., può essere vissuto come un fatto ormai chiuso. "il mondo degli adulti è già stato informato". In un caso la Cassazione ha infatti escluso che un siffatto atteggiamento rappresentasse una 'libera scelta'.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21034 del 09/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004 ) Rv. 229040

Incidente probatorio - Dichiarazioni rese da minorenni, persona offesa di reati sessuali, che si limiti a richiamare quanto riferito ad un altro testimone senza rispondere all'esame - Inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526 comma primo-bis cod. proc. pen.

La regola dell'inutilizzabilità contenuta nell'art. 526, comma primo-bis cod. proc. pen., secondo la quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, **non si applica in riferimento al caso in cui il minore, parte offesa di reati sessuali**, sentito nel corso dell'incidente probatorio, si sia rifiutato di rispondere alle domande, dichiarando di aver riferito i fatti ad altra persona; **infatti, in tale particolare situazione, non si può ritenere che il comportamento di un minore, soprattutto se inferiore ai dieci anni, sia stato determinato da una scelta libera e cosciente e da una volontà altrettanto cosciente.**

Il caso riguardava una bambina che, pur presentandosi all'audizione, motivava la volontà di non rispondere per il fatto di aver già riferito all'assistente sociale, assumendo un atteggiamento di chiusura nei confronti della psicologa che la interrogava, dopo aver affermato che lo zio gli faceva male, e che aveva già raccontato i fatti all'assistente sociale, unica persona con cui avrebbe affrontato l'argomento ("perché era più brava"). Correttamente la Corte ha rilevato che "perché si determini l'inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato occorrerebbe pur sempre non solo che esse si riferiscano a chi si è sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, ma anche ciò abbia fatto "volontariamente" e "per libera scelta", condizioni queste che non possono ritenersi sussistenti nel caso in esame in cui si tratta di un bambino di dieci anni che comunque si è recato a deporre, ha fatto delle ammissioni, ha ammesso di avere raccontato i fatti alla psicologa che lo aveva interrogato in precedenza, ed il cui atteggiamento non sembra comunque essere stato determinato da una scelta che possa considerarsi libera e cosciente e da una altrettanto cosciente volontà."

Nello stesso senso si è pronunciata di recente Cass. Sez. 3, 8/03/2007 n. 9801 relativa ad un caso di dichiarazioni *de relato* dei genitori di una minore in tenera età (i fatti risalivano all'età di quattro anni) che, chiamata a rispondere, si era rifiutata di rispondere per "comprensibile chiusura psicologica di fronte alle domande di un estraneo".

Sez. 3, Sentenza n. 9801 del 29/11/2006 Ud. (dep. 08/03/2007 ) Rv. 236005

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA - Reati contro la libertà sessuale - In danno di minori - Testimonianza "de relato" dei genitori - Utilizzabilità - Fattispecie.

La testimonianza "de relato" è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso. (Fattispecie relativa alla testimonianza indiretta dei genitori in relazione ad abusi sessuali subiti dal figlio minore, che, chiamato a deporre nelle forme dell'incidente probatorio, non abbia risposto alle domande).

A maggior ragione, in presenza di un minore che si rifiuti di rispondere in sede dibattimentale, sarà sempre possibile il recupero delle dichiarazioni rese in fase di indagini, in presenza di situazioni riconducibili al caso di cui all'art. 512 c.p.p.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, (vedi da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 4404 del 05/11/2009 Ud. (dep. 02/02/2010 ) Rv. 246017 Est: Marmo M. Imp: P.) l'art. 526, comma 1 bis introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63 (sul giusto processo), secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, non opera nel caso in cui

l'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari avvenga in forza di legittima applicazione degli artt. 512 e 513 c.p.p.

In realtà il 'non ascolto' del minore persona offesa durante la fase delle indagini espone il procedimento e l'eventuale processo a tre rischi nefasti:

- 1) che il minore venga ascoltato in sede di investigazioni difensive (vedi *supra*)
- 2) che il minore debba essere ascoltato (anche a notevole distanza di tempo) in sede dibattimentale
- 3) che il sopravvenire di amnesie retrograde e amnesie di rimozione o, comunque, di effetti a medio lungo termine dell'abuso ricevuto in età infantile vanifichino la possibilità di un 'audizione dibattimentale, laddove alla stessa si sia ritenuto di non procedere in sede di indagini, rinviando l'atto al dibattimento.

Occorre quindi evitare il più possibile che nelle indagini in tema di reati sessuali contro minori non si proceda all'audizione della vittima.

## La consulenza neuropsichiatrica /psicodiagnostica

### Fondamento normativo

Come già osservato le indicazioni normative dettate dal codice di procedura penale in tema di audizione del minorenne hanno essenzialmente contenuti di tipo metodologico, finalizzati alla corretta audizione del minore nella fase dibattimentale. Si può quindi concludere come il legislatore, pur dettando norme specificamente rivolte all'audizione del minore, non abbia inteso derogare alla presunzione per cui 'tutti i testimoni sono uguali' (argomento ex art. 196 cp.p.: "*tutti i testimoni si presumono in possesso della capacità a testimoniare*").

Cionondimeno le peculiarità insite alla persona del minore comportano l'adozione di regole metodologiche ben precise, che consentano di garantire anche all'assunzione del testimone minorenne il corretto ingresso nel corredo probatorio dibattimentale.

Appare necessario che i soggetti che provvedono al compimento dell'atto siano in possesso di conoscenze specialistiche in maniera sufficiente ad evitare di incorrere in errori metodologici che finirebbero per inficiare il valore probatorio in se della testimonianza.

Come già osservato, l'art. 196.2 c.p.p. prevede che "*qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.*"

Il tenore letterale della norma attribuisce al giudice la possibilità officiosa di compiere *accertamenti sull'idoneità fisica o mentale* di ausilio alla valutazione della testimonianza, sia prima che dopo il compimento dell'atto (art. 196.3 cp.p.)<sup>23</sup>.

La norma non indica in maniera specifica le modalità di compimento degli accertamenti in questione. Appare comunque evidente che, accanto all'acquisizione di eventuale documentazione sanitaria preesistente, il Giudice potrà disporre il compimento di appositi accertamenti sanitari, di norma nelle forme della perizia.

Proprio il campo delle testimonianze dei minori si presta ad un ampio uso di questa facoltà di accertamento.

Deve poi ricordarsi anche in questa sede come l'art. 498.4 c.p.p., proprio laddove detta indicazioni procedurali per l'esame testimoniale del minorenne, attribuisce al giudice la facoltà di "*avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile*".

Partendo da queste norme possiamo subito evidenziare come il ricorso ad una consulenza psichiatrico-psicologica nell'ambito dei procedimenti che comportano l'escussione di minori possa assolvere ad una pluralità di fini. Proporrei di distinguere diversi piani di intervento del consulente:

- I) Ausilio al Giudice nell'escussione del teste minorenne
- II) Valutazione delle condizioni psicofisiche del teste, per verificarne l'idoneità a testimoniare
- III) Valutazione delle dichiarazioni del minore

---

<sup>23</sup> Gli accertamenti cui si riferisce la norma sono accertamenti sulla persona del teste, e vanno distinti dagli accertamenti volti al rintraccio di riscontri al contenuto dichiarativo che sono appannaggio delle parti e disciplinati dall'art. 192 c.p.p..

### **I) ausilio all'escussione del teste minorene. (498.4 c.p.p.)**

La prima fase consiste nel compimento di attività che richiedono specifiche competenze tecniche. L'audizione di un soggetto minorene presenta infatti particolarità specifiche dovute all'età ed alla incompleta struttura delle personalità di questi; le difficoltà si acquisiscono quando il minore deve essere sentito in relazione a reati di tipo sessuale, materia su cui influiscono in maniera difficilmente quantificabile molteplici fattori emotivi, etici, culturali, affettivi, etc..

L'intervista del teste minorene dovrà essere condotta in maniera estremamente attenta e consapevole delle difficoltà legate alla facile suggestionabilità degli stessi, alle minori capacità mnestiche, al vocabolario limitato, alla limitata capacità di concentrazione, alle insufficienti abilità linguistiche etc.. proprie della tenera età.

L'errata metodologia nel compimento dell'atto rischia di incidere sugli stessi contenuti dichiarativi acquisiti e compromettere quindi, in maniera quasi sempre irreversibile o comunque irrimediabile, il valore probatorio dell'atto stesso.

In un certo senso appare possibile richiamare il fenomeno della fisica quantistica in forza del quale per le dimensioni 'ultime' dei 'quanti' (particelle subatomiche non più divisibili) la semplice attività di osservazione (di intercettazione), ne impedisce il compimento da parte di altri a causa delle modifiche fisiche che ne conseguono.

E' allora assolutamente opportuno che i Giudici facciano ampio ricorso alla facoltà opportunamente prevista dalla legge, di avvalersi di ausiliari particolarmente esperti nella relazione con minori, sufficientemente consapevoli delle esigenze processuali, che siano in grado di condurre con metodi scientificamente corretti e giuridicamente ineccepibili l'esame del minore.

Questa esigenza è particolarmente avvertita quando si procede con bambini di età molto bassa, fino a cinque-sei anni, ma risulta difficilmente imprescindibile anche con minori di età prossima a 14-15 anni.

La nomina di un ausiliario incaricato in maniera specifica di condurre l'escussione, peraltro, consente anche il compimento di *attività prodromiche all'audizione* che il giudice difficilmente potrebbe realizzare in maniera adeguata. In particolare mi riferisco all'individuazione di preventivi momenti di contatto tra il professionista ed il minore destinati alla ricerca di una conoscenza reciproca, così da agevolare l'atto finale e soprattutto, liberarlo da tempi e da contenuti preliminari spesso inessenziali ai fini dell'istruttoria.

Anche nel caso che al professionista venga richiesta solo l'attività di ausilio alla conduzione dell'audizione è importante che questi venga messo in condizione di conoscere appieno gli atti del procedimento, i fatti di rilievo penale per cui si procede, e quindi di avere previ momenti di contatto con il minore.

### **II) Valutazione delle condizioni psicofisiche del teste - idoneità a testimoniare (competenza) – art. 196 c.p.p.**

L'intervento del perito può essere provocato anche, o solo, al fine di valutare l'idoneità psicofisica del minore a rendere la testimonianza richiesta.

Quando sussistano elementi specifici che facciano ritenere plausibile l'esistenza di fattori soggettivi che incidano in maniera negativa nell'assunzione della testimonianza, è opportuno che il Giudice demandi ad un perito esperto in discipline psichiatriche o psicologiche il relativo accertamento, come previsto dall'art. 196 c.p.p..

Per "idoneità psicofisica" si intende non necessariamente l'esistenza di patologie psico-fisiche, ma in generale, la presenza di elementi personologici, anche legati alla specifica situazione di vita del minore, in grado di alterare l'esposizione della vicenda.

Elementi sintomatici di problemi di questo tipo potranno essere:

- l'esistenza di una conosciuta patologia (sindrome di down, schizofrenia, gravi patologie psicofisiche etc..) in capo al minore<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Quando il minore presenti infermità psico-fisiche la fattispecie penale ravvisabile, in presenza di un consenso all'atto sessuale viziato dall'infermità, sarà quella di cui all'art. 609 bis c.p. (comma 2 n. 1), violenza sessuale), e non quella di cui all'art. 609 quater c.p., sempre che risulti l'effettivo 'abuso' da parte dell'agente di tale condizione di inferiorità. In tema (anche se in riferimento ad un soggetto maggiorenne) vedi da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 14141 del 22/02/2007 Ud. (dep. 05/04/2007 ) Rv. 236202 Presidente: Brusco CG. Estensore: Bianchi L. Relatore: Bianchi L. Imputato: Piras e altro. P.M. Gialanella A. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 4 novembre 2004) *In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferiorità psichica o fisica ex art. 609 bis, comma secondo, cod. pen., la nuova disciplina - a differenza di quella previgente dettata dall'abrogato art. 519 cod. pen. per il quale la violenza carnale era presunta per il solo fatto che l'agente si fosse*

- età prescolare; età precedente all'apprendimento della parola

Di particolare 'criticità', in questa fase sarà l'esame di eventuali patologie in grado di alterare la **capacità di giudizio e discernimento del vero dal falso (verità e bugia)**, ai fini dell'obbligo di dire la verità comunque gravante su tutti i testi.

In questi casi al perito può essere demandata l'indagine sulla personalità del minore per verificarne l'attitudine psicofisica a rendere testimonianza, intesa come **capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari**. (Cass. pen. sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962<sup>25</sup>).

Gli esperti in questi caso parlano di '**competenza a testimoniare**', la cui valutazione comporta "l'esame delle funzioni psichiche di base legate alla *capacità di rendere la testimonianza*: competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone; coerenza-continuità del pensiero; condizioni dell'affettività e delle capacità di relazione; presenza di eventuali sintomi psicopatologici".

Questo accertamento può essere compiuto in una qualsiasi fase processuale, sia prima del compimento dell'audizione, sia in seguito allo stesso. Esso infatti può prescindere dall'esame delle dichiarazioni specifiche, potendo essere fatto attraverso dati anamnestici indipendenti da quelli oggetto di valutazione specifica, purché in epoca essenzialmente coeva al compimento dell'intervista.

Qualora l'accertamento tecnico dovesse concludersi in termini negativi, ossia di **mancanza di competenza**, ciò non precluderebbe l'assunzione della testimonianza.

Va infatti precisato come l'indagine sulla capacità a testimoniare non è volta a escludere un teste dal corredo testimoniale, ma a offrire al Giudice elementi di valutazione della testimonianza, alla quale comunque deve farsi ingresso (fatta salva la rituale rinuncia delle parti).

La regola di cui all'art. 196 c.p.p. infatti, funziona in maniera diversa da quelle di cui agli artt. 197 e 197 bis c.p.p. che, invece, dettando casi di incompatibilità con l'ufficio di testimone comportano la radicale esclusione del teste dall'istruzione probatoria.

Pertanto, molto opportunamente, l'ultimo comma dell'art. 196 c.p.p. recita:

---

*consapevolmente congiunto con persona malata di mente o psichicamente inferiore - in linea con l'intenzione del legislatore di assicurare anche ai soggetti in condizioni di inferiorità psichica una sfera di estrinsecazione della loro individualità, anche sotto il profilo sessuale, purché manifestata in un clima di assoluta libertà, ha inteso punire soltanto le condotte consistenti nell'induzione all'atto sessuale mediante abuso delle suddette condizioni di inferiorità. L'induzione si realizza quando, con un'opera di persuasione spesso sottile o subdola, l'agente spinge o convince il "partner" a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto. L'abuso, a sua volta, si verifica quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in situazione di difficoltà, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità altrui. È, pertanto, dovere del giudice espletare un'indagine adeguata per verificare se l'agente abbia avuto la consapevolezza non soltanto delle minorate condizioni del soggetto passivo ma anche di abusarne per fini sessuali.*

La minore età, però, di per sé, non comporta il riconoscimento di una inferiorità psichica o fisica, dovendosi il giudizio essere effettuato in concreto. Sez. 3, Sentenza n. 16843 del 16/01/2007 Ud. (dep. 03/05/2007) Rv. 236806 *In tema di reato sessuale commesso in danno di persona infraquattordicenne, punito dal primo comma dell'art. 609 quater cod.pen., va escluso che il mero dato anagrafico comporti la sussistenza della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa prevista dal comma secondo dell'art. 609 bis cod.pen., così che, una volta escluse condotte comportanti violenza, minaccia o abuso di autorità, non può trovare applicazione anche la seconda fattispecie criminosa, che è alternativa e incompatibile con la prima.*

<sup>25</sup> La sentenza è di estrema chiarezza sul punto e merita di essere riportata in ampio stralcio: Cass. pen. sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962, pres. Ruggeri *La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.*

196.3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale **non precludono l'assunzione della testimonianza.**

### III) Valutazione sulle dichiarazioni del minore - (credibilità)

Un'ulteriore stadio di accertamento che – facoltativamente - può essere demandato al perito nell'ambito della consulenza psicodiagnostica è la valutazione delle dichiarazioni già rese dal minore in sede processuale. Il quesito, in questo caso, mirerà ad ottenere dal perito un giudizio sul tipo di racconto e sulla sua **credibilità**. Il perito procederà all'analisi delle modalità di elaborazione della vicenda da parte del minore e alla ricerca della presenza di eventuali fattori che, secondo le acquisizioni della neuropsichiatria infantile e della psicologia, appaiono idonei a determinare il travisamento dei fatti, volontario o involontario.

Le linee guida SINPIA definiscono questo aspetto come **credibilità clinica, o intrinseca**, rapportabile alla presenza o assenza di “influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito (esplicitamente o implicitamente, internamente o esternamente) nel soggetto testimone e/o nella testimonianza oggettivata.”<sup>26</sup>

Questo secondo tipo di accertamento (sulla credibilità) va distinto dal primo (sulla competenza).

Esso naturalmente prenderà in esame lo stesso materiale oggetto del primo giudizio, con l'eventuale aggiunta delle dichiarazioni del teste, qualora già agli atti. Ma si tratta di un giudizio diverso, molto più complesso.

Per semplificare possiamo dire che il primo giudizio mira a verificare il possesso da parte del minore delle facoltà intellettive necessarie per fornire un contributo ideologico al processo, con riferimento ai fatti che lo hanno visto protagonista diretto.

Il secondo giudizio mirerà a verificare, in concreto, se il minore nel rendere la testimonianza abbia esercitato le proprie competenze in maniera esente o meno da vizi di rilevanza clinica.

#### **Il primo accertamento riguarda il teste, il secondo la testimonianza.**

In pratica: il primo giudizio spiega se il minore sia capace di testimoniare, e quindi, eventualmente, anche di mentire, posto che le due idoneità appaiono complementari; il secondo giudizio evidenzierà, sulla specifica testimonianza, l'eventuale presenza di fattori sintomatici di un uso deviato delle suddette capacità.

La testimonianza andrà valutata nella sua completezza, avendo riguardo anche all'emergere di fattori che possano aver influenzato la memoria, il ricordo, l'esposizione dei fatti, determinando cause di suggestionabilità e quindi di travisamento dei fatti.

Come chiarito dagli esperti di neuropsichiatria infantile, infatti, la suggestionabilità più che un aspetto della personalità è insita nelle relazioni, nei contesti e nelle domande.

E' chiaro che questa seconda fase valutativa è difficilmente applicabile a casi di *dichiarazione muta*: per quanto residui, anche in questa ipotesi, uno spazio di indagine sui possibili motivi del silenzio, in mancanza di altri rilevanti fonti di prova il processo è comunque destinato a concludersi.

Ugualmente di poco momento si rivela il giudizio sulla credibilità, nel caso in cui già il giudizio sulla competenza si sia concluso in termini negativi, ad esempio verificando la presenza di gravi dispercezioni della realtà, di facile suggestionabilità: qualora si sia ugualmente proceduto all'assunzione della dichiarazione, la valutazione della credibilità clinica si risolverà, con tautologica e scarsa utilità giudiziale, nell'evidenziazione del funzionamento dei meccanismi dispercettivi.

Occorre però avere ben presente che competenza e credibilità sono giudizi distinti, tra i quali può non esservi relazione.

Un errore metodologico che i consulenti devono evitare è la creazione di interconnessioni meccaniche tra i due aspetti del tipo a) il bambino rende un racconto dell'abuso credibile, quindi è competente b) il bambino è competente quindi il suo racconto è credibile.

### **Segue. Cenni sulle metodiche di Validation - la S.V.A.**

Le scienze psicologiche hanno tentato di mettere a punto dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei minori, criteri che vanno comunque presi con ponderazione critica.

---

<sup>26</sup> Vedi Linee Guida SINPIA § 6.7

Il sistema che riscuote maggiori consensi è il cd. “**Statement Validity Analysis**” (S.V.A.) nato in Germania negli anni ‘50 (come Statement Reality Analysis), poi perfezionato in ambiente anglosassone<sup>27</sup>.

L’ipotesi di partenza dello studioso UNDEUTSCH, forse parzialmente utopistica, è che i racconti di eventi realmente esperiti si differenzino sia a livello qualitativo che a livello quantitativo, dai resoconti parzialmente o totalmente inventati. Per effettuare tale distinzione sono stati ideati dei ‘criteri di realtà’ che riguardano la storia, lo sviluppo delle dichiarazioni, il modo di raccontare, il contenuto, la coerenza dei fatti, etc.

Il sistema si affida ad alcuni assunti relativi al comportamento umano. Ad esempio:

- ha più senso valutare la credibilità di un racconto piuttosto che giudicare la persona.

Anche le persone sincere possono mentire, così come i bugiardi possono dire la verità.

- il ricordo di eventi reali differisce dal falso ricordo di eventi mai accaduti (per struttura, qualità, contenuto)

Il metodo si articola in tre momenti:

**I) Intervista strutturata:** condotta da un esperto che abbia acquisito il maggior numero di informazioni. L’intervista è strutturata in maniera analoga a quanto abbiamo espsto nei paragrafi precedenti e prevede una prima fase di racconto libero e una seconda fase, eventuale, di approfondimento di quanto emerso nella prima.

**II) l’analisi dei criteri contenutistici denominata “Criteria- Based Content Analysis” (C.B.C.A.).** Si tratta di un’analisi qualitativa del contenuto delle dichiarazioni.

Il C.B.C.A. è costituito da 19 criteri divisi in 5 gruppi.

**1° gruppo - CARATTERISTICHE GENERALI.** La deposizione viene valutata nella sua globalità.

1 - Struttura logica.

La deposizione è coerente? Il contenuto è logico? I diversi segmenti si integrano in un tutto dotato di senso?

2 - Produzione non strutturata.

Assenza di uno schema ‘bloccato’, rigido di esposizione.

Sono presenti elementi, anche cruciali, che emergono lungo tutta la testimonianza? Sono presenti digressioni, oppure argomenti trattati, abbandonati e poi ripresi?

Si ritiene buon segno di validità l’assenza di un schema rigido di esposizione. In tal caso anche l’emergere disordinato di elementi cruciali lungo tutta la testimonianza potrà essere valorizzato.

3 - Quantità di dettagli.

La deposizione contiene precisi elementi descrittivi inerenti al luogo, al tempo, agli oggetti, alle persone relativi all’evento di abuso? E’ trasmessa l’idea di un ambiente “pieno”? Ciò in quanto “è ritenuto impossibile, per la maggior parte dei testimoni, arricchire una dichiarazione falsa di tali dettagli”.

**2° gruppo - CONTENUTI SPECIFICI.** L’analisi viene compiuta frase per frase (di qui l’importanza della registrazione integrale anziché di un mero verbale riassuntivo).

4 - Inserimento in un contesto.

Gli eventi sono inseriti in un contesto spazio-temporale? Vi sono collegamenti con elementi di vita quotidiana?

5 -Descrizione di interazioni.

E’ presente il racconto di ciò che è avvenuto tra il minore e l’adulto nei termini di azione-reazione-azione?

6 - Riproduzione di conversazioni.

La conversazione è riprodotta in forma di discorso diretto? nella sua forma originale? Sono utilizzati termini consoni al linguaggio infantile?

7 - Complicazioni inaspettate durante l’evento critico.

Viene riportato il sorgere di qualche difficoltà o interruzione inaspettata che hanno compromesso o stavano per compromettere l’attuarsi dell’abuso? Tali complicazioni possono provenire dall’esterno (sopraggiungere di persone) o possono derivare dall’interazione fra il minore e l’adulto.

**3° gruppo - PARTICOLARITÀ DEL CONTENUTO.**

8 - Dettagli insoliti.

Sono presenti dettagli insoliti relativi a cose o a persone che possono riferirsi solo alla situazione oggetto di esame. Ci si riferisce ad avvenimenti anche strani, caratterizzati dalla casualità, dall’occasionalità. E’ bene precisare che tali elementi dovrebbero riferirsi al contesto piuttosto che alle abitudini sessuali dell’imputato.

9 - Dettagli superflui.

Sono riportati dettagli periferici, relativi alla situazione, che non modificano la sostanza del racconto principale?

10 - Dettagli fraintesi riportati accuratamente.

---

<sup>27</sup> Esso è stato oggetto di ricerca anche in Italia da parte di S. GHETTI E F.A. AGNOLI, “La valutazione della testimonianza dei bambini in casi di sospetto abuso sessuale” in *Età evolutiva*, giugno 1998; CAFFO, E., CAMERINI, G.B., FLORIT, G., *Criteri di valutazione nell’abuso all’infanzia. Elementi clinici e forensi*, Milano 2004, Mc Graw-Hill.

Il minore descrive oggetti ed eventi in modo corretto, alterandone il senso coerentemente al suo sviluppo cognitivo? Si tratta di dettagli che l'intervistatore capisce bene, mentre il bambino li riferisce accuratamente secondo il senso che lui gli ha dato.

11 - Associazioni esterne collegate.

E' presente il racconto di eventi e conversazioni di natura sessuale, collegati all'abuso, ma verificatisi in una circostanza diversa?

12 - Descrizione dello stato mentale soggettivo.

Il minore descrive i propri sentimenti, pensieri, emozioni, avuti durante l'evento o in seguito allo stesso?

13 - Attribuzione di uno stato mentale all'accusato.

Sono presenti gli elementi ricercati per il criterio precedente, ma relativi all'accusato?

**4° gruppo - CONTENUTI RELATIVI ALLA MOTIVAZIONE.** Esso riguarda la motivazione del minore a deporre e quindi anche, eventualmente, la motivazione che egli avrebbe a dichiarare il falso.

14 - Correzioni spontanee.

Il minore si corregge spontaneamente durante l'intervista, dando versioni più chiare dei fatti?

15 - Ammissione di mancanza di memoria.

Il minore ammette di non ricordare bene alcuni aspetti dell'evento? E' consapevole di non essere in grado di riferire i fatti in modo perfetto.

16 - Emergere di dubbi sulla propria testimonianza.

Sono presenti dubbi o preoccupazioni del minore circa il fatto che la deposizione in alcune sue parti possa sembrare incredibile o irrealistica, incoerente?

17 - Autodeprecazione.

Il minore descrive qualche aspetto del proprio comportamento come inadeguato o inappropriato, tanto da facilitare l'abuso? Il minore sembra assumersi parte della responsabilità dell'evento?

18 - Perdono dell'accusato.

Il minore tende a scusarlo, a spiegarne e a giustificare il comportamento?

**5° gruppo - ELEMENTI SPECIFICI DELL'OFFESA.**

19 -Dettagli caratteristici dell'offesa.

Esiste una descrizione specifica dell'atto criminale?

Dalla letteratura criminologica si desume un corpus di conoscenze relativo alle dinamiche di questo genere di eventi da confrontare con ciò che la vittima dichiara.

Per ciascuno dei 19 criteri viene di norma attribuito un punteggio: 0 – 1 – 2.

'0' se il criterio è assente. '1' se è presente '2' se è molto marcato.

III) il ricorso alla **Validity Check-list**, una lista di controllo della validità ricavata da elementi esterni al racconto. E' una valutazione integrativa che, attraverso domande specifiche, tende a testare la plausibilità delle ipotesi di cui ai passaggi precedenti (intervista e CBCA). In base al numero crescente di risposte negative si assume come proporzionalmente coerente il risultato della CBCA. Le risposte affermative, invece, mirano a porre in evidenza dubbi e possono far propendere per ipotesi alternative.

1) Caratteristiche psicologiche

Le caratteristiche psicologiche comprendono:

lo stile di linguaggio e le specifiche conoscenze che caratterizzano la fase di sviluppo di un soggetto dell'età del denunciante.

Affetti appropriati

Suscettibilità alla suggestione

2) Caratteristiche dell'intervista

Occorre analizzare le caratteristiche dell'intervista di cui si avvale lo strumento in esame così come le tecniche utilizzate in precedenti interviste.

Interrogazione suggestiva, tendenziosa o coercitiva.

Adeguatezza complessiva dell'intervista

3) Motivazione

I possibili moventi per la denuncia devono essere indagati e incorporati nella SVA. In particolare occorre accertare se il minore abbia discutibili motivi per denunciare il fatto. Sotto questo profilo, sono importanti fonti di informazione come il rapporto esistente tra vittima e accusato e le possibili conseguenze dell'accusa per tutti i soggetti coinvolti. Il punto essenziale da tenere in considerazione nell'analisi delle motivazioni è l'origine o la "storia" della dichiarazione.

Coerenza con le leggi della natura. Coerenza con altre affermazioni.

Va però precisato che anche questo modello di Validation non è universalmente riconosciuto dalla comunità scientifica. Le critiche che vengono avanzate riguardano sia gli assunti di partenza (ontologica differenza tra menzogna e bugia) sia i 'criteri di realtà' che si assumono sintomatici di verità. I racconti dei bambini, specie in materia sessuale, possono essere poveri di dettagli, semplici.

Anche il ricorso a questa metodologia da parte di esperti in psicologia infantile adempie comunque alla funzione di fornire valutazioni di tipo psicologico, più che fattuale. L'obiettivo non è quello di verificare la veridicità dell'accadimento di un fatto (le scienze neuropsichiatriche non offrono leggi di copertura in tale ambito), ma una comparazione tra lo sviluppo psico-cognitivo del minore e la credibilità del racconto fornito. Per il professionista questo metodo è una forma di intervento sul minore, basato sul presupposto che l'ascolto del minore, anche se effettuato in sede giudiziaria, costituisce comunque un momento di elaborazione mentale che può porsi come momento importante all'interno di un cammino terapeutico. I detrattori di questo approccio, invece, evidenziano come sia dannoso per il minore compiere forzatamente una rievocazione di vissuti dolorosi collegati ad un ipotetico trauma.

### **Cosa non può essere chiesto al perito (attendibilità)**

L'accertamento sulla "credibilità" del minore non va confuso con il giudizio sull'attendibilità del minore e con la valutazione della prova testimoniale.

Il giudizio sulla attendibilità delle dichiarazioni acquisite resta operazione del giudice che non può essere trasferita sul perito, nemmeno surrettiziamente. Il Giudice vi procederà basandosi sul complessivo esame del compendio probatorio, sull'insieme delle circostanze di fatto così come sugli aspetti soggettivi emersi nel corso dell'istruttoria, anche evidenziati dal consulente.

In questo campo è necessaria grande consapevolezza e chiarezza dei fini da parte dell'autorità giudiziaria, così come grande professionalità e correttezza del perito.

Finalità del processo è l'accertamento dei fatti storici e l'individuazione delle responsabilità. I giudici maturano in questo una capacità specifica che non può essere surrogata dall'ausilio dei professionisti e degli scienziati.

I consulenti e periti in materie di psicologia e psichiatria infantile (anche quando abbiano ricevuto una formazione medico-legale) hanno un approccio professionale specifico che li espone ad un duplice rischio. Da un lato quello di eccessiva sensibilità agli elementi che richiedono interventi terapeutici, dall'altro quello di tendere a valorizzare gli aspetti che collimino con i criteri metodologici di fondo propri delle 'scuole' di appartenenza.

In particolare i consulenti di norma impiegati nei procedimenti per abusi sessuali presentano spesso la decisa tendenza a non interessarsi eccessivamente agli aspetti fattuali, siano essi quelli specifici che il procedimento deve ricostruire (atti sessuali sul minore) siano essi gli ulteriori elementi comunque acquisiti dalle indagini. Ciò deriva appunto dall'inevitabile approccio terapeutico, che porta a conoscere gli effetti, i sintomi, per intervenire, piuttosto che ad approfondire le cause degli stessi (cause che in effetti non sempre sono individuabili con certezza). Le valutazioni che si otterranno saranno sempre mirate all'espressione di giudizi sul soggetto, visto dall'angolo psicologico, piuttosto che sul fatto.

Il giudice deve prendere atto dei risultati raggiunti dai periti e consulenti, ma la decisione finale deve appartenere al primo, ed esprimersi attraverso le logiche del metodo ed il linguaggio proprio del giurista.

La Carta di Noto, documento redatto congiuntamente da esperti nel settore psichiatrico, giudiziario e forense in tema di abusi sessuali, ha cura di puntualizzare questo aspetto:

*CDN art. 2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.*

L'impossibilità di collegare l'abuso sessuale ad una specifica psicopatologia e, al contempo, di ipotizzare da determinati sintomi la sussistenza di un vissuto di abuso, spingerà anche il miglior perito a esprimersi al meglio nel tentativo di 'radiografare' il presente, piuttosto che a fornire elementi sui fatti storici che possano aver causato gli effetti.

La triplice scomposizione delle modalità di ausilio del perito ora tentata spero sia utile a distinguere ciò che appartiene al lato scientifico della prova e ciò che invece non vi appartiene (né potrà essere trasformato in prova scientifica).

Il ricorso da parte del Giudice ad una perizia psicodiagnostica, pertanto, potrà essere considerato ricorso ad una Prova Scientifica nella misura in cui si richiederà al tecnico l'impiego di una metodologia di intervista del minore o il giudizio sulla presenza di patologie psico-fisiche in capo al teste e sulla competenza a testimoniare (fasi I e II).

Oltre a questo giudizio invece, il campo della prova si sfuma e la stesse scienze neuropsichiatriche e psicologiche mostrano senza reticenze l'assenza nel loro corredo di "leggi di copertura" in grado di fornire risposte a domande del tipo

- 1) se il minore abbia subito abusi fisici o sessuali
- 2) se il minore stia mentendo, consapevolmente o involontariamente, in tutto o in parte.

Si tratta in pratica del giudizio sull'esistenza di un nesso di causalità tra eventuale sintomatologia post-traumatica e l'ipotetico abuso sessuale e la valutazione in concreto della capacità di mentire.

La difficoltà di reperire dati di valore scientifico in sede di consulenza psicodiagnostica è attestato anche dalla

- a) impossibilità, allo stato delle attuali conoscenze, di individuare esiti clinici dell'abuso
- b) facilità logico-dialettica con cui ogni avvenimento risulti spiegabile in maniera alternativa

Sono gli stessi specialisti delle materie neuropsichiatriche e psicologiche ad avere presenti questi limiti. Nelle Linee Guida diffuse dai vari soggetti (SINPIA, AIPG, Carta di Noto) i due aspetti sopra detti emergono con chiarezza, al punto che si richiede al perito di astenersi perfino dall'esprimere dichiarazioni di compatibilità tra eventuali dati clinici riscontrati e l'ipotesi di abuso sessuale e viene difficilmente contemplata l'ipotesi che un professionista, di fronte a dichiarazioni di un minore, ritenga inesistenti ipotesi alternative a quelle di una pura testimonianza di fatti accaduti.

La Carta di Noto sintetizza questo aspetto nell'art. 9 nei termini seguenti:

*CDN art. 9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. **L'esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.***

*CDN art. 5. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.*

Le Linee Guida SINPIA, nella **Raccomandazione 6.7.10** affermano

*SINPIA Raccomandazione 6.7.10- Il consulente tecnico deve sempre tener presenti ed esplicitare tutte le eventuali ipotesi alternative che potrebbero spiegare gli esiti clinici comportamentali e le dichiarazioni testimoniali. Esse comprendono meccanismi consci ed intenzionali presenti nel/nella minore (bugie di fantasia, bugie innocenti o "pseudomenzogne", bugie deliberate), ed altri meccanismi di diversa natura (frintendimento, suggestione o persuasione, esagerazione, distorsione psicotica della personalità, disturbo psicotico condiviso -folie à deux-, iperidealizzazione o alienazione di una figura genitoriale, sostituzione dell'abusante, dichiarazioni "a reticolo" -latticeed allegations-, presenza di "falsi ricordi" -implanted memories-) (vedi 6.3). Occorre anche tenere presente la possibilità di un coinvolgimento in "abusi indiretti" (overstimulation), consistenti in quelle particolari forme di esposizione più o meno volontaria e consapevole del bambino a situazioni/scene/immagini sature di valenze sessuali, le quali possono di volta in volta qualificarsi come corruzione di minore (di rilievo penale) o come abuso psicologico.*

Analogamente le LINEE GUIDA AIPG:

*AIPG Art. 7 Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all'occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).*

Il Protocollo di Venezia (23.9.2007):

*PdV 9. Gli esperti che svolgono il ruolo di periti, consulenti tecnici di tutte le parti processuali, ausiliari di polizia giudiziaria e i professionisti che, comunque, intervengano sul caso, **non possono esprimersi sull'accertamento di nessi causali, di correlazioni e/o della cosiddetta compatibilità fra***

***condizioni psicologiche dei minori e accadimento dei presunti abusi. In nessun caso, comunque, devono pronunciarsi in merito all'accertamento dei fatti oggetto di denuncia.***

Trovo inoltre particolarmente 'forte' il precetto del punto 9 della Carta di Noto – ripreso in maniera altrettanto incisiva dal punto 9 del Protocollo di Venezia - che inibisce al perito di fornire pareri sul punto della compatibilità tra sintomi rilevati ed eventi traumatici supposti.

A mio sommesso parere si tratta di previsioni che invadono la sfera valutativa del giudice, cercando di porre limiti al compito di acquisizione e valutazione di una prova. Compito del perito nel procedimento penale è proprio quello di fornire giudizi, il cui valore sarà tanto maggiore quanto meglio argomentato e reso comprensibile agli attori del processo. Circoscrivere 'dall'esterno' la possibilità di formulazione dei giudizi richiesti mi appare operazione criticabile, soprattutto laddove lo stesso perito è in grado di indicare al giudice i settori in cui si registra una mancanza di certezze scientifiche così precisando il valore 'relativo' da attribuire ad eventuali giudizi<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> In una recente sentenza della Cassazione si trovano orientamenti particolarmente critici nei confronti della Carta di Noto. La riportiamo in ampio stralcio: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42984 del 04/10/2007 Ud. (dep. 21/11/2007 ) Rv. 238067 Presidente: De Maio G. Estensore: Tardino VL. Relatore: Tardino VL. Imputato: Bagala' ed altro. P.M. Baglione T. (Conf.) (Rigetia, App. Reggio Calabria, 18 Gennaio 2007) 659148 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO - Accertamento della capacità di testimoniare - Perizia psicologica - Ammissibilità - Consulenti tecnici di parte - Presenza durante lo svolgimento delle operazioni - Esclusione.

In tema di istruzione dibattimentale, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, nè è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, dopo aver precisato che lo stesso è applicabile anche per la perizia psicologica disposta in sede di incidente probatorio, ha ulteriormente affermato che il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che un'eventuale nullità relativa può interessare solo la mancata verbalizzazione).

**“ ...È certamente conosciuta la famigerata Carta di Noto che, tra l'altro, ammonisce sul fatto che i bambini, quando sono interrogati, sono portati ad assecondare le aspettative degli'interroganti; e può anche essere un'affermazione genericamente valida e accettabile quando s'interrogano i bambini in un certo modo (...); ma questo non significa e non può significare che tutte le volte che un genitore interroghi il proprio piccolo, le di lui risposte sono solo volte a compiacerlo. Del resto tutti questi protocolli sono solo orientativi e non vincolanti impartendo solo anche autorevoli raccomandazioni e indicazioni di rilevanza solo interpretativa e operativa, e non avendo alcun valore rigorosamente scientifico (come la gran parte delle dottrine comportamentali):appunto perché fondati su un corpo d'ipotesi, più o meno accreditate e su dati di osservazione e di teorie non del tutto pacifiche.**

“Peraltro, non esiste e non può esistere nessuno accertamento specialistico che possa fornire un responso ponderale sul grado di suggestionabilità di una persona e, nel caso di specie, di una bambina in età prescolare, e per la ragione semplicissima che la suggestionabilità non è, di per sè, una malattia, ma una manifestazione dell'affettività condizionabile da una molteplicità di fattori; e quindi una variabile soggettiva indeterminabile. Si può solo dire (e il consulente lo ha detto) se, per una rimarchevole patologia della personalità del soggetto e, comunque, per una sua grave situazione nevrotica, lo stesso sia con certezza più o meno impressionabile.

5. Da questo necessario excursus, sollecitato dalle esigenze difensive e dalla particolarità delle contestazioni mosse, bisogna concludere approdando ad un concetto più volte scandito dalla giurisprudenza di legittimità; e, cioè, all'infungibilità del ragionamento probatorio: che ha, nei margini di una corretta, prudente e giustificata discrezionalità, una connotazione di compiutezza. Ecco perché non esiste nel nostro codice, contrassegnato dall'idea dell'autosufficienza del ragionamento probatorio, uno spazio per un vero e proprio diritto alla perizia tecnica (non includendo il diritto alla prova, sotto il profilo dell'esigenza di difendersi provando, il ricorso ad un mezzo tecnico, la cui ammissibilità dipende dalla presupposta e giustificata indispensabilità): appunto perché il ricorso alla perizia, nell'accezione di un'assoluta necessità di acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche o scientifiche, ha solo un valore strumentale e meramente sussidiario e residuale. Non esiste nella concezione del nostro legislatore l'idea del miracolo tecnologico quale ultimo e magico supporto di una decisione tormentata e impossibile: perché, alla base di certe scelte tecniche c'è sempre l'uomo-giudice, che ha solo il bisogno, eventualmente, d'integrare certe sue conoscenze tecniche per decidere, ma per decidere con la sua testa: ovvero, nel quadro di una sua infungibile giustificazione logica si vuole dire, con riguardo anche alla perizia psicologica, alla quale si è tentati di ricorrere molto spesso, e soprattutto per asseverare l'attendibilità di certi testimoni, che il principio generale perentoriamente desumibile dalle indicazioni sistematiche del nostro ordinamento, e della legge processuale penale, è: che non ci sono deroghe al libero convincimento del giudice nell'ambito di un rigoroso riscontro della logicità della sentenza (che si esprime nella discrezionalità argomentata della motivazione); che eventuali eccezioni di supporto tecnico e tecnologico, ma ab externo della motivazione e, in ogni caso, non condizionanti la decisione stessa, sono consentite solo se il giudice ne apprezzi l'assoluta

Lo spirito 'falsificazionista' che si ritrova nei testi ora rassegnati appare apprezzabile: è certo necessario che ogni scienziato metta alla prova le proprie conclusioni alla luce di tutte le ipotesi alternative. Personalmente ritengo però che i termini estremi dei testi suddetti dimostrino come in realtà le scienze neuropsichiatriche non siano in grado di offrire 'conclusioni scientifiche', talché l'attività di 'falsificazione' che viene proposta, in realtà, più che la messa alla prova di un risultato scientifico ne è la sua negazione.

E' necessario che il giudice acquisisca questa consapevolezza e valorizzi i contenuti tecnici a lui forniti soprattutto per i profili metodologici e descrittivi. E' necessario che il Giudice, dopo aver acquisito piena consapevolezza e dimestichezza con le metodologie interdisciplinari specifiche, rinunci in maniera del tutto chiara a ritenere che i casi delicati che saranno posti alla sua attenzione possano essere risolti attraverso il mero ricorso alla perizia.

La risposta alla domanda circa la sussistenza dei fatti di abuso e la responsabilità dell'autore resta (il difficile) compito del giudice.

### **Il QUESITO per il consulente/perito**

Propongo un quesito-base da impiegare in sede di incarico di consulenza e/o perizia psicodiagnostica.

***“Esaminati gli atti del procedimento e previo compimento di tutti gli accertamenti del caso, ivi compreso l'esame diretto del minore persona offesa, dica il Consulente/Perito:***

***a) se la persona offesa sia in grado di testimoniare, nel senso dell'art. 196 comma 2 cpp., se, cioè, analizzata la struttura della sua personalità, abbia la capacità di percepire e rappresentarsi la realtà, di memorizzarla e di riferirla;***

***b) se vi siano elementi che inficino la credibilità della persona offesa, e se, nella rielaborazione e nella narrazione del vissuto traumatico, la verità del racconto possa essere alterata da travisamenti fantastici o da condizionamenti psichici, anche in relazione al contesto familiare e relazionale in cui la p.o. è inserita.***

***c) se siano rivelabili esiti clinici espressione di un disagio psicologico insorti successivamente al tempo dei presunti abusi fisici e/o sessuali, relazionabili ai suddetti o ad altri episodi traumatici di cui si venga eventualmente a conoscenza***

***in caso di incidente probatorio: d) provveda ad effettuare nelle forme della intervista cognitiva l'atto di assunzione della testimonianza, sulla base dei temi di prova indicati dalle parti e dal Giudice, e con le modalità che verranno da questi disposte.”***

---

necessarietà, ovvero la funzionale imprescindibilità, ai soli fini strumentali d'integrare le sue conoscenze. L'ultimo inciso è che da tutta la normativa processuale, da tutti i principi ordinamentali e da tutta una analisi composita del nostro diritto: emerge come la valutazione delle prove sia tra le attribuzioni più rilevanti del giudice, che ne è per legge il garante (specialmente nei processi dove sono interessati minorenni e bambini in età prescolare): e che deve condurre e padroneggiare la prova con la sua prudenza e la sua competenza; mediando, ma non delegando l'acquisizione e la valutazione della stessa ad altre persone più o meno specializzate ed esperte, il cui intervento controllato ha e deve avere solo un carattere meramente strumentale.

Vedi, anche, Sez. 3, Sentenza n. 20568 del 10/04/2008 Ud. (dep. 22/05/2008 ) Rv. 239879

Presidente: Lupo E. Estensore: Grillo C. Relatore: Grillo C. Imputato: Gruden. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Rigetta, App. Trieste, 8 marzo 2007) GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE - Prescrizioni della "Carta di Noto" - Natura - Suggerimenti finalizzati a garantire attendibilità e protezione del minore - Sussistenza.

I principi posti, in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, dalla cosiddetta "Carta di Noto", **lungi dall'aver valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della Carta medesima.** (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso avanzato, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. sul presupposto, tra gli altri, della prospettata assunzione della testimonianza con modalità ritenute contrastanti con detti principi).

Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 14/12/2007 Cc. (dep. 11/02/2008 ) Rv. 239091 Rel. Marmo M. Imp.: G.

In tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele e metodologie prescritte dalla cosiddetta "Carta di Noto", pur di autorevole rilevanza nell'interpretazione delle norme che disciplinano l'audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicché l'eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell'esame stesso.

## La valutazione della prova testimoniale del minore

Come abbiamo visto le problematiche relative all'attendibilità del minore devono essere affrontate sin dalle prime fasi dell'indagine, con attenzione metodologica e, ove necessario, anche raggiungendo soluzioni che portino all'archiviazione del procedimento.

Anche la fase valutativa presenta elementi di specificità, e pertanto vale la pena precisare alcuni punti. Il giudizio sulla valutazione della testimonianza del minore è un giudizio di fatto, proprio del giudice di merito, come tale sottratto al controllo del giudice di legittimità.

Sez. 3, Sentenza n. 41282 del 05/10/2006 Ud. (dep. 18/12/2006 ) Rv. 235578

Presidente: Postiglione A. Estensore: Tardino VL. Relatore: Tardino VL. Imputato: Agnelli e altro. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 9 febbraio 2005)

Fonte del convincimento del giudice - Valutazione dell'attendibilità - Giudizio di merito - Valutazione in sede di legittimità - Esclusione.

*In tema di reati sessuali, poiché la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione circa l'attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria.*

Come abbiamo visto la presunzione di idoneità psicofisica di cui all'art. 196 c.p.p. porta a equiparare tutti i testimoni e ad attribuire alla prova dichiarativa una efficacia probatoria autosufficiente.

Ciò non toglie la necessità che ogni testimonianza sia sottoposta ad un attento vaglio critico.

Sez. 3, Sentenza n. 29612 del 05/05/2010 Ud. (dep. 27/07/2010 ) Rv. 247740 Rel: Amoroso G. Imp.: P.G.

Reati sessuali - Dichiarazioni del minore persona offesa - Criteri di valutazione.

La valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore persona offesa di reati sessuali presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, **dovento tenersi conto a tal riguardo dell'attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, della capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, delle condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, della qualità e natura delle dinamiche familiari e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni.**

Corte di Cassazione Sentenza del 05/04/2007 n.14182 Sez.3 (pen)

Testimonianza - Persona offesa - Valutazione della prova.

La deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere pure da sola assunta come fonte di prova, **ove venga sottoposta a un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva di chi l'ha resa.**

Innanzitutto il **vaglio soggettivo**, sull'idoneità psico-fisica a rendere testimonianza.

Questo vaglio è particolarmente opportuno nei confronti dei minori, massimamente di quelli in età prescolare e, come abbiamo visto, può essere effettuato con l'ausilio di periti e consulenti.

Sotto questo profilo sarà necessario **verificare la presenza nel minore di competenza e di credibilità**, nei sensi sopra spiegati.

Anche in questa sede è necessario ricordare che, comunque, il giudizio **sull'attendibilità del teste** è giudizio ulteriore, che spetta al Giudice e non può essere delegato al perito. Questo giudizio prende in esame un quadro più ampio di quello che viene posto all'esame del perito, e cioè l'intero materiale probatorio acquisito completo degli elementi intrinseci e di quelli estrinseci.

Sez. 3, Sentenza n. 24264 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010 ) Rv. 247703

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - MINORENNE - Capacità a testimoniare - Attendibilità - Rispettivi ambiti.

In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, mentre la **verifica dell'idoneità mentale del teste**, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al **perito**,

**l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice.**<sup>29</sup>

Andando oltre occorre osservare come, in ogni caso, la regola del comma 3 dell'art. 196 c.p.p. non preclude l'assunzione della testimonianza. Anche quando il giudizio soggettivo sulla persona del teste sia negativo, il giudice non è quindi esonerato dal giudizio sulla testimonianza *in se*.

Un secondo livello di valutazione sarà quindi il **vaglio intrinseco alla testimonianza**.

Questo controllo deve partire innanzitutto dagli aspetti metodologici, circa il **rispetto delle regole fondamentali tese ad assicurare la 'genuinità' della prova**, come dettate nelle norme già viste presenti nel codice di rito (essenzialmente artt. 398 e 498 c.p.p.).

Si tratta in particolare di verificare se la prova dichiarativa utilizzabile in dibattimento sia stata acquisita (soprattutto se acquisita al di fuori del dibattimento) nelle **condizioni di tempo e di luogo idonee ad assicurare il massimo della serenità per il minore**.

Sarà poi importante verificare - soprattutto se l'audizione è avvenuta al di fuori del dibattimento - che la **verbalizzazione sia stata integrale (audiovisiva)** così da garantire la possibilità di controllo sull'andamento della stessa. In particolare sarà necessario poter fugare ogni dubbio circa il fatto che l'audizione sia avvenuta in maniera corretta, **scevra da suggestioni** e induzioni del minore verso una certa direzione.

Sotto questo profilo sarà importante verificare anche la **dinamica e la cronologia delle rivelazioni**, per poter escludere la possibile presenza di fattori di influenza sul ricordo del minore e sulla sua esposizione.

Sez. 3, Sentenza n. 24248 del 13/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010 ) Rv. 247285 O. J..

In tema di dichiarazioni accusatorie rese a terzi dal minore (nella specie bambino di anni quattro) vittima del reato di violenza sessuale, **la ricostruzione della genesi della notizia di reato, delle reazioni emotive e delle domande degli adulti coinvolti e delle ragioni dell'eventuale amplificazione** nel tempo della narrazione rappresentano utili strumenti al fine di controllare che il minore non abbia inteso compiacere l'interlocutore ed adeguarsi alle sue aspettative.

Ulteriore attenzione andrà prestata alla testimonianza *in se*, ai suoi snodi, secondo lo schema proposto dalla tecnica della S.V.A, sopra visto.

Terminato questo esame il discorso potrebbe essere concluso. Qualora il giudizio sull'attendibilità della testimonianza non sia positivo, e lasci spazio a dubbi (art. 533.1 c.p.p.), il Giudice ne trarrà le dovute conseguenze.

Qualora la testimonianza invece si presenti esente da margini di incertezza la stessa potrà essere validamente posta a fondamento di una sentenza di condanna.

Come abbiamo già rilevato, ai fini di una sentenza di condanna la legge non richiede ulteriori standard di valutazione. La testimonianza del minore non è una *probatio semiplena*, inidonea a sorreggere la motivazione di una sentenza accertativa di responsabilità, ma è di per sé sufficiente. La ricerca di riscontri esterni ex art. 192 c.p.p. non è prevista dalle regole di valutazione delle prove se non per la verifica delle dichiarazioni rese dai coimputati.

In dottrina c'è chi avanza il tentativo di considerare le testimonianze dei minori come testimonianze imperfette, per le quali sarebbe necessaria la presenza di ulteriori elementi di riscontro oggettivo. Queste posizioni, talvolta esplicitate anche in sentenze di merito e di legittimità, non possono essere accolte in maniera radicale.

Innanzitutto esse non sono in linea con le scelte del legislatore in tema di idoneità a testimoniare.

Non è infatti condivisibile la posizione di chi vede nei racconti dei minori (soprattutto se vittime di reati sessuali) dei 'racconti di bambini' comunque non credibili a priori, perché provenienti da soggetti

---

<sup>29</sup> Vedi in parte motivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali: "È stato da tempo affermato da questa Suprema Corte che la verifica della idoneità mentale del testimone, ed a maggior ragione della persona offesa, che da sola può costituire idonea fonte di prova per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato (cfr. sez. 4, 200530422, Poggi, RV 232018; conf. 200416860, RV 227901; 199906910, RV 213613), è diretta ad accertare se la parte lesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e sia in grado di riferire tali comportamenti, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata dalla eventuale alterazione psichica da cui risulti affetta.

Diverso è l'accertamento della attendibilità del testimone, la cui verifica non può essere demandata al perito, ma deve formare oggetto del vaglio del giudice di merito attraverso l'analisi della condotta del teste, dell'esistenza di riscontri esterni e la valutazione di tutti gli elementi che confermano la sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, (cfr. sez. 3, 199600794, Russo ed altro, RV 204205; sez. 1, 199702993, Taliento, RV 207225)."

‘obiettivamente suggestionabili’ e ‘soggettivamente e psicologicamente inadatti a fornire una prova piena di quanto affermato’<sup>30</sup>.

La ‘suggestionabilità’ non è una caratteristica psicologica soggettiva: al di fuori della presenza di precise patologie, la suggestione deriva dalle circostanze, dai soggetti, dalle domande.

E’ evidente che la ricerca di elementi di conferma esterni, per così dire oggettivi, andrà comunque effettuata, valorizzando i collegamenti con i fatti emersi dal racconto ed il significato del collegamento. Ma questa è attività diversa dal privare di idoneità probatoria le testimonianze minorili.

La materia è certo molto delicata e richiama i Giudici ad un prudente vaglio di tutte le emergenze processuali. L’attenzione agli aspetti estrinseci delle vicende in esame, legati soprattutto alle condizioni familiari, ambientali, deve essere scrupolosa e non può mancare. Il bambino va visto nel suo insieme, in maniera sicuramente più approfondita di quanto non avvenga (forse a torto) con i testimoni maggiorenni. Credo che sul punto basti il rinvio ad una recente sentenza della Cassazione, che ha dimostrato di saper cogliere la problematica nel suo spessore complessivo. In particolare la Corte ha cassato la sentenza di condanna dei giudici di merito, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, proprio in punto di credibilità del minore.

Corte di cassazione - Sezione III, penale - Sentenza 17 gennaio-8 marzo 2007 n. 9811, Presidente Grassi; Relatore Squassoni; Pm - difforme – Izzo (in Guida al Diritto, Famiglia e minori, maggio 2007 n. 5 p. 57) Reati contro la persona - Abuso sessuale su minore infraquattordicenne - Testimonianza persona offesa - Maggiore rilevanza delle prime dichiarazioni - Attendibilità del racconto di abuso.

Nella valutazione della testimonianza di un bambino, le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili proprio perché non inquinate da interventi esterni che possono alterare la memoria dell’evento. L’indagine sulla genesi delle prime narrazioni è sempre opportuna per escludere la presenza di eventuali falsi ricordi.

Reati contro la persona -Minori - Testimonianza - Tecniche di ascolto - Suggestioni da parte di adulti interroganti - False memorie di abuso sessuale - Ruolo del perito esperto.

Valutare il racconto di un bambino presuppone l’identificazione e la valutazione delle modalità con cui è stato interrogato sui fatti, perché risulta sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare un episodio da persone che esercitano una certa influenza su di lui (e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende, e che lo stesso, addirittura, se reiteramente sollecitato con inappropriati metodi di intervista, può introitare le informazioni che hanno condizionato le sue risposte sino al radicarsi in lui falsi ricordi autobiografici i quali si potranno innestare nella memoria come ricordi di fatti realmente vissuti, ingannando l’interlocutore. In contesti familiari suggestivi è necessario valutare anche ipotesi alternative all’abuso, al fine di escludere se il bambino abbia frainteso la realtà o non sia stato un involontario veicolo di altrui sospetti che ha convalidato dando vita a un circolo vizioso di scambi comunicativi attraverso i quali il fraintendimento, anziché risolversi, è stato amplificato in modo esponenziale.

Reati contro la persona - Abuso sessuale su minore - Testimonianza bambino - Conflitto familiare - Aspettative e induzione di chi interroga - Omissione di controllo su eventuali interventi induttivi - Rilevanza della costanza e coerenza del narrato del minore suggestionato - Illegittimità della prova - Aspecificità dello stress.

Nell’ambito di un procedimento penale per abuso sessuale su minorenni, specie laddove le dichiarazioni del minore siano rilasciate in un clima di acceso conflitto familiare e riguardino uno dei familiari, in assenza di una verifica circa la possibilità che l’asserito soggetto passivo del reato abbia subito interventi induttivi da parte dei suoi intervistatori (parenti, genitori, operatori vari), anche **la costanza e la coerenza del narrato del minore, pur raccolto in incidente probatorio, non è indicativa della genuinità dello stesso**, non potendo escludersi che tale coerenza sia una conferma del fatto che il minore ripeta un canovaccio da altri suggerito. La naturale propensione della mente umana è verificazionista; quando ci formiamo un’idea tendiamo naturalmente e inconsapevolmente a confermarla attraverso l’acquisizione di nuove informazioni coerenti con la stessa e a destinare un trattamento opposto a quei dati che sembrano andare in direzione contraria. La risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale sia dal conflitto genitoriale, sia da entrambi i fattori. Il giudice non può delegare a un esperto il compito, di per sé indelegabile, di valutare l’attendibilità del dichiarante, ma solo quello di valutare quale sia il suo sviluppo psichico, la sua capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile e le sue condizioni emozionali oltre che le eventuali dinamiche parentali sottostanti alle dichiarazioni accusatorie del bambino.

<sup>30</sup> Così Trib. Milano Sez IV pen, 22.1.1996 in *Riv. It. Med. Leg.*, 1997, p.1092. Vedi anche CAMALDO, *La valutazione della testimonianza dei minori nella giurisprudenza di legittimità e di merito*, in Cass. Pen., 2003, p. 2088.

Da ultimo occorre ricordare che , nella valutazione delle prove, è bene che il giudice analizzi anche le **ipotesi alternative all'ipotesi accusatoria**, portate dalla difesa, a partire dalle consulenze tecniche, secondo la regola dell'art. 546 comma 1 lett. e) che, con riferimento ai requisiti della sentenza prevede che la motivazione debba contenere *“l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”*.

Sul tema della c.d. 'valutazione frazionata' si riportano le seguenti due massime:

Sez. 6, Sentenza n. 3015 del 20/12/2010 Ud. (dep. 27/01/2011 ) Rv. 249200 Rel: Calvanese Imputato: Farruggio.

673086 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Valutazione frazionata delle dichiarazioni - Legittimità - Condizioni.

**È legittima** una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante. (In motivazione la Corte ha precisato che è comunque onere del giudice dare conto con adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto alla valutazione frazionata).

Sez. 3, Sentenza n. 21640 del 11/05/2010 Ud. (dep. 08/06/2010 ) Rv. 247644 Rel: Franco A. Imp: P..

673086 PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - PERSONA OFFESA - Valutazione frazionata - Dichiarazioni relative al medesimo episodio - Legittimità - Esclusione.

**È illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale**, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tal caso, l'attendibilità della persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo).

## **Decalogo per il Giudice dell'audizione protetta**

Appare opportuno analizzare in maniera dettagliata gli adempimenti connessi all'esecuzione di una corretta audizione protetta in sede di incidente probatorio. Il decalogo che viene formulato si rivolge essenzialmente al Giudice, che ne è il *dominus*, ma coinvolgono in vari momenti anche le parti.

### **1) Scelta del luogo**

Una volta ammesso l'incidente probatorio il giudice dovrà individuare il luogo<sup>31</sup>.

Come già visto il codice di procedura penale detta specifiche indicazioni circa le caratteristiche del luogo in cui procedere all'audizione protetta (art. 398 comma 5 bis e 498 comma 4 ter c.p.p.):

L'aula in questione non deve necessariamente essere collocata nell'ambito degli uffici giudiziari, ma può essere allocata presso strutture specializzate e, in mancanza, presso l'abitazione del minore.

In realtà la collocazione presso gli uffici giudiziari si presenta auspicabile, soprattutto per la maggiore facilitazione da parte del Giudice (e del Pubblico Ministero) di gestione degli aspetti logistico-funzionali.

L'aula dovrà avere delle caratteristiche specifiche, soprattutto per esigenze di carattere tecnico.

Dovrà essere attrezzata per la richiesta documentazione integrale con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva.

Dovrà essere suddivisa in due zone:

- una destinata all'accoglienza dell'esaminando (arredata all'uopo)

- una alla ricezione delle parti, dotata di apposito ampio tavolo di lavoro, adeguato numero di sedie, computer per la verbalizzazione.

Deve essere predisposto un efficace sistema di riproduzione e di registrazione fonografica o audiovisiva (art. 398 comma 5 bis c.p.p.) in linea con le moderne e ormai usuali tecniche di riproduzione e registrazione (DVD, DVX etc...).

Deve essere possibile il collegamento tra le due aule, con le seguenti modalità ex art. 498 comma 4 ter c.p.p.:

a) specchio monodirezionale (in alternativa circuito interno di Tv )

b) impianto citofonico (interfono), con possibilità per il giudice e le parti di fornire indicazioni all'ausiliario che procede all'intervista mediante apposita cuffia

E' opportuno che nel luogo dell'audizione ci siano carta e matite colorate, nonché giocattoli selezionati. Oltre a creare un ambiente più accogliente gli stessi – come vedremo in seguito - potranno essere utilizzati durante il colloquio per superare eventuali *empasse* o per agevolare la narrazione.

### **2) Scelta della data e dell'ora.**

E' importante che il giorno dell'udienza sia dedicato esclusivamente all'audizione protetta. Ciò per una pluralità di motivi.

L'audizione protetta richiede tempi solitamente lunghi, ai quali occorre dedicarsi senza la fretta che di norma connota gli impegni giudiziari. E' sconsigliabile correre il rischio di ritardare per un impegno precedente o dover chiudere in fretta per proseguire l'udienza con altri procedimenti.

L'attenzione del minore è limitata nel tempo e non appare per nulla proficuo farlo attendere per svariate decine di minuti nell'aula protetta. Si correrebbe il rischio di iniziare con un bambino ormai annoiato e stanco, che desidera solo andarsene.

Appare quindi consigliabile fissare l'appuntamento di mattina, come primo impegno della mattinata, evitando di inserire ulteriori appuntamenti per almeno un paio di ore, a seconda della complessità del caso e del numero di minori da sentire.

### **3) Disposizioni per evitare contatti tra indagato e persona offesa**

La possibilità di ricorrere a strumentazione tecnica per impedire che durante l'audizione il minore subisca la presenza del presunto abusante comporta che la possibilità di incontro sia preclusa anche nelle fasi antecedenti. A tal fine il Giudice dovrà dettare specifiche disposizioni al difensore dell'indagato e ai soggetti che hanno in carico il minore, funzionali a questo obiettivo.

---

<sup>31</sup> L'importanza dei punti 1) e 2) è esplicitata anche nella Carta di Noto, articolo 6: Nel colloquio con il minore occorre: a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore.

Ciò può essere agevolmente organizzato dando, ad esempio, orari di convocazione diversi o, meglio, quando possibile, ingressi diversi alla sede dell'incontro.

Occorre che il giorno in cui avviene l'audizione vengano adottate misure, specie quando l'indagato è a piede libero, finalizzate ad evitare incontri più o meno casuali.

E' pertanto necessario predisporre dei servizi, con l'intervento della forza pubblica, per garantire che il minore giunga nel luogo dell'audizione (sia che si trovi in Tribunale ovvero fuori) senza vedere persone che lo possano turbare (indagato e suoi parenti).

#### **4) Preparazione del minore**

E' opportuno che il minore venga preventivamente informato circa l'esperienza che dovrà vivere cercando di offrirgli gli strumenti per affrontare con serenità e fiducia il momento.

Questa attività dovrà essere compiuta dai genitori, da chi assicura assistenza psicologica o comunque o dai soggetti che lo hanno in carico. Il Giudice (o il Pubblico Ministero) potrà preventivamente contattare questi soggetti per assicurarsi che il minore non giunga del tutto ignaro al luogo dell'appuntamento. Nell'occasione si avrà modo di chiarire che, naturalmente, nulla dovrà essere riferito circa i contenuti dichiarativi dell'atto.

Di estrema importanza si rivela la possibilità di far precedere la seduta dedicata all'audizione del minore da una o più momenti di contatto tra l'ausiliario (l'indicazione non mi pare valida né opportuna per il Giudice), al fine di creare una familiarità che potrà agevolare l'audizione, anche riducendone i tempi preliminari. La salvaguardia delle esigenze difensive rende del tutto consigliabile che questa attività preliminare non venga rimessa alla mera iniziativa dell'ausiliario, ma sia espressamente autorizzata dal giudice in sede di conferimento dell'incarico, con onere per il perito di concordare con le parti la scelta dei momenti di incontro e le metodologie da seguire.

#### **5) Preparazione del Giudice e dell'ausiliario**

Come detto la legge vuole che l'interrogatorio sia condotto dal Giudice o da un ausiliario. anche a tal fine è prevista una piena *discovery* degli atti di indagine sin dal momento dell'istanza di incidente probatorio.

E' bene che il Giudice procedente (o l'ausiliario) abbiano avuto il tempo di studiare gli atti e di essere preparati su tutti gli aspetti della vicenda, così da poter condurre l'esame con piena consapevolezza degli aspetti di fatto su cui occorre indagare.

#### **6) Confronto con le parti**

Prima di procedere all'atto (meglio se qualche giorno prima), è bene che il Giudice dedichi qualche minuto ad incontrare le parti processuali (escluso il minore, naturalmente), per definire i temi delle domande da porre al minore, confrontarsi sulla metodologia, acquisire eventuali indicazioni su aspetti specifici o ulteriori rispetto a quelli emergenti dagli atti, concordare i momenti di ulteriore confronto durante l'audizione.

L'audizione protetta dovrà svolgersi in maniera più serena possibile, pertanto un incontro preliminare di questo tipo consentirà di far emergere eventuali (inevitabili) divergenze e conflittualità e di affrontarle risolutivamente prima dell'esame.

Il confronto con le parti dovrà poi essere assicurato anche durante il compimento dell'atto, per consentire alle parti di attuare il metodo del contraddittorio che deve trovare luogo anche in sede di incidente probatorio, sia pur in maniera indiretta e mediata dal Giudice.

#### **7) massimizzazione dei tempi**

Come già detto l'atto dovrà svolgersi senza fretta, ma è importante fare in modo che il momento centrale dell'audizione sia il più compatto possibile, attese le limitate capacità di concentrazione e di resa del minore.

Nel momento in cui l'intervistatore si rendesse conto che il bambino ha esaurito le sue risorse, è preferibile sospendere il colloquio e rinviare per la prosecuzione ad altra data, posto che il rischio di alterazione è elevato.

#### **8) Utilizzo di un ausiliario**

Come visto, l'esame testimoniale del minorenni si svolge, anche nella procedura incidentale, in forma protetta, secondo le regole dell'art. 498 c.p.p. (vedi *supra*). Il giudice può avvalersi di un ausiliario. Si sottolinea che si tratta di una mera facoltà, per il giudice, che può avvalersi, secondo diverse modalità, di un ausiliario "*familiare o esperto in psicologia infantile*". Ogni Giudice può

valutare la forma di ausilio necessaria Il verbo 'avvalere' non giunge a consentire una delega dell'atto che, comunque, non potrebbe mai essere condotto senza la presenza del Giudice; ritengo però che il termine consenta la conduzione dell'atto da parte dell'ausiliario, sotto la supervisione del Giudice che potrà assistervi in loco o in altro spazio attiguo (dietro lo specchio monodirezionale o al monitor in video conferenza).

### **9) Modalità particolari**

Sono possibili diverse opzioni nella gestione della presenza dei soggetti all'interno dell'aula a contatto con il minore. Quando non sia stato nominato un perito o comunque non sia stata voluta la presenza di un ausiliario il problema non si pone: il colloquio verrà gestito direttamente dal Giudice. Nei casi, invece, in cui sia stato convocato un perito le opzioni sono tre:

a) che l'esame sia condotto solo dal Giudice. In questo caso l'ausiliario mantiene un ruolo di mero osservatore, il cui intervento si presenta quale eventuale 'soccorso'. Al perito può comunque essere richiesta una relazione sugli aspetti legati alla personalità del minore e ai contenuti dell'audizione.

b) solo perito. E' questa la modalità preferibile. L'esame viene condotto dal solo perito, l'unico presente nell'aula con il minore. Il Giudice resta nella zona riservata alle parti, raccogliendo le istanze delle parti ed intervenendo sul perito (tramite interfono o in apposite pause programmate) ogni qualvolta le parti o egli stesso lo ritenga, al fine di indirizzare l'intervista su temi specifici o per verificarne l'andamento metodologico.

c) presenza congiunta Giudice-perito. In taluni casi il Giudice preferisce essere presente insieme al perito nell'aula protetta, procedendo all'intervista in maniera congiunta. A mio parere questa modalità è la meno proficua. Essa rischia più delle altre di alterare la serenità del minore e preclude al giudice di svolgere un ruolo di effettivo garante del contraddittorio.

Qualche esperto, infine, suggerisce di evitare di collocare l'intervistatore con la propria sedia in posizione frontale rispetto al del bambino, apparendo preferibile e meno invasiva una posizione laterale, che non appaia come una minaccia ai confini psicofisici, spesso più fragili proprio nei bambini abusati.

### **10) Padronanza di alcune tecniche di ausilio**

Vedi la sezione che segue.

## **Tecniche di esame del teste minorenni**

L'opportuno (e inevitabile) approccio multidisciplinare al tema consente di individuare una serie di regole che si rivelano del tutto proficue al fine. Tali regole risultano il frutto di ricerche scientifiche scaturite sia in seno alle discipline psichiatriche e psicologiche, sia mediante osmosi tra ricerche specialistiche e prassi giudiziaria che, soprattutto nei paesi anglosassoni, ha visto esperienze virtuose.

Così l'Home Office (in sinergia con il Department of Health) già dal 1992 ha diffuso in Gran Bretagna un corposo *Memorandum of Good Practice on Video-Recorded Interviews with Child Witnesses in Criminal Proceedings*, che resta uno dei migliori esempi di tecnica di intervista giudiziaria del minore.

Già dagli anni '70 negli Stati Uniti analoghi modelli metodologici erano stati elaborati nell'ambito della ricerca sulle tecniche di Intervista Cognitiva<sup>32</sup>, integrate da tecniche di recupero e sviluppo della memoria (c.d. memotecniche).

Per l'attenzione anche alla fase valutativa dei contenuti dichiarativi acquisiti si segnala anche la *Statement Validity Analysis* (S.V.A.), nata in Germania negli anni '50 e sviluppata in seguito dai ricercatori anglosassoni. Su quest'ultima ci soffermeremo in seguito, con particolare attenzioni alle fasi post-intervista.

Per rendere meglio la peculiarità dell'esame di un teste minorenni, anziché ricorrere ai termini più o meno tecnici di esame, interrogatorio, audizione, intervista, etc., appare opportuno fare uso del termine atecnico di 'colloquio', che meglio rende la necessità della creazione di un momento di interazione che si distingue da quello tipicamente monodirezionale proprio dell'esame di un teste maggiorenne in sede dibattimentale.

Tutte le metodiche di audizione di un minore (pensate soprattutto per i casi in cui si tratti della presunta vittima di reati sessuali) propongono la suddivisione dell'esame in una pluralità di fasi, tendenzialmente strutturate in maniera omogenea.

Naturalmente ciò che intendo fornire è nulla di più che una traccia indicativa, che raccoglie e sintetizza i principali criteri elaborati nelle varie tecniche.

Ogni esame avrà una sua fisionomia, esigenze e difficoltà particolari, legate alla soggettività del minore ed al contesto in cui viene realizzata. Resta comunque utile per chi procede possedere la dimestichezza con qualche elemento di tecnica specifica, per orientarsi in fase di preparazione e di esecuzione di una audizione protetta (così come per superare *empasse* impreviste o per approfondire correttamente taluni aspetti).

La struttura del colloquio col minore che proporremo non si pone in contrasto con la regola principale dell'esame testimoniale di cui all'art. 499 comma 1 c.p.p. In forza del quale "*L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici*".

La quadripartizione che esamineremo dedica almeno tre delle quattro fasi (le ultime tre) alla formulazione di domande specifiche sul fatto oggetto di prova. La previsione di una prima fase, di carattere introduttivo e preparatorio, non può comunque considerarsi in contrasto con la regola in questione, posto che anche con i testimoni ordinari è prevista una fase iniziale di contestualizzazione soggettiva del teste. Se con i testi adulti questa fase può essere particolarmente veloce (e non sempre lo è) con i minori sarà necessario prevedere un necessario allungamento dei tempi, ma certo senza che ciò violi le norme di rito. La seconda fase, inoltre, in cui il minore verrà lasciato libero di raccontare i fatti su cui verte il procedimento è, del resto, già in linea con il precetto di cui alla norma ex art. 499.1 c.p.p., da cui si differenzia solo per l'opportunità di un minore intervento (pressing) sul teste da parte di chi lo conduce, secondo una tecnica peraltro non estranea a quella da ritenersi utile anche in sede di esame di un teste adulto.

### **La struttura dell'intervista del teste minorenni**

L'indicazione di comportamenti metodologicamente corretti è finalizzata più a salvaguardare l'attendibilità e la genuinità delle dichiarazioni (e quindi la loro valutazione) che a consentire il rispetto

---

<sup>32</sup> Vedi FISHER R., GEISELMAN R.E., RAYMOND D., JURKEVITCH L., WARHAFTING M. *Enhancing enhanced eyewitnesses memory: Refining the cognitive interview* in *Journal of Police Science and Administration*, (1987) 15, 291-296.

delle 'regole giuridiche per l'esame testimoniale' tra cui, in particolare, quella di cui all'art. 499 comma 3 c.p.p..

Dialogare con un bambino, soprattutto se in età prescolare, presenta delle peculiarità che devono essere tenute presenti e che richiedono l'adozione di determinati accorgimenti, elaborati soprattutto in ambito psichiatrico forense.

Quando l'adulto vuole ottenere informazioni più o meno precise, per esempio su avvenimenti della vita del bambino, utilizza, di solito inconsapevolmente, una serie di strategie, molte delle quali sono sbagliate.

Di solito "l'indagine" si apre con una domanda generica che l'adulto rivolge al bambino (per es. "cosa è successo alla festa di compleanno di Luca?"). Se il bambino risponde sbrigativamente a questo invito (es. "abbiamo giocato" oppure, "niente"), l'adulto comincia a rivolgere al bambino una serie di domande dirette e spesso guidanti, dettate dal prototipo di "festa di compleanno" mentalmente presente nell'adulto. Domande quali "Avete mangiato la torta?" "Avete scartato i regali?" "quante erano le candeline?"

Se l'adulto poi non è ancora soddisfatto delle risposte ricevute, potrà ripetere alcune domande, con qualche variazione: oppure "Che tipo di torta avete mangiato", "a che giochi avete giocato", "cosa avete fatto dopo aver scartato i regali", ecc..

L'interazione di solito è anche incentivata dall'adulto tramite una serie di rinforzi verbali, quali "Ehi, questo è veramente divertente" o "questo è proprio interessante".

Altra caratteristica dell'interazione adulto-bambino, è che quando quest'ultimo fa affermazioni o comincia a parlare di cose che l'adulto reputa non pertinenti e non in tema con il suo copione dell'avvenimento di cui si sta parlando, l'adulto tende ad interrompere il bambino, o ad ignorare quanto ha detto "fuor di copione".

Già da questo breve esempio di conversazione adulto-bambino su un ipotetico tema "quotidiano" (cioè su un argomento non traumatico), è quindi possibile osservare l'utilizzo di strategie e atteggiamenti utilizzati dall'"intervistatore". Cerchiamo ora di analizzarli più in dettaglio, calandoli nel contesto di cui ci occupiamo.

### **Prima fase: creazione del clima relazionale (*Rapport Phase*)**

E' opportuno che il colloquio inizi con una fase dedicata alla creazione di un rapporto sereno tra intervistatore e bambino, che favorisca nel minore sensazioni di agio e sicurezza.

Se il luogo è predisposto e 'pensato' per ricevere dei minori, il compito sarà agevolato. Naturalmente occorrerà evitare l'effetto opposto per cui il bambino pensi di essere arrivato in un posto per giocare e si lasci distrarre in maniera eccessiva dal contesto intrigante.

Oltre a **creare un clima favorevole al colloquio**, questa fase consentirà anche di **acquisire informazioni utili sulle competenze** del bambino (capacità cognitive, verbali, descrittive, mnemoniche, etc..) alle quali chi conduce il colloquio dovrà conformarsi.

Certe tecniche consigliano di invitare il minore a raccontare eventi realmente accaduti nella sua vita (estranei al fatto e all'indagato), per **saggiare le capacità linguistiche e cognitive**. Questo potrà essere fatto a patto di non dilatare eccessivamente la durata del colloquio. Qualora poi l'esame sia stato preceduto da momenti di contatto propedeutici tra chi conduce il colloquio (soprattutto se si tratta di un perito), l'esplorazione delle capacità si presume sia già sostanzialmente compiuta.

Si potranno affrontare argomenti neutri (attività e interessi del bambino, sport preferiti, programmi televisivi, giocattoli, amichetti, etc.).

E' meglio evitare di affrontare alcuni argomenti, ad es. la scuola (che può essere vissuta con disagio e introdurre tensione nel colloquio) o la famiglia, la vita e le occupazioni domestiche (soprattutto se il contesto dell'abuso è collocato in quegli ambiti).

Questa fase dovrà essere occasione anche per **fornire al minore informazioni che è opportuno che posseda**<sup>33</sup>. Pertanto è bene che l'intervistatore si presenti, spieghi il suo ruolo, esprimendosi con cordialità, cercando un rapporto empatico che non necessiti il ricorso a frasi che facciano leva sull'autorità, che potrebbero richiamare nel bambino stereotipi e, quindi portarlo verso reazioni e risposte stereotipate.

"Sai perché sei qui oggi? ... Con chi sei venuto? ... Che cosa ti ha detto? ... Sai chi sono io?"

<sup>33</sup> Vedi, ancora, la Carta di Noto articolo 6 lett b): 6. Nel colloquio con il minore occorre: b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso.

Si potrà spiegare al minore che si procede a video-registrazione, mentre ritengo non obbligatoria e non opportuna (soprattutto con i bambini piccoli) l'informazione circa la presenza dell'indagato dietro allo specchio.

Sempre in questa fase, si dovrà introdurre il **tema della verità**. L'art. 498 c.p.p. prevede "l'ammonizione del teste sull'obbligo di dire la verità" e sarà bene trovare il modo di parlare col bambino per capire se afferra la distinzione tra vero e bugia, facendogli capire l'importanza che il colloquio sia leale.

La non imputabilità dei minori di quattordici anni esclude che questi vengano richiamato alle conseguenze penali della reticenza o della menzogna. Questo non significa che non si possa affrontare l'argomento ponendolo sotto forma di accordo o 'patto' 'rispetto delle regole', concetti che il minore è senza dubbio in grado di comprendere e che, soprattutto se la fase del rapporto si è svolta in maniera lineare, saranno accettati dal bambino.

Esempio: "Ascolta, io vorrei che tu dicessi la verità. Sai cos'è la verità? Ti faccio un esempio: se dico "in questo momento c'è un gattino nella stanza". E' vero? E se dico "in questo momento tu stai in piedi". E' vero?"

"Senti, io vorrei che adesso, alle domande che ti farò, tu rispondessi solamente cose vere, non cose inventate o di fantasia. Facciamo questo patto?"

**Questa prima fase non deve essere troppo sbrigativa, ma neanche troppo lunga.** Occorre valutare caso per caso. Naturalmente occorre evitare di stancare il bambino e, nei casi in cui questi sappia bene il motivo per cui viene sentito, occorre evitare di prolungare la tensione che precede i momenti della esternazione di fatti spesso drammatici.

In linea di massima, in una audizione di un ora è bene non superare i 10-15 minuti.

Naturalmente la durata potrà essere di molto minore quando esaminante ed esaminato abbiano già avuto modo di conoscersi (cosa che di norma si verifica quando l'esaminante è il perito o un consulente).

### **Seconda fase: il racconto libero dei fatti (Free Narrative Account)**

Il passaggio dalla fase precedente alla presente non deve essere troppo brusco o affrettato e deve avvenire senza mutamenti di stile relazionale.

Quando non sia lo stesso bambino ad iniziare il racconto l'intervistatore dovrà cercare di invitarlo a fornire un resoconto spontaneo di quanto si presume possa essergli accaduto. Le frasi da adottare dipenderanno dalle modalità con cui la rivelazione del minore risulta essersi svolta.

Se il tutto è nato da una confidenza del minore a terzi, si potrà evocare il nome di questa persona e chiedere al bambino di parlare del loro colloquio.

"Tua madre mi ha detto che hai parlato con lei di qualcosa che ti ha turbato. Me ne puoi parlare?"

Se un adulto ha riferito di sospetti su un terzo, si potrà chiedere al minore di parlare di questa persona.

"Hai conosciuto delle persone al parco pubblico?"

"Con chi stai a casa quando la mamma esce?"

Si dovrebbe favorire il libero resoconto del bambino attraverso **un atteggiamento incoraggiante e rassicurante**.

"Vorrei che tu mi raccontassi cosa ricordi ... se ci sono domande cui non vuoi rispondere puoi dirlo senza preoccuparti né trarre a indovinare... nessuno può ricordare tutto. Se non capisci cosa ti chiedo dimmelo e cercherò nuove parole per farmi capire. Se mi capita di chiederti più volte la stessa cosa perché a volte mi dimentico ..."

**In questa fase è bene evitare di interrompere o correggere il bambino, così come invitarlo ad approfondimenti o pressarlo a parlare. Eventuali contraddizioni o segni di resistenza su determinati aspetti potranno essere ripresi in seguito.**

Naturalmente occorre evitare di fingere di credere a qualsiasi cosa il bambino affermi. Se infatti è fondamentale mostrarsi attenti, comprensivi, empatici, è anche importante mettere in discussione, con

tatto ed al momento opportuno, eventuali affermazioni, contraddittorie o palesemente false, rilasciate dal bambino.

Approfondimenti possono essere ricercati quando necessari, mantenendosi per il momento su un piano generale: "E' successo qualcos'altro ancora?", oppure "Dimmi qualcosa di più riguardo a questo, puoi farlo?".

E' importante evitare atteggiamenti che, manifestando soddisfazione per l'esternazione del bambino o, esprimendo sentimenti 'pietosi' o 'moralizzanti' trasmettano al minore segnali impropri sull'andamento dell'esame, che potrebbero pregiudicare la fase successiva.

### **Terza fase: L'interrogatorio di approfondimento (Questioning Phase)**

Il racconto libero, di norma, è povero di dettagli e non esaustivo ai fini dell'istruttoria penale che presenta insopprimibili esigenze di rigorosa individuazione dei fatti rilevanti.

Una volta ottenuto un racconto spontaneo più ampio possibile è necessario passare alla fase di approfondimento mirato.

In questa fase dovranno essere concentrati i migliori sforzi per far emergere gli aspetti di fatto utili per la qualificazione giuridica dei fatti su cui si indaga e per le scelte processuali conseguenti.

L'esaminante dovrà comunque procedere in maniera cauta:

- adottando una terminologia che risulta adeguata alle cognizioni linguistiche del bambino, come emerse in precedenza (evitare termini tecnici, frasi lunghe ...)

- evitare di inserire elementi particolari (e rilevanti ai fini penali) che non siano già emersi nella prima fase, senza venire meno alla necessità di sollecitare l'evocazione dei dettagli necessari

Nella complessità e peculiarità dell'audizione e delle sue fasi può essere facile smarrire il significato ultimo dell'atto, teso all'acquisizione della descrizione della condotta dell'imputato. Anche se la rievocazione dei fatti può essere dolorosa e risulti difficile procedere, è proprio in questa fase che le esigenze investigative devono essere tenute nella massima considerazione, nel contemperamento di tutte le altre esigenze complementari della difesa dell'imputato e di tutela del minore-persona offesa.

E' necessario quindi che l'intervistatore, nel rispetto delle regole indicate, elabori domande 'mirate' che si pongano come 'chiave' giusta per sollecitare il minore a fornire i dettagli necessari di cui sia in grado di fornire il resoconto, sulle circostanze di tempo, di luogo, dell'uso di violenza, e comunque descrittive.

"Prima hai detto che il dado ti ha toccato. Dove? ...Quante volte? ... Quando? ... E' successo anche ad altri bambini ... c'erano altri adulti ... che cosa diceva ... hai sentito male ... hai visto del sangue ... hai visto del liquido ... del fumo... delle caramelle ... delle fotografie ... degli organi sessuali ... hai avuto paura?...perché?"

Si ricordi che per il bambino, soprattutto se al di sotto di una certa età, può essere difficile dare una collocazione temporale all'evento. Lo si può aiutare collegando l'episodio traumatico ad una particolare circostanza (per esempio domandandogli se era già passato il Natale, il compleanno, le vacanze, o altro avvenimento particolare).

Non sarà superfluo acquisire il maggior numero di elementi sull'autore (dettagli somatici, nomi, soprannomi, etc...), per evitare confusioni e incertezze che possano pregiudicare l'esatta identificazione del reo e la corrispondenza con l'indagato.

La tecnica statunitense della *Cognitive Interview* di Geiselman suggerisce l'impiego di tecniche particolari, c.d. **memotecniche**, quali quella della "riattualizzazione del contesto", consistente nel cercare di far rivivere mentalmente durante l'intervista il contesto ambientale e gli stati d'animo del fatto. Per seguire questa memotecnica si potrebbe chiedere al minore di visualizzare il contesto:

"Cerca di rivedere la scena come se ci fosse ora ... come si presentava il luogo? ... ricordi qualche odore particolare? ... c'era luce o era buio? ... c'erano delle persone? Che oggetti c'erano ... come ti sentivi in quel posto ...dimmi tutto quel che ricordi, anche le cose piccole che possono non avere importanza"

Alla base di questa tecnica risiede un principio di psicologia della memoria in base al quale la traccia del ricordo è composta da diversi elementi (*cue*) per cui il richiamo di un numero maggiore di essi, così come la ricerca del *cue* più giusto per sollecitare il ricordo, può agevolare e/o consentire il recupero della memoria.

A mio parere l'impiego di simili metodiche deve avvenire in maniera molto oculata, solo quando si incontrino difficoltà particolari prossime all'*empasse* (chiusura, divagazione, ermetismo). Questa via, infatti, oltre a comportare un maggiore costo emozionale per il minore, reca in sé il rischio di rievocazioni fantastiche da parte del minore o, peggio, di indurre l'esaminatore non troppo esperto a domande suggestive. Lo stesso Geiselman sconsiglia il ricorso a questa tecnica con bambini al di sotto degli otto anni.

### ***Le domande suggestive***

La difficoltà di questa fase deriva dalla necessità di **evitare domande nocive e suggestive** secondo le regole dell'art. 499 commi 2 e 3 c.p.p.

Secondo le definizioni legislative le domande sono 'nocive' quando minano la sincerità della risposta e 'suggestive' quando "*tendono a suggerire la risposta*"<sup>34</sup>. Queste ultime, in particolare, contengono nella loro formulazione delle informazioni che l'interrogante trasmette all'interrogato, rischiando quindi di orientare le risposte in un senso piuttosto che in un altro.

E' possibile indicare (con l'inevitabile genericità degli esempi) frasi che nella maggior parte dei contesti potranno essere adatte e domande che, invece, con grande probabilità sono destinate ad alterare una corretta fisionomia dell'esame.

Si possono ritenere a BASSO INDICE DI SUGGESTIVITÀ le

- domande aperte: "Mi racconti cosa è successo?"

---

<sup>34</sup> La legge italiana offre una nozione esplicita e articolata di domanda suggestiva nell'articolo 499, comma 3, del vigente codice italiano di procedura penale. L'articolo, sotto la rubrica "regole per l'esame testimoniale", dopo aver vietato in generale "*le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte*" (comma 2) scende nella specificazione, vietando "*le domande che tendono a suggerire le risposte*", con limitato riferimento alle domande poste dalla parte ai testi portati nel proprio interesse ("*dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune*"). Il controllo sull'andamento dell'esame è affidato al giudice, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 499 c.p.p. in forza del quale "*Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni ...*" (il testo riportato è quello risultante dalle modifiche di cui all'art. 15 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo). Il meccanismo sanzionatorio ostile alle domande suggestive passa attraverso una procedura articolata. In caso di obiezione ad una domanda la parte può formulare opposizione, sulla quale il giudice decide immediatamente e senza formalità (art. 504 c.p.p.): questo meccanismo consente la pronta interruzione dell'esposizione della risposta. In ogni caso, qualora il teste abbia reso dichiarazioni in risposta a domande ritenute suggestive, i contenuti dichiarativi saranno colpiti dal vizio dell'inutilizzabilità (art. 191 c.p.p.) ai fini della decisione, secondo quanto disposto dall'art. 526 c.p.p., in forza del quale il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione solo le prove legittimamente acquisite nel dibattimento. Il divieto di domande suggestive non si pone per chi conduce il controesame del teste, il quale anzi è opportuno che sia lasciato libero di saggiare l'attendibilità del teste anche con domande provocatorie e suggestive ed al quale neppure il potere presidenziale di controllare l'escussione può inibire domande che tendono a suggerire le risposte (vedi Cass., 3° sez. 03/06/1993 n. 9724, Tettamanti). Il divieto, inoltre, è previsto solo per la fase dell'istruttoria dibattimentale, non anche per le dichiarazioni assunte dal Pubblico Ministero durante le indagini preliminari, ove il PM non escute testimoni ma procede all'audizione di "persone informate sui fatti" (Cfr. Cass. 3° sez., 05/12/2003 n. 984, Menna). Vedi CORDERO F., *Procedura Penale*, 8 ed., Milano 2006, 680ss.: Le domande suggestive presuppongono cose non ancora dette, insinuandole all'escusso; l'attuale norma le vieta solo all'esaminante e ai suoi alleati, ma i controescussori vogliono sopraffarlo dialetticamente e a ciò servono domande insidiose. Cfr. anche LATTANZI G.-LUPO E., *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, VII, Milano 2003, p. 168ss. (*sub* art. 499; *ivi*, la moderna principale bibl.): il comma 2 vieta le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte, cioè le domande maliziose, capziose o tendenziose ed in genere tutte quelle miranti ad influenzare la risposta del teste, compromettendone la spontaneità e la genuinità e soprattutto l'aderenza al vero. Essendo formulato in termini del tutto generici, senza alcuna esemplificazione dei criteri di individuazione delle domande capaci di mettere in pericolo tale interesse e modellato esclusivamente in funzione dell'interesse tutelato, il precetto si presta da un lato ad eccessivi lassismi e dall'altro ad abusive restrizioni, a seconda del punto di vista soggettivo di chi gestisce l'escussione. D'altro canto, una stessa domanda può essere nociva o meno anche a seconda del differente contesto in cui si colloca. Sicché il precetto generico si rivela uno strumento utile ancorché delicatissimo che postula prudenza e professionalità in chi è chiamato ad utilizzarlo.

- domande identificative: "Chi ti ha accompagnato?"
- domande a selezione: "Le cose che sono successe sono successe solo a te o ad altri bambini?"
- domande sì / No: "Hai raccontato a qualcuno quello che ti è successo?"

Sono invece da evitare, in quanto ad ALTA SUGGESTIVITÀ le

- domande di richiamo a pregressi contesti: "Cosa ti è successo quel giorno: mi ripeti quello che mi hai detto la prima volta che ci siamo incontrati?"
- domande con passaggi impliciti: "Con che parole ti ha minacciato?" "E tu hai allora avrai sentito male, vero?"
- domande a selezione arbitraria: "eravate a scuola o a casa?" (perché non nel parco?)
- domande tendenti alla ritrattazione: "Ma sei proprio sicuro? Ti ripeto la domanda: ti ha toccato proprio lì?"
- domande con pressione a conformarsi: "La mamma dice che ... anche tu lo pensi?"
- domande con particelle allocutive o intonazioni "Hai sentito male, giusto? ... vero?"
- domande negazioniste: "Non è possibile che tu non ti ricordi?"
- domande con minacce e promesse "Non usciamo di qua finché non mi hai risposto ... Se parli alla fine ti do un regalino"
- domande autoritative: "io ho il potere di mettere in galera chi ti ha fatto del male, mi devi aiutare a scoprirlo"

Occorre però fare attenzione a non paralizzare l'esame con un eccessivo scrupolo, che rischi di vanificare l'audizione solo perché l'intervistatore non riesce a elaborare domande 'mirate', magari a causa dell'effetto paradossale derivante da una sorta di 'autosuggestione paralizzante'.

Si può anche sostenere, in realtà, che nell'audizione dei minori si debba ritenere consentita, entro certi limiti, la proposizione di domande suggestive. Non deve dimenticarsi infatti che la norma di cui all'art. 499.3 c.p.p. nel caso dei minori trova applicazione limitata, posto che, come spesso accade nel rispetto dell'art. 498.4 c.p.p., è lo stesso Giudice – e non la parte - a condurre direttamente l'esame<sup>35</sup>.

Da qui emerge una certa libertà di azione, che verrà sottoposta ad un vaglio critico *a posteriori* (in sede di valutazione della prova) mentre, in costanza dell'esame, elimina l'applicazione della micro-procedura di cui all'art. 504 c.p.p. (opposizione e decisione immediata *de plano* del giudice).

Sez. 3, Sentenza n. 9157 del 28/10/2009 Ud. (dep. 08/03/2010 ) Rv. 246205 Relatore: Sensini Imputato: C.

Il divieto di porre al testimone domande suggestive **non opera né per il giudice né per l'ausiliario** di cui il giudice si avvalga nella conduzione dell'esame testimoniale del minore. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate dal minore **non integra un problema di utilizzabilità, ma può formare oggetto di gravame sotto il profilo dell'attendibilità** del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione).

Sez. 3, Sentenza n. 13981 del 13/02/2008 Ud. (dep. 03/04/2008 ) Rv. 239966 Rel.: Petti C. Imp.: S.

In tema di regole per l'esame testimoniale, il divieto di formulare domande "suggestive", imposto dall'art. 499, comma terzo, cod. proc. pen., non può considerarsi violato nel caso in cui le domande siano poste dal giudice in sede di esame del testimone minore al fine di vincerne la reticenza ovvero la ritrosia nel deporre.

In buona sostanza, la regola che vuole bandite dal processo le domande suggestive è espressione di un metodo investigativo quando è rivolta alla parte (che si preferisce limitata e costretta ad una chiara regola metodologica) mentre con riferimento all'istruttoria condotta dal giudice (che non può essere legata da impedimenti che non consentano l'emergere della verità) la stessa regola troverà migliore applicazione nella fase della valutazione dei contenuti emersi, consentendo la cernita delle risposte dotate di credito da quelle frutto di imbeccamenti e suggestioni.

---

<sup>35</sup> Il testimone minore (>18 anni) deve essere interrogato con modalità particolari, dettate dall'art. 498 commi 4, 4 bis e 4 ter c.p.p.. La prima regola è quella che prevede la sottrazione all'esame diretto ed al controesame (art. 498 comma 4): l'esame è condotto dal giudice. Questa norma si giustifica proprio dal fine di preservare i minori dal pericolo di domande nocive e suggestive (art. 499 c.p.p.), particolarmente presente proprio nell'esame dei minori, più esposti alla suggestionabilità. Il *modus procedendi* di cui all'art. 498.4 c.p.p. è però derogabile dal Giudice che, valutato il caso specifico e sentite le parti, quando riterrà che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, può disporre con ordinanza sempre revocabile che la deposizione avvenga nelle forme ordinarie.

Nei casi particolari in cui si renda necessario al fine di sollecitare le dichiarazioni di soggetti particolarmente 'difficili', non può escludersi la possibilità di ricorrere alla stimolazione insita in certe domande suggestive, salvo a considerare inutilizzabile il contenuto della o delle risposte conseguenti. Sarà cura del Giudice condurre tempestivamente l'esame sul retto binario appena l'esame abbia preso il suo corso.

Ciò che comunque trova applicazione anche in sede di audizione condotta dal giudice è il divieto di compiere domande nocive.

Un certo stile di domande, più che suggerire le risposte, porterà alla creazione di un rapporto col minore che lo indurrà a conformarsi ad uno stereotipo o al contrario, a chiudersi in uno spazio impenetrabile, così pregiudicando in maniera spesso irreversibile l'audizione.

### **Qualche stratagemma per favorire o sbloccare il colloquio**

Può essere utile, spesso, ricorrere a stratagemmi insoliti, ma che con i bambini possono presentare successi insperati.

A) Quando il bambino risponde affermativamente ad una qualsiasi delle domande "mirate" l'intervistatore dovrà far seguire a tale risposta una domanda aperta ("*Potresti dirmi qualcosa di più a questo proposito?*") sia per allentare la tensione derivante, sia per consentire l'emergere spontaneo di nuovi particolari che la precedente risposta abbia evocato.

#### B) Il gioco.

Il gioco e il disegno, possono offrire l'occasione di introdurre o approfondire argomenti sui quali desidera ottenere informazioni in modo meno traumatico e artificiale, collegandoli direttamente a temi che il bambino può aver spontaneamente introdotto o sviluppato. Il fare domande per esempio su un membro della famiglia può risultare più naturale e spontaneo mentre il bambino sta eseguendo un disegno della famiglia o mentre sta inventando una storia giocando con bambole o pupazzetti. Bisogna considerare inoltre, che soprattutto i bambini in età prescolare non utilizzano il linguaggio verbale come loro mezzo elettivo d'espressione ed il loro lessico è di solito povero rispetto a quello di un adulto. Può accadere così che il bambino non conosca l'espressione o la parola adatte per nominare ciò che vorrebbe o che l'adulto utilizzi parole sconosciute al bambino (esempio nel riferirsi agli organi genitali). Il disegno o l'ausilio di bambole può permettere quindi al bambino e all'adulto di far riferimento a parti del corpo o a particolari di altro genere con minori rischi di fraintendimenti e con maggior immediatezza.

Naturalmente sarà bene prevedere la presenza *in loco* di carta, penne, matite, colori e giocattoli vari.

Soprattutto con le bambine può ottenere successo l'uso della casa delle bambole, che può costituire una buona via d'accesso per l'intervistatore a tematiche riguardanti la famiglia, la vita quotidiana della bambina, la corporeità.

Bambole e pupazzetti (burattini, playmobil, etc...) permettono di creare una ricca varietà di situazioni in cui far calare il bambino, stimolandolo a creare dialoghi tra i vari personaggi. Far parlare tra loro i giocattoli, magari dove intervistatore e bambino interpretano personaggi diversi che dialogano tra loro, può agevolare rivelazione intime che in maniera diretta potrebbero rimanere precluse.

Al bambino potrebbe essere chiesto di disegnare sé stesso, la casa in cui vive, la famiglia impegnata in qualche attività, o il/i fratellino/i, etc.. (naturalmente se il bambino ne possiede). Qualcuno incoraggia anche il bambino a disegnare il presunto abusatore. Winnicott (1971), nell'intervista con i suoi piccoli pazienti, utilizzava una tecnica che chiamò dello "scarabocchio": egli passava al bambino un abbozzo di disegno e lo stesso faceva il bambino con lui, entrambi dovevano poi completarlo a proprio piacere. Il vantaggio principale di tale tecnica è che permette lo stabilirsi tra bambino e intervistatore di un elemento di complicità e di libera associazione.

Altra tecnica simile a questa, molto utile al formarsi di un clima confidenziale, è il cosiddetto disegno a due, in cui intervistatore e bambino lavorano allo stesso disegno aggiungendone alternativamente elementi. Molto importante infine, è sollecitare commenti del bambino sul disegno che ha fatto o sta facendo, e questo allo scopo sia di mostrarsi più partecipi al suo lavoro, sia di ottenere importanti particolari e delucidazioni sul disegno stesso.

Cassazione, Sez III, Sent. 05327 15/01/2004 - 11/02/2004

Disegno effettuato da minore - Parte integrante del verbale di dichiarazioni assunte dalla P.G.-  
Esclusione - Natura di documento - Configurabilità.

I disegni effettuati da un minore nel corso delle dichiarazioni assunte dalla P.G. non possono essere considerati parti integranti del verbale delle dichiarazioni stesse, bensì documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.

Risposte scritte La Cassazione ha ritenuto ammissibile che, in caso di incidente probatorio nei confronti di minore che presenti condizioni personologiche peculiari, il teste renda testimonianza in forma scritta (Css).

Cassazione, Sez. 3, Sent. N. 33180 25/05/2004 - 02/08/2004

Assunzione della prova di minori di sedici anni per reati in materia di prostituzione o di violenza sessuale - Forma scritta - Ammissibilità - Lesione del principio del contraddittorio - Insussistenza.

In tema di incidente probatorio, è consentito al giudice che procede all'audizione di un minore infrasedicenne per reati in materia di prostituzione e violenza sessuale, disporre l'assunzione della testimonianza in forma scritta (con domande orali e risposte scritte) quando questa modalità appare necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione. (In motivazione si afferma che tale forma non costituisce né una violazione del principio del contraddittorio, in quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni, né del principio dell'oralità, **in quanto non si tratta di prova preconstituita fuori dal processo ma formata in contraddittorio tra le parti come per le deposizioni del sordo o del sordomuto**).

Il caso era proprio quello di una bambina che aveva subito abusi da parte del padre tra i sei e i dieci anni, che manifestava un evidente blocco emotivo nel ripercorrere i fatti e con la quale l'unico modo di portare a termine la testimonianza fu quello di rivolgerle domande orali e ricevere la risposta scritta.

La Corte di Cassazione ha spiegato che tale modalità (del tutto simile a quella prevista per i sordi e i muti dall'art. 119 c.p.p.) non altera il principio dell'oralità ed anzi è teso ad assicurare la genuinità della prova stessa.

### **Quarta fase: La fase di chiusura (*Closing Interview*)**

Prima di prendere congedo dal bambino è opportuno tentare di coinvolgerne l'attenzione su una breve sintesi di quanto sia stato detto durante il colloquio.

Ciò ad un duplice fine. Innanzitutto al fine di creare un'ultima occasione di controllo, di precisazione, di integrazione e, al limite, di correzione.

Ma soprattutto al fine di comunicare al bambino sensazioni positive, che possano compensare, almeno in parte, la drammaticità del momento vissuto.

Potrà essere utile esprimere riconoscimento ed apprezzamento per gli sforzi dimostrati nella rievocazione di sentimenti e di circostanze per lui tanto dolorosi. Tale riconoscimento richiede ben più di semplicistiche frasi del tipo "*Non è stata colpa tua*" o "*sei stato proprio bravo, vedrai che tutto si risolverà*".

Preparare il bambino a ciò che lo può attendere nell'immediato futuro (es. altri colloqui, accertamenti medici, valutazioni psicologiche) può attenuare le sue ansie. Non è il caso però di spingersi troppo avanti nel tempo, né di rassicurarlo riguardo a possibili evoluzioni che non si conoscono e su cui non è bene creare illusioni (per esempio se il bambino sarà allontanato o meno dalla famiglia; se sarà affidato ad un istituto o ad altri parenti; ecc.).

## **CENNI SPECIALISTICI**

### ***Elementi di psicologia della memoria e della testimonianza***

Reputo quindi necessario fornire a questo punto alcuni elementi basilari di psichiatria forense, selezionando quelli di maggiore spendibilità in sede processuale.

Per questa sezione sono largamente tributario alle Linee Guida della Società Italiana di Neuropsichiatria (LINEE GUIDA SINPIA IN TEMA DI ABUSO SUI MINORI 2007), cui rinvio anche per i riferimenti bibliografici.

#### **Tipi di memoria**

Si possono distinguere due sistemi di memoria: la *memoria episodica* e la *memoria semantica*.

La *memoria episodica* si riferisce a specifici eventi ed esperienze della vita e contiene informazioni spazio-temporali che definiscono "dove" e "quando" il sistema ha acquisito la nuova informazione e l'ha immagazzinata.

La *memoria semantica* invece trascende le condizioni in cui la traccia si è formata ed è sganciata dal contesto dell'originale episodio di apprendimento.

Memoria episodica e memoria semantica rientrano entrambe tra le conoscenze “dichiarative”, ovvero riferite a fatti direttamente accessibili alla coscienza e “dichiarabili” verbalmente.

### **Amnesia infantile**

Particolarmente critico per l'indagine giudiziaria è l'accertamento di fatti che hanno visto coinvolti bambini di età che va, indicativamente, fino ai quattro-cinque anni.

Si parla per questa fase evolutiva di **amnesia infantile** per indicare l'**assenza di ricordi** o comunque la **difficoltà nel ricordare** degli episodi autobiografici avvenuti all'interno del periodo.

Causa dell'amnesia infantile risiede nel fatto che il sistema nervoso del minore continua la sua maturazione fino al quattordicesimo anno di vita modificando sia la sua funzionalità che la sua morfologia proprio nelle strutture nervose responsabili del processo di codifica e recupero mnestico.

In pratica in questa fase il bambino è affetto da una immaturità che colpisce le capacità di comprensione, di produzione linguistica e di recuperare correttamente ricordi autobiografici (che risiedono nelle regioni cerebrali linguistiche dell'emisfero sinistro). I ricordi di questo periodo costituiscono quella che viene chiamata **memoria implicita** nel senso che quando questi ricordi vengono richiamati non sono accompagnati dalla sensazione interna di star ricordando qualcosa. Si tratta di una forma di memoria che non è né cosciente né verbalizzata, dunque preverbale e presimbolica diversamente dalla **memoria esplicita**, cosciente e verbalizzabile che costituisce la storia autobiografica del soggetto.

### **La narrazione come momento formativo di memoria**

In questa fase evolutiva un particolare ruolo nella formazione della memoria è ricoperto dal **momento della narrazione**. I neuropsichiatri infantili sono infatti giunti alla conclusione che **il momento stesso della narrazione tende a strutturare, ordinare e consolidare il ricordo dell'esperienza** ed il sistema di significati che all'esperienza sono attribuiti: col succedersi delle narrazioni il ricordo del racconto prevale e si sovrappone al ricordo dell'esperienza (Calamoneri e Arminio, 2006).

E' pertanto evidente come il proliferare incontrollato di momenti di narrazione si presenta come fattore in grado di alterare la genuinità della dichiarazione del minore.

Il rischio che il volontario e malizioso controllo di questo meccanismo porti alla creazione di false denunce è molto elevato.

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha recepito questa impostazione

Cass. pen. sez. III, 8 marzo 2007, n. 121, pres. Grassi

“E' sperimentalmente dimostrato che un bambino, quando è incoraggiato e sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui ( e ogni adulto è per un bambino un soggetto autorevole) tenda a fornire la risposta compiacente che l'interrogante si attende e che dipende, in buona parte, dalla formulazione della domanda. Si verifica un meccanismo per il quale il bambino asseconda l'intervistatore e racconta quello che lo stesso si attende, o teme, di sentire; l'adulto in modo inconsapevole fa comprendere l'oggetto della sua aspettativa con la domanda suggestiva che formula al bambino. In sintesi, l'adulto crede di chiedere per sapere mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo. Se reiteratamente sollecitato con inappropriati metodi di intervista che implicano la risposta o che trasmettano notizie, il minore può a poco a poco introiettare quelle informazioni ricevute, che hanno condizionato le sue risposte, fino a radicare un falso ricordo autobiografico; gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando” strutturando, cioè, il ricordo sulla base della narrazione fatta. Una volta fornita una versione, anche indotta, questa si consolida nel tempo e viene percepita come corrispondente alla realtà. Tale accadimento è possibile perché la naturale propensione della mente umana è verificazionista; quando ci formiamo una idea, tendiamo naturalmente ed inconsapevolmente a confermarla attraverso l'acquisizione di nuove informazioni coerenti con la stessa ed a destinare un trattamento opposto a quei dati che sembrano andare in direzione contraria”

### **La suggestionabilità del minore**

Va subito premesso, però, che la suggestionabilità non è ritenuto un tratto personologico ma, al contrario, un fenomeno contesto-dipendente.

**Non esiste una suggestionabilità in astratto, ma esistono delle relazioni suggestive, delle circostanze suggestive, delle domande suggestive.**

Ciò significa che occorre considerare soprattutto come la combinazione tra fattori individuali e fattori sociali e contestuali può indurre, in quel soggetto, un aumento della quota di rischio perché si

verifichi il processo della suggestione. E' quindi necessario che il ricordo e la sua narrazione vadano sempre contestualizzati, in funzione delle motivazioni esterne ed interne al soggetto.

Il processo di memorizzazione, usualmente composto dalle fasi di codifica, immagazzinamento, recupero dell'informazione, può essere influenzato da una vasta gamma di fattori esterni e stati interni dell'individuo.

La suggestionabilità è stata definita come "il fenomeno per cui gli individui giungono ad accettare e successivamente ad incorporare informazioni post-evento all'interno del loro sistema mnestico" (Gudjonsson, 1986).

La maggiore suggestionabilità dei bambini può essere spiegata in base alle loro minori capacità mnestiche, al loro minore bagaglio di conoscenze, alle insufficienti abilità linguistiche, alla loro difficoltà nel distinguere la fonte delle informazioni.

**Misinformation effect:** I ricordi possono essere alterati attraverso la presenza di informazioni non corrette nelle domande che vengono poste<sup>36</sup>.

Fornire ripetutamente al bambino *informazioni fuorvianti* nel corso di varie interviste può avere seri effetti sull'accuratezza del successivo resoconto

Naturalmente anche le audizioni giudiziarie sono a rischio di suggestionabilità, da taluni ritenute anzi particolarmente suggestive atteso il contesto 'autorevole-autoritario' in cui avvengono (De Cataldo Neuburger, 2001).

In particolare studi specialistici hanno rilevato che:

- la suggestionabilità è tale da poter cambiare il ricordo di un evento realmente accaduto
- il *misinformation effect*, consente la creazione di falsi ricordi anche particolarmente ricchi di dettagli (*rich false memories*)
- è più difficile che, per la suggestione, il soggetto giunga a cancellare del tutto il ricordo di un evento avvenuto, oppure a creare un ricordo completamente nuovo
- in particolare i bambini di due fasce d'età media (4 e 10 anni) sono facilmente suggestionabili verso la modifica di alcune caratteristiche di un fatto, mentre la suggestionabilità è minore quando si tenta di far annullare il ricordo di un fatto realmente avvenuto o di creare un falso ricordo di un fatto mai avvenuto
- non sono ancora stati compiutamente tarati e validati test per accertare la suggestionabilità nelle diverse fasce di età.

### ***Abuso e maltrattamento del minore***

Da un punto di vista clinico<sup>37</sup> e fenomenologico il maltrattamento del minore si configura in presenza di "atti e carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi", come da definizione del IV Seminario Criminologico (Consiglio d'Europa, Strasburgo 1978). Una condizione di abuso e maltrattamento può concretizzarsi in una condotta attiva (percosse, lesioni, atti sessuali, ipercura) o in una condotta omissiva (incuria, trascuratezza, abbandono)<sup>38</sup>. Ulteriori classificazioni a livello clinico distinguono:

**L' abuso fisico:** che produce o rischia di produrre lesioni fisiche (lievi, moderate, severe, mortali)

<sup>36</sup> Mazzoni, Loftus e Kirsch (2001) hanno proposto un modello a tre passi per spiegare il processo di costruzione di un falso ricordo:

- l'evento deve essere percepito dal soggetto come "plausibile";
- il soggetto deve acquisire la convinzione che l'evento possa essere accaduto a lui, inserendolo nella propria memoria autobiografica;
- il soggetto deve interpretare le proprie convinzioni e le proprie fantasie su quell'evento come "ricordi".

<sup>37</sup> Per questa sezione sono largamente tributario delle LINEE GUIDA SINPIA IN TEMA DI ABUSO SUI MINORI (2007) redatte dalla Società di Neuropsichiatria.

<sup>38</sup> Secondo la definizione dell'OMS, si configura una condizione di abuso e di maltrattamento allorché i genitori, tutori o persone incaricate della vigilanza e custodia di un bambino approfittano della loro condizione di privilegio e si comportano in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione Onu di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989.

**L'abuso psicologico:** agito individualmente o collettivamente da persone che, per particolari caratteristiche (es: età, cultura, condizione sociale) sono in posizione di potere rispetto al bambino, consiste in comportamenti attivi od omissivi che vengono giudicati psicologicamente dannosi in base a principi comuni e indicazioni tecniche specifiche. Esso si sostanzia in reiterati atteggiamenti di svalutazione-disprezzo, ostilità, rifiuto nonché di critica ripetuta ed insistente dell'aspetto, del comportamento e della personalità del minore; include gli atti di rifiuto, di terrorismo psicologico, di sfruttamento, di isolamento e allontanamento del bambino dal contesto sociale; pure l'utilizzazione dell'immagine a scopo di spettacolo e/o di lucro, che non tenga conto della dignità e della specificità dei bisogni del minore, appartiene ad una forma subdola, di abuso psicologico, sotto la spinta di alcuni aspetti "patologici" delle aspettative genitoriali nei confronti dei figli; una ulteriore forma di abuso psicologico può consistere nella alienazione di una figura genitoriale da parte dell'altra (Sindrome di Alienazione Genitoriale).

**Patologia delle cure.** In una linea di confine tra le due forme ora viste si trovano anche le forme di c.d. patologia delle cure, relativa a condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e psichici, in rapporto al momento evolutivo e all'età. La patologia della somministrazione delle cure comprende tre categorie cliniche (Montecchi, 1999):

- **l'incuria** (neglect) le cure sono carenti;
- **la discuria** si realizza quando le cure vengono fornite ma in modo distorto, non appropriato al momento evolutivo e/o alle necessità del bambino;
- **l'ipercura** si realizza quando le cure sono somministrate in eccesso, e comprende:

1) *La sindrome di Munchausen per procura (MPS)* (definita nel DSM-IV-TR come "*Disturbo Fittizio con Segni e Sintomi Fisici Predominanti (300.19)*"). Si tratta di un disturbo psicopatologico che comporta un controllo volontario da parte del soggetto che simula la malattia. Quando queste persone hanno figli, esse possono spostare la loro convinzione di malattia su questi: sintomi e malattie vengono inventate dai genitori (di norma la madre) riferendole ai propri figli, sottoposti ad accertamenti clinici inutili e a cure inopportune. Può avvenire che una MPS produca una falsa denuncia di abuso sessuale.

2) Varianti della MPS: *Medical shopping per procura* (bambini che hanno sofferto nei primi anni di vita di una grave malattia: i genitori sembrano percepire lievi patologie come gravi minacce per la vita del bambino e lo portano in cura presso un elevato numero di sanitari. *Help seeker* (il bambino presenta dei sintomi fittizi indotti dalla madre, che cerca il confronto con il medico in vista di un sostegno psicoterapeutico alle proprie ansie e depressioni). *Chemical abuse* (aberrante somministrazione di sostanze farmacologiche al bambino per indurre una sintomatologia e ottenere il ricovero ospedaliero). *Sindrome da indennizzo per procura* (il bambino presenta i sintomi riferiti dai genitori, in situazioni in cui è previsto un indennizzo economico).

**L'abuso sessuale.** Una prima distinzione riguarda l'abuso sessuale intrafamiliare, perfamiliare ed extrafamiliare, a seconda del rapporto esistente tra il bambino e l'abusante. Nell'abuso perfamiliare l'abusante è persona non legata alla vittima da uno stretto grado di parentela ma gravitante attorno all'ambiente familiare.

#### **Abusi sessuali intrafamiliari.**

Si riconoscono due diversi sottogruppi:

- 1) *Gli abusi sessuali manifesti* (incesto, sfruttamento sessuale e/o pornografia)
- 2) *Gli abusi sessuali mascherati (pratiche genitali inconsuete: ripetuti lavaggi e ispezioni dei genitali, applicazione incongrua di pomate e creme. Abuso assistito: i bambini vengono fatti assistere intenzionalmente all'attività sessuale dei genitori tra loro o su un fratello o una sorella).*

#### **Abusi sessuali extrafamiliari**

L'abuso sessuale extrafamiliare riguarda indifferentemente maschi e femmine e si radica spesso in una condizione di scarso controllo familiare e/o di trascuratezza affettiva che spinge il bambino e la bambina ad accettare le attenzioni affettive erotizzate di una figura estranea.

Gli abusi sessuali extrafamiliari vanno distinti, per quanto riguarda le dinamiche motivazionali, dagli abusi intrafamiliari, in quanto legati rispettivamente alla pedofilia ed all'incesto. I pedofili e gli abusanti incestuosi rappresentano due categorie non sovrapponibili, e mostrano solitamente profili di personalità ed attitudini comportamentali diverse (Okami e Goldberg, 1992).

#### ***Esisti clinici dell'abuso psicologico e fisico-sessuale***

Le scienze neuropsichiatriche giungono alla conclusione che non è possibile individuare una sindrome clinica "caratteristica" legata all'abuso sessuale. (vedi Linee Guida SINPIA Raccomandazione 6.5.1), né a breve termine né a medio-lungo termine.

Non esiste una “sindrome caratteristica” legata ai vari tipi di abuso. Non è possibile distinguere caratteristiche psicologiche e/o comportamentali di un bambino abusato.

Quando gli specialisti parlano di *child sexual abuse* non esprimono una diagnosi clinica, ma individuano un fenomeno.

Il fenomeno dell’abuso fisico-sessuale non può essere interpretato sulla base di un modello lineare ‘causa-effetto’, del tipo ‘data una situazione,vi corrisponde un dato esito’

L’approccio clinico in questo campo non riesce a raggiungere una sintesi univoca, ma deve passare a modelli interpretativi complessi per cui le situazioni di interesse clinico possono essere riconducibili a diversi fattori causali, così come un ampio ventaglio di cause può condurre ad un medesimo esito (principi di *multicausalità* e di *equifinalità*).

Ciò deriva dal fatto che accanto ai *fattori di rischio* presenti esistono di norma dei *fattori di protezione*, che entrano in funzione a loro volta, ed il risultato finale è il complesso bilancio dei due complessi di fattori. Gli effetti di una violenza sessuale dipendono sia dalla violenza impiegata, dalla durata degli abusi, dal tipo di rapporto con l’abusante, etc..., ma anche dalla capacità di resistenza e adattamento del bambino (*resilience*), dall’età, dalla presenza di altre figure protettive.

In un’elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. Disturbi psichici possono comparire in maniera incostante e variabile e possono corrispondere ad un ampio repertorio di risposte comportamentali comuni anche ad altre condizioni cliniche.

Gli indici comportamentali ed emotivi di una vittimizzazione fisica e/o sessuale vengono inquadrati (vedi Linee Guida SINPIA § 6.6.4) nel **Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD)** (riesperienza del trauma sotto varie forme/meccanismi difensivi volti a ridurre la consapevolezza di un’esperienza vissuta come coercitiva e spaventosa, comparsa di paure per bambini in età prescolare, etc...)

L’applicazione della categoria diagnostica di PTSD alle condizioni post-traumatiche in età evolutiva costringe in molti casi ad allargarne i confini e ad adottare e modificare i criteri di definizione in relazione ai diversi stadi e percorsi di sviluppo. Il costrutto tende così inevitabilmente a perdere, almeno in parte, la sua specificità.

La nozione ed il costrutto di PTSD non è sorretta da sufficienti studi e ricerche che ne rendano attendibile la applicazione in età evolutiva secondo gli stretti criteri che il DSM prevede per l’adulto.

La grande variabilità ed incostanza delle reazioni che il bambino può presentare dopo la esposizione ad una esperienza traumatica suggerisce una notevole cautela nell’*assessment* diagnostico, specie in quei casi nei quali esistono diverse possibili cause di vittimizzazione e sono presenti nel bambino altre manifestazioni di disagio.

Con maggiore frequenza si possono riscontrare esiti clinici riconducibili alla presenza di un Disturbo dell’Adattamento a diversa espressività sintomatica.

Questo non significa che in seguito ed in conseguenza di un abuso sessuale non possano comparire determinati sintomi, ma solo che la la scienza non è in grado di esprimere diagnosi basate sulla sussistenza di un nesso eziologico (causale o concausale) dei sintomi con condotte di abuso.

Fattori sintomatici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale.

E’ quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile “indicatore” di una condizione di abuso.

Vengono comunque indicati dei cambiamenti comportamentali (soprattutto a breve-medio termine) che possono riscontrarsi:

**- fino ai 6 anni di età**

Disturbi del sonno

Disturbo delle condotte alimentari

Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)

Preoccupazioni insolite, paure immotivate

Rifiuto nel mostrare il corpo nudo

Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)

Isolamento familiare/sociale

Aggressività contro adulti/coetanei

Atti di autolesionismo

Interesse sessuali e comportamentali sessualizzati inappropriati all’età, masturbazione compulsiva

Particolari caratteristiche del gioco

**- dai 6 anni in poi:**

Disturbi del sonno  
 Disturbi delle condotte alimentari  
 Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali)  
 Preoccupazioni insolite, paure immotivate  
 Rifiuto o compiacenza nel mostrare il corpo nudo anche in situazioni mediche, reattività al contatto fisico  
 Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo)  
 Aggressività contro adulti/coetanei  
 Autolesionismo  
 Interessi sessuali inappropriati all'età, masturbazione compulsiva, comportamenti sessuali promiscui  
 Passività, inibizione del pensiero  
 Depressione, isolamento  
 Difficoltà scolastiche  
 Oppositività, provocatorietà  
 Fughe  
 Comportamenti immaturi, regressione fasi evolutive precedenti  
 Tentativi di suicidio

**I comportamenti sessualizzati**

Tra i sintomi sopra ricordati, secondo la letteratura più aggiornata, gli unici che possiedono una più significativa specificità sono **i comportamenti sessualizzati inadeguati per l'età** (vedi Linee Guida SINPIA Raccomandazione 6.6.2 e 6.6.6)

Dal punto di vista comportamentale il bambino non sembra discriminare tra situazioni erotiche e situazioni non erotiche. Appare fortemente motivato e responsivo alla vita sessuale, quasi come se fosse un'area ipertrofica. Il comportamento erotizzato "appreso" è accompagnato da una sorta di piacere erotico senza evidenti segni di ansia e senza ricerca di una punizione. Il bambino può mostrare ad esempio una seduttività esagerata verso l'adulto ed un certo grado di piacere e gratificazione per le attività sessuali (fatto che lo differenzia dal bambino che manifesta una masturbazione compulsiva).

Nella erotizzazione di tipo non traumatico il minore manifesta un interesse particolare per la sessualità, ma contenuti sessuali nel gioco e nel disegno spontaneo sono per lo più assenti; giochi dal contenuto sessuale sono presenti ma risultano compatibili con le normali tappe di sviluppo psicosessuale e non sono accompagnati da segni o sintomi di PTSD.

Talvolta è possibile osservare un'attività erotizzata (masturbazione compulsiva) correlabile con una tensione o fonte di stimolo interna, ma anche ad una problematica spiegabile altrimenti (come nel caso dei bambini deprivati, i quali possono utilizzare la masturbazione come modalità compensatoria, autoconsolatoria). Esiste infatti un'attività erotizzata compulsiva che deve essere distinta sia dalla sessualità normale che dal sexual abuse. Si registra quando un bambino sembra portato a continuare l'attività perfino quando questa interferisce con la vita quotidiana. Questi bambini perdono ogni piacere nell'atto sessuale e possono ricercare la punizione per controbilanciare il senso di colpa. la compulsione normalmente può essere intesa come un segno di tensione interna (ad esempio la preoccupazione circa l'integrità dei propri genitali) e può segnalare la presenza di una psicopatologia.

**I test psicologici proiettivi**

I test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, CAT e TAT, FAT, Blacky, Favole della Duss, etc.) non sono utilizzabili per la specifica valutazione in tema di abuso sessuale: i migliori studi infatti non dimostrano significative differenze tra minori sessualmente abusati e non, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e/o traumatiche. Essi possono fornire soltanto indicazioni relative alla struttura di personalità del/della minore, al suo assetto relazionale ed alla qualità degli eventuali disturbi psicopatologici.

Anche la validazione sperimentale del disegno come tecnica per evidenziare eventi sessuali traumatici ha fornito risultati molto dubbi: il numero dei bambini abusati che disegna genitali e/o atti sessuali è limitato (dal 7 al 10%). Il disegno può essere utilizzato (come abbiamo visto) come strumento di ausilio per stabilire un contatto con il/la minore, per introdurre l'argomento in questione, o per aiutare il/la minore a circostanziare maggiormente le sue affermazioni.

### **Principali rischi (ed errori) nella conduzione di un esame di un minore**

1. Domande suggestive e guidanti. L'introduzione nelle domande poste al bambino di elementi da lui non spontaneamente riferiti espone l'esame al rischio di alterazione e, quindi, di critica delle risultanze dell'atto. La persona che interroga dovrà porre particolare attenzione a cercare il particolare senza presentarlo, più o meno esplicitamente, nella domanda. In realtà è molto difficile condurre un esame senza ricorrere a domande guidanti, anche per intervistatori dotati di esperienza e professionalità<sup>39</sup>. Naturalmente non tutte le domande guidanti sono anche fuorvianti.

Le domande guidanti possono essere impiegate nella prima fase, al fine di rendere più spedita la fase della conoscenza preliminare e l'esposizione di dati già conosciuti, al fine di saggiare le competenze linguistiche del bambino ed il suo orientamento spazio-temporale

Vai d'accordo con i tuoi fratelli?

A che scuola va tua sorella?

In che giorno della settimana vai a giocare a pallone?

2. Domande ripetute durante il colloquio. Quando ad un bambino è posta la stessa domanda più volte all'interno del medesimo colloquio, egli tende a cambiare la precedente risposta. Ciò accade soprattutto in seguito a domande specifiche, meno con le domande aperte<sup>40</sup>: mentre la domanda aperta è vissuta come una semplice richiesta di ulteriori informazioni, la reiterazione di una domanda specifica, che limita la possibilità di risposta ad un sì o ad un no, può venire interpretata dal bambino come segno che la sua precedente risposta non era accettabile per l'intervistatore, e ciò indurrà il bambino a conformarsi a quelle che ritiene le aspettative del suo interlocutore. Questa constatazione acquista particolare importanza se si considera che i bambini (soprattutto se piccoli) tendono a fornire risposte limitate alle domande aperte dell'intervistatore, il quale dovrà quindi utilizzare domande specifiche per ottenere maggiori informazioni; a questo punto il rischio è che l'intervistatore, come di solito accade, cerchi di confermare le risposte ottenute ripetendo spesso le domande già precedentemente poste.

Analoghe conclusioni riguardano gli effetti della ripetizione di domande guidanti: la reiterazione di domande guidanti, risulta indurre soprattutto i bambini più piccoli a modificare le risposte precedentemente rese.

Altro rischio insito nell'uso di domande specifiche ripetute è l'effetto di consolidare nel minore la versione verbalizzata: se il bambino all'inizio di un colloquio può mostrare incertezza su alcune

---

<sup>39</sup> Famoso e paradigmatico è l'esperimento condotto in Australia (Pettit, Fegan e Howie, 1990) nel quale si dimostrarono le potenzialità di distorsione delle domande guidanti. In una classe di bambini in età prescolare, due attori si spacciarono come una coppia di rangers alla ricerca di bambini che li aiutassero a trovare un nido ad alcune uova di uccello rinvenute nel parco. Durante la presentazione, uno dei due rangers, urtò "accidentalmente", facendola cadere, una torta appoggiata su di un ripiano. Quando la torta si spiacciò al suolo, nella classe piombò il silenzio. Due settimane dopo, tutti i bambini furono interrogati riguardo quell'episodio da tre differenti categorie di intervistatori: alcuni vennero informati esattamente di quanto successe in classe quel giorno; altri vennero informati con informazioni errate su quanto in realtà accadde in classe; al terzo gruppo di intervistatori non fu data alcuna informazione. A tutti gli intervistatori fu data la raccomandazione di non utilizzare domande guidanti. Risultati: nonostante l'avvertimento di non usare domande guidanti, il 30% delle domande fatte da tutti gli intervistatori vennero classificate come guidanti, e metà di queste come guidanti fuorvianti (cioè suggestive di particolari sbagliati). Gli intervistatori con informazioni inesatte (quindi convinzioni errate sull'evento) rivolsero un numero di domande guidanti fuorvianti 4 o 5 volte maggiore rispetto agli altri intervistatori. Complessivamente, i bambini furono d'accordo con il 41% delle domande fuorvianti e quelli interrogati dagli intervistatori male informati rilasciarono il maggior numero di informazioni inesatte. L'esperimento mostrò quindi che se l'intervistatore aveva determinate convinzioni riguardo a come si svolsero i fatti da accertare, allora faceva largo uso di domande guidanti fuorvianti, inducendo il bambino a rilasciare molte informazioni errate e non curate.

<sup>40</sup> Poole and White (1991), esaminarono gli effetti di domande ripetute nel corso di uno stesso colloquio o in colloqui successivi, su adulti e bambini di varie età (4-6-8 anni), resi testimoni di un episodio ambiguo. Metà dei soggetti furono intervistati sia subito dopo il fatto che una settimana dopo, mentre i restanti testimoni furono sentiti una volta sola a distanza di una settimana. Nel corso di ogni colloquio, ogni domanda fu ripetuta tre volte. I ricercatori osservarono che le "domande aperte" (del tipo "A chi somigliava quella persona?"), sia quando ripetute durante lo stesso colloquio, sia quando ripetute attraverso successivi colloqui, condizionavano in maniera trascurabile le risposte di adulti e bambini. Diversamente andavano le cose, quando invece erano ripetute "domande specifiche" a risposta chiusa (sì/no), del tipo "Quell'uomo fece del male a Melanie?" Fu constatato infatti che soprattutto i bambini più piccoli erano molto inclini a modificare le loro precedenti risposte. Inoltre, quando ai bambini venivano ripetute domande relative ad aspetti dell'evento testimoniato di cui non possedevano alcuna informazione (es. "Che lavoro faceva quella persona per vivere"), molti di loro rispondevano con mere speculazioni. Infine, sia i bambini che gli adulti, tendevano, a seguito di domande ripetute, ad utilizzare meno condizionali nelle loro risposte (omettevano per esempio locuzioni quali "avrebbe potuto essere"), facendo apparire così le loro affermazioni molto più affidabili di quanto in realtà non fossero.

risposte, dopo che è stato sottoposto ad un colloquio basato su domande specifiche ripetute, mostrerà certezze che sono però solo apparenti, in quanto indotte dallo stile dell'intervista.

3. Colloqui ripetuti con intervistatori diversi. Come per le domande ripetute, la reiterazione di domande da parte di intervistatori diversi può avere effetti negativi sulla genuinità del ricordo: questo perché ciascun intervistatore nel prepararsi sul caso si sarà formato delle convinzioni che potrebbero essere trasmesse nel corso dell'esame<sup>41</sup>.

4. Importanza del primo colloquio. Il primo momento di esternazione dei fatti è tendenzialmente molto importante. Almeno per due ordini di ragioni. Innanzi tutto perché ancora il bambino non dovrebbe aver subito gli effetti negativi che scaturiscono dal ripetersi di più colloqui, magari condotti da persone differenti.

Se l'operatore non ricorre a tecniche suggestive, la rievocazione avrà l'effetto di rinforzare il ricordo del bambino, rendendolo meno vulnerabile a suggestioni in eventuali colloqui successivi. Diversamente, se il primo colloquio è invece mal condotto, per esempio in un clima che il bambino percepisce come ostile o poco confortevole e magari con l'utilizzo di tecniche suggestive da parte dell'intervistatore, non solo si otterranno dal bambino informazioni inattendibili in quel colloquio, ma si rischierà che il bambino incorpori le suggestioni a cui è stato esposto, rischiando di compromettere irrimediabilmente anche le sue successive deposizioni (e quindi il canale principale nel processo di accertamento dell'abuso).

Va poi considerato anche l'elemento cronologico: essendo il primo colloquio quello temporalmente più prossimo al fatto su cui si interroga il bambino, è più probabile che la rievocazione sia più affidabile. Più tempo trascorre tra l'evento e la sua rievocazione, meno questa è attendibile, per il normale indebolirsi della traccia mnemonica e/o per la sua maggior esposizione ad interferenze successive.

5. L'uso di rinforzi. Il termine 'rinforzo' è solitamente utilizzato in ambito psicologico per indicare il tipo di evento, positivo o negativo, che, fatto seguire ad una determinata azione, ha il potere di influenzare le successive azioni analoghe: se regaliamo una caramella ad un bambino che ci ha appena recitato una poesia, sarà probabile che ce la ripeta in un'altra occasione, così come sarà invece improbabile che lo faccia se lo ignoriamo o lo rimproveriamo per averci disturbato. Nel contesto dell'intervista, supportare il bambino durante il colloquio con determinate affermazioni d'incoraggiamento o un certo stile comportamentale è auspicabile e contribuisce a creare un clima empatico e di supporto emotivo, ma occorre evitare l'uso di frasi o atteggiamenti fatti seguire a specifiche risposte del bambino, sia in negativo che in positivo<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> In un esperimento condotto da Ceci, Leichtman e White, tra gli altri emerse un interessante risultato. Alcuni bambini, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, furono intervistati, riguardo un episodio di gioco, da alcuni operatori, una parte dei quali venne male informata su quanto accadde in quella circostanza. Anche in questo caso (come nell'esperimento riportato sulle domande guidanti), l'intervistatore, senza rendersene conto, indusse il bambino a rilasciare affermazioni in sintonia con le sue convinzioni errate piuttosto che con ciò che il bambino esperì effettivamente, ma non solo. Durante le interviste, gli intervistatori presero nota delle affermazioni rilasciate dal bambino, e queste note furono poi consegnate, due mesi dopo, ad altri intervistatori che reinterrogarono i bambini riguardo il medesimo episodio. Ebbene, i bambini continuarono a dare informazioni errate, che tendevano ad aumentare rispetto la precedente intervista. Il motivo principale sembra risiedere nel fatto che gli intervistatori successivi modellarono le loro convinzioni sulla scorta degli appunti ricevuti, spingendo così il bambino a confermare informazioni errate che lui stesso continuava a rilasciare con sempre maggiore confidenza, credibilità e dettagli. Ci si può immaginare che livello la distorsione del resoconto del bambino avrebbe potuto raggiungere se la catena di nuovi intervistatori e nuovi colloqui si fosse ulteriormente allungata. In sintesi, se le ipotesi dell'intervistatore riguardo l'accaduto sono corrette il resoconto del bambino può essere molto accurato, però se l'intervistatore fa riferimento, nel condurre il colloquio, ad ipotesi sbagliate, può inculcare nel bambino credenze erronee, inducendolo (soprattutto se piccolo) a rilasciare una quantità di informazioni distorte.

<sup>42</sup> Numerosi studi hanno dimostrato che rinforzare verbalmente (con frasi quali "Sei veramente un bravo bambino"; o "OK, bene, continua così") o a livello metaverbale (per esempio con frequenti sorrisi e cenni del capo) determinati comportamenti o affermazioni del bambino, aumenta la loro frequenza di emissione. Geiselman, Saywitz e Bornstein (1990) hanno constatato per esempio, che quando l'intervistatore ha uno stile esageratamente supportivo nei confronti del bambino (cioè usa troppi rinforzi positivi), aumenta il numero di dettagli, accurati ma anche inaccurati, forniti da quest'ultimo nel suo resoconto. Ma se un uso dei rinforzi positivi, esagerato e "mirato" a risposte specifiche, può alterare l'attendibilità di quanto affermato dal bambino, lo stesso dicasi per i rinforzi negativi. Un certo tono di voce, la ripetizione di frasi del tipo "ne sei proprio certo?" o "Ti rendi conto di quello che mi dici?" da parte dell'intervistatore, certe forme di minaccia sotto forma di promessa (quali per es. "Hai fame? Quando mi avrai risposto ti porterò a fare merenda"), l'ignorare determinate affermazioni del bambino, tutto ciò può avere l'effetto di intimorire o spazientire il bambino, inducendolo a trattenersi dal riferire certe cose o modificando le sue risposte in funzione delle reazioni dell'interlocutore.

6. L'errore di conferma. Un buon intervistatore dovrebbe prendere coscienza di quali ipotesi ha consapevolmente o meno formulato riguardo il caso su cui compie gli accertamenti (è molto improbabile infatti, e spesso persino improduttivo, non essersi fatti nessuna "idea" di quanto si deve verificare), e se da un lato può seguire la sua "traccia", dall'altro deve essere sempre pronto a metterla in discussione, a sondare ipotesi e interpretazioni alternative, a considerare affermazioni e osservazioni che paiono contrastare o non aderire alla sua visione della "realtà".

7. Induzione dello stereotipo. Occorre evitare di trasmettere al bambino, durante il colloquio o anche al di fuori dello stesso, una caratterizzazione negativa di una persona o di un evento. L'intervistatore, potrebbe pensare infatti di rassicurare il bambino e guadagnarsi la sua complicità e fiducia per esempio dipingendo se stesso come un paladino del bene pronto a proteggerlo contro il "cattivo" che lo insidia. Ma questo tipo di strategia ha dimostrato nascondere insidie<sup>43</sup>.

8. Influenza di una figura autoritaria. I bambini, soprattutto i più piccoli, tendono a conformare le proprie risposte a quelli che ritengono essere i desideri del loro interlocutore adulto, piuttosto che alla loro conoscenza di come un certo evento si svolse. Questo è in parte dovuto al fatto che in genere i bambini considerano l'adulto come una persona affidabile, che sa molte cose, e che pone sempre domande logiche e oneste<sup>44</sup>. La tendenza del bambino a non voler contraddire il suo interlocutore adulto ma bensì ad essere collaborativo e condiscendente nei suoi confronti, è ulteriormente incentivata da una figura di adulto a cui il bambino attribuisce una certa autorità<sup>45</sup>.

Terminata una sintetica rassegna degli errori più macrospici che è bene evitare, va anche precisato che **gli stessi si rivelano 'dannosi' quando ripetuti e metodici.**

**Quando l'intervistatore riesce a mantenersi mentalmente elastico e pronto a sondare ipotesi alternative, l'uso episodico o isolato di queste tecniche non è necessariamente deleterio: la proposizione episodica di domande guidanti o suggestive non forvianti talvolta sortisce il benefico effetto di sbloccare qualche colloquio in empasse e non porta per forza al rilascio di informazioni errate.**

---

<sup>43</sup> In un esperimento condotto da Lepore e Sesco (1994) su un gruppo di bambini tra i 4 e i 6 anni, ogni bambino fu fatto giocare con un uomo di nome "Dale" (collaboratore dei ricercatori) all'interno di una stanza appositamente preparata, e ad un certo punto, interrompendo il gioco, Dale domandava al bambino di aiutarlo a sfilarsi il maglione. Furono poi predisposte per i bambini due condizioni d'intervista: metà dei bambini furono intervistati su quello che accadde nella stanza con Dave da un intervistatore che mantenne un atteggiamento "neutro" durante il colloquio; l'altra metà dei bambini fu invece intervistata da un operatore che dava una connotazione incriminante ad ogni risposta del bambino (affermando per esempio "Dale non avrebbe dovuto farlo. E' stata una brutta cosa. Ha fatto anche qualcos'altro?"), inducendo così lo stereotipo negativo: "Dale è cattivo". Dopo questa procedura di incriminazione, ai bambini furono rivolte domande altamente suggestive e forvianti (es. "Dale ti ha tolto gli abiti?"; "Altri bambini mi hanno detto che Dale li ha baciati, ha baciato anche te?"; "Dale non doveva toccarti. Lo ha forse fatto?"), ed anche una serie di domande dirette del tipo si/no relative a quanto successe con Dale. I risultati furono che i bambini sottoposti allo stile d'intervista incriminante, diedero molte più risposte non curate rispetto ai bambini intervistati in condizioni "neutre"; questo risultato fu dovuto in gran parte ad errori relativi a domande su "cattive" azioni che erano state inventate dagli intervistatori. Altra osservazione degna di nota, è che un terzo dei bambini del primo gruppo (condizione incriminante), colorò le risposte sbagliate, e lo fece sempre seguendo una linea accusatoria: es. alla domanda se Dave tolse gli abiti ad altri bambini alcuni risposero di sì facendo i nomi di loro amichetti, ma non solo, alcuni per es. specificarono "Mi ha tolto le scarpe, i calzini e i pantaloni, ma non la maglietta". Dopo una settimana gli stessi bambini del primo gruppo furono intervistati nuovamente, ed essi continuarono a fornire risposte sbagliate con tanto di abbellimenti.

<sup>44</sup> Hughes e Grieve (1980) rivolsero a bambini tra i 5 e i 7 anni domande bizzarre quali: "il latte è più grande dell'acqua?" oppure "il rosso è più pesante del giallo?", ecc. Ebbene, solo raramente i bambini rispondevano "non so", mentre il più delle volte la risposta era sì o no.

<sup>45</sup> Tobey e Goodman (1992) fecero giocare un loro assistente con bambini di 4 anni ad un gioco che fu chiamato il "baby-sitter". Metà dei bambini furono poi intervistati undici giorni dopo da un poliziotto in divisa, mentre l'altra metà da un intervistatore "neutro". Prima di intervistare i bambini, il poliziotto disse loro che era preoccupato per quello che poteva essere successo loro quando avevano giocato al baby-sitter, e che per questo voleva sapere un po' di cose, dopo di che procedette al colloquio. Ebbene, i bambini del gruppo intervistato dal poliziotto in divisa rilasciarono un minor numero di informazioni giuste e un maggior numero di informazioni errate rispetto al gruppo di bambini intervistato nell'altra condizione. Goodman così sintetizza i risultati dell'esperimento: "Bisognerebbe porre attenzione non solo al tipo di domande poste, ma anche al contesto in cui si svolge il colloquio; se questo ha luogo infatti in un clima accusatorio o intimidatorio, l'inesattezza e l'inaffidabilità del resoconto del bambino aumenteranno".

## APPENDICE

## CARTA DI NOTO III (2011)

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE  
IN CASO DI ABUSO SESSUALE

A conclusione dell'incontro di esperti che si è tenuto all'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC) a Siracusa e Noto nei giorni 10-12 giugno 2011, organizzato dall'Avv. Luisella de Cataldo Neuburger, si è proceduto all'aggiornamento della Carta di Noto con l'apporto di magistrati, avvocati, docenti di diritto penale, psicologi, neuroscienziati cognitivi, psicologi giuridici, esperti in scienze forensi delle Forze dell'Ordine e neuropsichiatri infantili.

## PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto, a distanza di nove anni dal primo, ha come scopo quello di adeguare il contenuto del documento ai progressi scientifici maturati nello studio del cervello, dei processi cognitivi, percettivi, mnestici e nel campo della psicologia evolutiva.

L'irruzione delle nuove tecnologie informatiche nel mondo giovanile ha, a sua volta, prodotto profonde modificazioni nei sistemi cognitivo ed emotivo, tanto più radicali quanto più debole ed esposta sia la mente che subisce il fenomeno.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, la tutela dei suoi diritti relazionali, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

In particolare, i principi e le regole contenuti in questa Carta recepiscono le disposizioni contemplate dall'articolo 8, comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l'11 marzo 2002 e dall'articolo 30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote ratificata in data 19 gennaio 2010.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali, le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

## LINEE GUIDA

1. Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell'Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato.

Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;

b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. E' metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.

2. E' diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico peritale, interloquire sull'effettiva competenza dell'esperto e sul contenuto dei quesiti.

3. In tema di idoneità a testimoniare del minore le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice.

4. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all'Autorità Giudiziaria.

L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

5. Per soggetti minori di età inferiore agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare.

La idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità della narrazione.

6. L'accertamento sulla idoneità a testimoniare deve precedere l'audizione del minore.

Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.

7. Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell'originaria traccia mnestica.

Le procedure d'intervista devono adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande, alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l'evento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello di maturità psico-affettiva del minore.

Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle

tematiche in discussione e all'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall'interazione con adulti.

8. Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso delle ragioni dell'incompletezza dell'indagine.

Tale valutazione - allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne - non può prescindere dall'analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.

9. Il parere dell'esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso le quali, prima del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a familiari, P.G., magistrati ed altri soggetti.

In particolare, dovrà dar conto:

- a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto;
- b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto;
- c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative);
- d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

10. Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-registrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione.

La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore.

Tutto il materiale video-registrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo all'ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di validità elaborati dalla letteratura psico-giuridica e dalle scienze cognitive.

Le riprese video dovranno sempre consentire di verificare le modalità dell'interazione dell'esperto con il minore (comunicazione non verbale, feedback, ecc.).

In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e, ove necessario, al contesto sociale del minore.

Tali accertamenti non possono prescindere dalla videoregistrazione delle dichiarazioni delle persone sopraindicate.

11. Qualora il minore sia sottoposto a test psicologici, i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

I test utilizzati devono essere caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica.

La scelta dei test è affidata alla competenza dell'esperto che dovrà rispondere al giudice e alle parti del loro grado di scientificità.

I test e i disegni non sono utilizzabili per trarre conclusioni sulla veridicità dell'abuso.

Non esistono, ad oggi, strumenti o costrutti psicologici che, sulla base di teorie accettate dalla comunità scientifica di riferimento, consentano di discriminare un racconto veritiero da uno non veritiero, così come non esistono segnali psicologici, emotivi o comportamentali attendibilmente assumibili come rivelatori o "indicatori" di una vittimizzazione sessuale o della sua esclusione.

12. In sede di raccolta delle dichiarazioni del minore ritenuto idoneo a testimoniare occorre:

- a) garantire che egli sia sentito in contraddittorio il più presto possibile;
- b) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la sua serenità;
- c) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
- d) consentirgli di esprimere esigenze e preoccupazioni;
- e) evitare, anche nella fase investigativa modalità comunicative, anche non verbali, che possano compromettere la spontaneità e le domande che possano nuocere alla sincerità e genuinità delle risposte;
- f) contenere la durata e le modalità del colloquio in tempi rapportati all'età e alle condizioni emotive del minore, nel rispetto comunque dei diritti processuali delle parti.

13. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto deve individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui.

I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati come "indicatori" specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude l'abuso.

Attenzione particolare va riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come:

- a) separazioni coniugali caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verificare, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi;
- b) allarmi generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso;
- c) fenomeni di suggestione e di contagio 'dichiarativo';
- d) condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico, scolastico, ecc.).

14. Nei casi di abusi sessuali collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato sessualmente di più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare una eventuale ipotesi di "contagio dichiarativo".

15. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento, sempre che venga condotto

in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto.

16. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato che abbiano visto lo stesso vittima di violenza anche sessuale, è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici.

L'esperto non deve esprimere, sul punto della compatibilità, pareri né formulare conclusioni.

17. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici.

In ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti, che è riservato esclusivamente all'Autorità Giudiziaria.

La stessa persona che ha svolto o sta svolgendo a favore della presunta vittima attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico non può assumere il ruolo di esperto in ambito penale.

Fatta eccezione per i casi di rilevante e accertata urgenza e gravità di disturbi a livello psicopatologico del minore, l'avvio di un percorso terapeutico deve avvenire dopo l'acquisizione della testimonianza per evitare eventuali inquinamenti.

18. L'assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale.

Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà, comunque, interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

Siracusa, Noto, 12 Giugno 2011

#### CONTRIBUTI

Hanno contribuito alla redazione e alla stesura del testo:

Germano Bellussi - Avvocato; Psicologo; Psicoterapeuta

Giovanni Camerini - Neuropsichiatra infantile; Docente di psichiatria forense

Giovanni Canzio - Consigliere di Cassazione; Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila

Marco Casonato - Docente di Psicologia Dinamica, Università Milano-Bicocca

Sara Codognotto - Psicologa; Borsista del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense, Università di Padova

Angelo Costanzo - Magistrato; GIP/GUP, Tribunale di Catania

Giuseppe Dacqui - Avvocato; già Presidente Camera Penale di Caltanissetta

Luisella de Cataldo Neuburger - Avvocato; Psicologa; Docente di psicologia giuridica

Gianfranco De Fulvio - Tenente Colonnello dei Carabinieri; già Comandante RIS, Messina; Comandante Reparto Dattiloscopia Preventiva, CC Roma

Andrea Esposito - Magistrato; GUP Tribunale di Reggio Calabria

Paolo Ferrua - Ordinario di Procedura Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino

Antonio Forza - Avvocato; Professore a contratto, Facoltà di Psicologia, Università di Padova

Elisabetta Guidi - Avvocato, Siracusa

Guglielmo Gulotta - Avvocato; Psicologo; già Ordinario di Psicologia Giuridica, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino

Cataldo Intrieri - Avvocato, Roma

Corrado Lo Priore - Psicologo; Psicoterapeuta; Dottore di ricerca, Università di Padova

Giuliana Mazzoni - Professore di Psicologia, Dipartimento of Psicologia, University of Hull, Gran Bretagna

Carmela Parziale - Avvocato; Responsabile Formazione U.C.P.I., Venezia Mestre

Ettore Randazzo - Avvocato; già Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane

Lino Rossi - Psicologo; Docente, Università Salesiana, Venezia

Giuseppe Sartori - Ordinario di Neuroscienze Cognitive, Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova

Claudia Squassoni - Magistrato, Corte di Cassazione, Roma

Paolo Tonini - Ordinario di Procedura Penale, Dipartimento di Diritto Penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze

Valerio Vancheri - Avvocato, Foro di Siracusa;

Laura Volpini - Psicologa clinica; Psicologa giuridica; Psicoterapeuta; Docente, Università di Roma La Sapienza

Arturo Xibilia - Psicologo; Docente di Diagnostica Giuridica, Università di Catania

\*\*\*

*A conclusione dell'incontro di esperti tenutosi a San Servolo (Venezia) nei giorni 21-23 settembre 2007 organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta, dall'Università degli Studi di Padova e dall'Università degli Studi di Torino, si è proceduto, con l'apporto interdisciplinare di avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi, alla stesura del Protocollo di Venezia in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi.*

## PROTOCOLLO DI VENEZIA (2007)

**Il seguente protocollo, nel far propri i principi della Carta di Noto, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori.**

Fa parte integrante del Protocollo l'allegata guida metodologica che andrà nel tempo aggiornata sulla base dell'evoluzione delle conoscenze in materia.

1. Gli abusi sessuali collettivi consistono in atti di carattere sessuale rivolti a gruppi di minori che si assumono posti in essere da uno o più soggetti. Per le loro caratteristiche richiedono un preliminare e ineludibile intervento conoscitivo del contesto in cui si assume abbiano avuto origine.

2. Gli esperti che accettano gli incarichi di indagine psicosociale in materia di abuso sessuale collettivo, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato, devono essere professionisti specificamente formati in ambito psicogiuridico, essere in possesso di titoli specialistici e di comprovata competenza in ambito professionale e/o in ambito di ricerca scientifica.

Non devono trovarsi in conflitto di interesse (per esempio: quando la struttura in cui l'esperto opera ha o potrebbe avere in carico il minore per la psicoterapia).

Essi sono tenuti a dimostrare il loro costante aggiornamento professionale ed a tenere conto di ogni avanzamento metodologico e culturale della psicologia giuridica, sociale e interpersonale, della psicologia cognitiva, della psicologia e psicopatologia dello sviluppo e delle neuroscienze.

Considerata la complessità della materia, l'esperto nominato nell'ambito di un procedimento penale deve segnalare l'opportunità al magistrato di svolgere l'incarico in forma collegiale.

3. L'esperto è tenuto a valutare gli eventuali segni di disagio e/o sintomi di disturbi comportamentali ed emotivi (presenti sia al momento dei presunti abusi, sia nel momento dell'indagine) alla luce delle evidenze cliniche, collocandoli all'interno delle fasi di sviluppo dei minori e delle varie vicende familiari e ambientali in cui essi si trovano coinvolti.

4. I difensori delle parti e gli esperti dovranno attenersi e richiamarsi ai principi della Convenzione di Strasburgo per cui l'intervento ed il trattamento del minore da parte del sistema giudiziario non deve essere manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua salute psicofisica dell'espletamento e del protrarsi delle audizioni del minore stesso.

5. Considerato che l'organizzazione e il funzionamento psicologico del minore sono in continua evoluzione e che, alla luce anche delle attuali conferme scientifiche, il minore risulta molto vulnerabile ad influenze esterne, occorre che l'indagine sia svolta in modo coerente ed adeguato all'attualità del suo sviluppo, riducendo al minimo le occasioni di ascolto, nel rispetto dei diritti delle parti coinvolte nel procedimento.

6. La scelta degli strumenti usati dall'esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati ("evidence based").

7. In tutte le fasi del procedimento penale deve essere scrupolosamente tutelato e garantito il diritto dei minori al rispetto della loro dignità e riservatezza, in conformità ai principi della Convenzione di New York. In particolare, devono essere assunte tutte le cautele affinché non vengano diffuse dai media notizie e immagini riguardanti i minori e i loro familiari, o altre informazioni che possano contribuire, anche indirettamente, alla loro

identificazione, coerentemente con quanto stabilito dalla Carta di Treviso.

8. Fatta eccezione per le situazioni di rilevante gravità psicopatologica dei minori, è consigliato l'avvio di un percorso terapeutico solo dopo l'acquisizione della testimonianza in sede di incidente probatorio. In ogni caso, l'attività clinica, nelle fasi precedenti all'acquisizione della prova testimoniale, deve esulare dalla raccolta delle dichiarazioni dei minori relative al presunto abuso sessuale.

9. Gli esperti che svolgono il ruolo di periti, consulenti tecnici di tutte le parti processuali, ausiliari di polizia giudiziaria e i professionisti che, comunque, intervengano sul caso, non possono esprimersi sull'accertamento di nessi causali, di correlazioni e/o della cosiddetta *compatibilità* fra condizioni psicologiche dei minori e accadimento dei presunti abusi. In nessun caso, comunque, devono pronunciarsi in merito all'accertamento dei fatti oggetto di denuncia.

10. A partire dall'avvio delle indagini l'esperto, chiamato a svolgere un qualsiasi ruolo di cui al punto precedente, non deve utilizzare modalità di induzione della narrazione che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti da parte del minore.

Tutti i colloqui devono essere videoregistrati e con i verbali di sommarie informazioni devono essere disponibili anche le trascrizioni integrali di tali colloqui.

11. E' altresì necessario, proprio perché sono coinvolti più minori, che l'esperto ricostruisca la genesi del primo sospetto e le eventuali reciproche influenze nelle dichiarazioni, le modalità ed entità di diffusione della notizia dei presunti abusi e le caratteristiche comunicative del contesto.

12. L'intero materiale videoregistrato, anche in contesti quotidiani e domestici relativi alle narrazioni effettuate dai minori, deve essere acquisito agli atti e fatto oggetto di approfondita analisi, al fine di stabilire i modi attraverso i quali i minori sono stati eventualmente "ascoltati" da figure adulte significative.

#### **ALLEGATO AL PROTOCOLLO GUIDA METODOLOGICA PER L'ASSESSMENT DI MINORI COINVOLTI IN PRESUNTI ABUSI SESSUALI COLLETTIVI**

##### **Premessa**

**Le presenti indicazioni individuano gli strumenti e le metodologie di intervento da utilizzare dagli esperti nella assunzione delle dichiarazioni e nella valutazione del dichiarato di minori coinvolti in presunti "abusi sessuali collettivi", che coinvolgano più minori.**

**Tali indicazioni rappresentano le linee essenziali da seguire per una "buona prassi".**

##### **1. Pianificazione dell'intervista**

- a) Pianificare l'intervista
- b) Coordinamento temporale delle interviste dei diversi minori
- c) Chi svolge l'intervista
- d) Dove si svolge l'intervista (setting) e chi è presente

e) Materiali utilizzati durante l'intervista

f) Durata e ritmo dell'intervista

g) Chiusura dell'intervista

- *Cosa comunicare ai genitori*

- *Pianificazione dell'intervento successivo sul minore e sulla famiglia*

## 2. Principi generali dell'indagine psicologica e psicosociale

a) Videoregistrazione di ogni intervento sul minore

b) Stabilire la relazione con il minore

c) Esame delle sue capacità cognitive e linguistiche

- *Acquisizione (dai genitori) di accadimenti di vita quotidiana del minore non correlati al presunto abuso ma temporalmente contigui ai fatti in oggetto di indagine al fine di esaminare la memoria del minore*

- *Esame della capacità da parte del minore di discriminare il vero dal verosimile e di riconoscere l'assurdo*

- *Esame della capacità di ricordi autobiografici, a distanza di tempo, e misurati su eventi di complessità analoga ai fatti oggetto di indagine*

- *Valutazione del livello di suggestionabilità del minore*

- *Esame del livello di sviluppo linguistico del minore*

- *Valutazione della percezione del tempo (continuità degli eventi / contiguità fra gli eventi) e orientamento spaziale*

d) Valutazione del contesto familiare e sociale in cui si è sviluppato il racconto relativo ai presunti fatti oggetto di indagine

e) Analisi dei possibili elementi di "contagio" tra i minori

f) Analisi dei possibili elementi di "contagio" tra gli adulti

g) Ricerca degli eventuali contesti comuni in cui potrebbe essere stato possibile il "contagio"

h) Valutazione degli stili di comunicazione tra il minore e i genitori e/o gli adulti di riferimento allo scopo di cogliere l'influenza che suddetto stile comunicazionale ha avuto nella attribuzione di significato (Semantico-Emotivo) all'interno della narrazione

## 3. Raccolta delle dichiarazioni dei minori

a) Richiesta del racconto libero

- *Richiesta della narrazione secondo una sequenza cronologica naturale degli eventi*

- *Richiesta della narrazione secondo una sequenza alterata degli eventi*

b) Domande investigative (*Le domande devono essere poste secondo la sequenza che segue al fine di non compromettere il racconto del minore*)

- *Domande aperte*

- *Domande specifiche*

- *Domande chiuse*

- *Domande "suggestive" ma mai "fuorvianti" (anche su fatti irrilevanti al fine di valutare la suggestionabilità specifica del minore)*

c) Contenuto delle domande: scelta dei temi da approfondire tra cui ineludibili:

- *Analisi relative al tipo di relazione tra i minori coinvolti*

- *Analisi delle relazioni tra i minori e gli adulti coinvolti*

d) Congedo del bambino

- *Dare la possibilità al minore di porre delle domande alle quali rispondere*

- *Tornare ad un livello di comunicazione neutra*

- *Chiusura dell'intervista*

e) Riassunto degli elementi emersi

- *Riassumere gli elementi più importanti emersi - Suggestire eventuali percorsi di sostegno psicologico, di accompagnamento processuale, sia sul minore che sulla famiglia.*

Venezia, li 23 settembre 2007

### Comitato promotore:

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta avvocato, psicologo, psicoterapeuta ordinario di Psicologia Giuridica Facoltà di Psicologia - Università di Torino

Prof. Giuseppe Sartori ordinario di Neuropsicologia Clinica Università di Padova - psicoterapeuta

Avv. Antonio Forza -avvocato

### Hanno partecipato tra gli altri:

Dott.ssa Anna Balabio - psicologa

Avv. Germano Bellussi - avvocato, psicoterapeuta

Prof. Francesco Bruno - ordinario Università di Salerno - neuropsichiatria criminologo

Prof.ssa Cristina Cabras - associato di Psicologia Giuridica, criminologa clinica Dipartimento di Psicologia Università di Cagliari

Dott. Giovanni Camerini neuropsichiatria infantile e psichiatra - Gruppo di lavoro SINPIA in tema di abusi in età evolutiva

Avv. Domenico Carponi Schittar - avvocato

Prof.ssa Antonietta Curci associato di Psicologia Generale Università di Bari

Prof.ssa Marisa D'Alessio ordinario di Psicologia dell'età evolutiva Università "La Sapienza" di Roma

Avv. Luisella de Cataldo Neuburger - avvocato, Psicologo, Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)

Dott.ssa Rosanna Della Corte, psicologa psicoterapeuta formatrice in psicologia giuridica

Dott.ssa Guendalina Di Fede - psicologa

Associazione Meter di Don Fortunato Di Noto

Avv. Cataldo Intrieri - avvocato

Dott. ssa Moira Liberatore – psicologa docente a contratto Università di Torino

Dott. Stefano Maffei - ricercatore universitario in procedura penale Dipartimento di Scienze - Penalistiche Università di Parma

Prof.ssa Giuliana Mazzoni – PhD professor of Psychology University of Hull

Avv. Elena Negri – avvocato, Commissario Scientifico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Prof. Filippo Petrucci, associato di Psicologia dello Sviluppo - Università di Cassino

Prof.ssa Luisa Puddu - associato di Psicologia Sociale Università di Firenze

Prof. Lino Rossi, psicologo psicoterapeuta criminologo - docente di psicologia giuridica presso la Scuola superiore Internazionale di Scienze della Formazione - Università di Mestre

Dott.ssa Melania Scali - psicologa psicoterapeuta responsabile del Servizio Spazio Neutro centro provinciale di Roma "G.Fregosi-Tetto Azzurro", a contratto Seconda Università di Napoli

Avv. Biancamaria Scorza - avvocato

Avv. Maria Chiara Zanconi - avvocato

Prof.ssa Georgia Zara, associato di Psicologia Sociale Università di Torino, criminologa ricercatrice presso l'Institute of Criminology dell'Università di Cambridge

accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.

#### ARTICOLO 4

Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).

Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcepite. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.

#### ARTICOLO 5

Lo psicologo forense presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative.

#### ARTICOLO 6

Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro.

#### ARTICOLO 7

Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all'occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).

#### ARTICOLO 8

Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere

## LINEE GUIDA A.I.P.G.

### LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 dalla Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999 <\*>

#### PREAMBOLO

Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in linee guida cui attenersi nell'esercizio dell'attività psicologica in ambito forense.

#### ARTICOLO 1

Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell'esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l'uso non Appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.

#### ARTICOLO 2

Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).

#### ARTICOLO 3

Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non

un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).

#### ARTICOLO 9

Operando nell'ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e del comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l'esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio dell'Ordine (art. 8 C.D.).

#### ARTICOLO 10

Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.).

Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).

#### ARTICOLO 11

Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.).

Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 C.N.).

#### ARTICOLO 12

Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).

#### ARTICOLO 13

I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale

rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell'adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell'altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.

#### ARTICOLO 14

Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8 C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).

#### ARTICOLO 15

I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7 C.N.).

#### ARTICOLO 16

I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.).

L'alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l'obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall'assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell'avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).

#### ARTICOLO 17

Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.

Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e

l'influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.

<\*> Sono indicati i riferimenti al "Codice deontologico degli psicologi" (C.D.) , alla "Carta di Noto" (C.N.)

Via Margutta, 17 – 00187 Roma – tel . e fax  
06.3207040

## **REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE**

testo approvato il 14 luglio 2001 dal consiglio delle camere penali con le modifiche approvate il 19 gennaio 2007

il consiglio delle camere penali, sulla proposta della giunta del 19 aprile 2001, resa provvisoriamente esecutiva il 15 maggio 2001, recante «regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive», la approva con modificazioni e integrazioni nel seguente testo definitivo, immediatamente applicabile.

norme modificate dal consiglio delle camere penali il 19 gennaio 2007.

### **REGOLE PER LE INDAGINI DA FONTI DICHIARATIVE**

Articolo 10 (Inviti e avvisi: casi particolari) 5

1. Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o assumere informazioni da documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti della difesa procedono mediante un invito scritto.

2. Se la persona offesa è assistita da un difensore, a costui è dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore, nell'invito è indicata **l'opportunità che comunque un difensore sia consultato e intervenga** all'atto.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si intende chiedere e ricevere una dichiarazione scritta o assumere informazioni da documentare da una **persona minore**. L'invito è comunicato anche **a chi esercita la potestà** dei genitori, con l'avviso della facoltà di intervenire all'atto. **In caso di persona minore infraquattordicenne**, ferme restando le disposizioni precedenti, per l'assunzione di informazioni o la richiesta di rendere dichiarazioni, il difensore potrà avvalersi della presenza di un **esperto** all'uopo nominato quale consulente della difesa.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale, al difensore d'ufficio, nominato per l'atto, che ne faccia richiesta, è dato un termine non inferiore a quelli previsti dall'articolo 108 del codice di procedura penale.